"Non si può rinunciare alla lotta per cambiare ciò che non va. Il difficile, certo, è stare in mezzo alla mischia mantenendo fermo un ideale e non lasciandosi invischiare negli aspetti più o meno deteriori che vi sono in ogni battaglia. Ma alternative non ne esistono."

Enrico Berlinguer





Rendiconto: il senso	3
Rendiconto: le forme	4
Chi sono	9
Questa legislatura	14
Agricoltura	24
di tutte queste attività	26
La mia attività	30
Conclusioni	100
La mia settimana	102
Incontri e newsletter	105
Regolamento del Senato	108
Glossario	110
Ultime considerazioni	115

Sommario

Rendiconto: il senso

Dopo altri 5 anni, questa volta in Senato, continuo a percepire una distanza abissale tra il lavoro concreto e quotidiano di chi ha accettato la responsabilità e l'impegno di rappresentare nelle Istituzioni la comunità ed il territorio da cui è stato eletto, e la percezione che di questo impegno se ne ha sugli organi di informazione e tra le persone e nella società in generale.

Quella che si sta chiudendo è stata sicuramente una legislatura straordinariamente complessa, anche a causa delle conseguenze della pandemia da Covid-19 e dell'invasione dell'Ucraina, che ne hanno pesantemente condizionato il decorso.

Non stupisce in queste condizioni che da fuori del "palazzo", si fatichi a comprendere ciò che avviene in Parlamento e nelle Istituzioni a questo connesse.

Per questo, soprattutto in questo momento, credo sia utile aiutare a conoscere, e provare comprendere, il senso ed i passi di questo impegno, in qualche misura "rendendo conto" del lavoro di questi cinque anni.





Rendicontrol

le forme

NEWSLETTER n. 10/2021

in una cella, essere privato della libertà senza aver fatto nulla di male. A me successe che avevo 13 ann



ta che gliela si debba concedere. n quell'occasione mi ero autoproclamata idealmente sua

e figuriamoci guindi se non aprirò la porta a guesto "nipote" che spero di riabbracciare qui in Italia quanto prima Ho letto che a lui farebbe piacere, quindi gli dico di resistere, di

tenere duro perché il primo passo verso la libertà è stato compiu

PD

NEWSLETTER n. 1/2021



"L'elastico è straordinario .. se lo tiri con giudizio ne ampli la portata, puoi raggiungere risultati che uniscono insieme mondi diversi, ricomprendere orizzonti e possibilità che pensavi impossibili ma se esageri e si rompe,

i due tronconi saranno sparati indietro . e saranno più soli, lontani ed inutili di prima.'

Mino Taricco dal Parlamento Informa



NEWSLETTER n. 10/2021

«Le cose vanno fatte perché si deve,



anche quando sono impopolari»

Mino Taricco



o molto riflettuto su come strutturare questo piccolo resoconto che, almeno nelle intenzioni, vorrebbe essere un modo di "rendere ragione" del mio impegno in questi ultimi 5 complessi anni, ma al tempo stesso è anche un modo per esprimere alcune riflessioni e considerazioni, e per rendere esplicite alcune consapevolezze maturate in quasi 20 anni di impegno politico ed istituzionale "in prima linea", prima (dal 2004 al 2013) in Regione Piemonte, poi (dal 2013 al 2018) alla Camera dei Deputati, ed infine appunto (dal 2018 ad oggi) al Senato della Repubblica.

Ho sempre fermamente creduto alla necessità di "rendere ragione" delle scelte che si fanno, soprattutto quando si svolge un ruolo di rappresentanza, e anche se la Costituzione prevede che il ruolo di chi sta nelle Istituzioni sia "senza vincolo di mandato", coloro che hanno riposto in noi la propria fiducia devono essere messi in condizione di poter giudicare e valutare. Allo stesso modo rendere conto del lavoro del gruppo di cui si è fatto parte e del proprio, credo debba essere un impegno di trasparenza irrinunciabile.

Quando nell'ormai lontano 2004 ebbi l'onore ed il privilegio di entrare in Consiglio regionale, a poco meno di un anno dal termine della legislatura, per presentarmi a cittadini, amministratori, e a persone con responsabilità e ruoli nelle aziende, negli enti del territorio, e per farlo organizzai una serie di incontri nelle varie zone della provincia di Cuneo dove tuttora risiedo. Mi colpì molto in quegli incontri il clima di scarsa fiducia che già allora si respirava verso le Istituzioni ed i suoi

rappresentanti. In molte situazioni sentii esprimere in modo abbastanza esplicito valutazioni sui "politici" che agli occhi di tanti cittadini erano percepiti come "purtroppo tutti uquali", e potei toccare con mano come fosse larga la convinzione che "i politici" si facessero vivi solo in vista delle elezioni, per poi sparire nei 4 anni seguenti. Un giudizio inappellabile ed una lettura dei loro comportamenti valutati come molto strumentali, ed in ogni caso solo finalizzati a carpire il voto ...

Ricordo che contestai vivacemente già allora questa lettura, anche definendola di comodo, e come invitai qià allora a fare lo sforzo di discernere, a "non fare di tutta l'erba un fascio", invitai a qiudicare i partiti in base anche alle persone che scelgono e che candidano, e le persone impegnate nelle Istituzioni non sulla base delle promesse e degli impegni, ma invece a partire dalle scelte fatte e dalle decisioni assunte, ed anche dai comportamenti e dagli stili assunti nel concreto delle loro attività pregresse e quotidiane.

Per quel che mi riquarda, decisi che non avrei lasciato modificare lo stile e la modalità di rapporti e relazioni con le persone che avevo sempre avuto dall'impegno nelle Istituzioni, e che almeno nella mia esperienza le osservazioni ed i pre-giudizi sulla "politica" non potessero trovare conferme.







Mino Taricco







2005 - 2009 Un primo bilancio

Proprio per questo il rendere conto del mio impegno istituzionale, e non solo, ha occupato sempre uno spazio molto importante nelle mie attività, a partire dalle serate, dai miei tour di incontri nella primavera e autunno di ogni anno (purtroppo interrotti ad inizio 2020 dal lockdown per la pandemia, che sarebbero dovuti ripartire nell'autunno 2022, ed invece cancellati per le elezioni anticipate) e poi con le Newsletter (ad inizio attività istituzionale in modo meno strutturato e poi, dal 2009, con una maggiore sistematicità), che hanno alimentato e mantenuto un rapporto ed una relazione continua con i tanti che erano interessati alla mia e nostra attività.

Un rendiconto, o resoconto di fine Legislatura, lo avevo già predisposto, in forme diverse, a inizio 2010, a conclusione del mio mandato di Assessore all'agricoltura della Regione Piemonte, con il titolo <u>"2005 – 2009 Un primo bilancio 5 ANNI DI IMPEGNO</u> PER E CON L'AGRICOLTURA DEL PIEMONTE"

e poi ad inizio 2018 per la mia attività alla Camera dei Deputati con il titolo "Rendiconto di Mandato".

Per questa occasione lo ho predisposto sullo stile del Rendiconto che avevo fatto alla fine della passata legislatura alla Camera, ma di Rendiconto di mandato

Taricco


arricchirlo di alcuni elementi e considerazioni che spaziano anche sugli anni precedenti, e che lo arricchiscono, almeno spero, in ampiezza di sguardo, in profondità e anche in elementi di orizzonte. La suddivisione in punti, per temi, permette di essere più puntuale ed al tempo stesso più sintetico e schematico, anche per esprimere alcuni convincimenti maturati ed alcune posizioni che nel tempo ho rivisto o affinato, o che al contrario si sono consolidate, cercando di spiegarne il senso e sperando che possano essere di una qualche utilità.

La lettura richiede una precauzione che ritengo fondamentale: i commenti sono a tutti gli effetti e solamente mie considerazioni e miei convincimenti, che hanno avuto valore per me, che hanno orientato i miei passi, e li condivido senza la presunzione di avere qualcosa da insegnare ad alcuno, e senza avere l'ambizione di poter essere titolato ad indicare ad alcuno una qualche strada virtuosa, ma semplicemente, come dicono i francesi, con una parola a me molto cara, per "partager", per condividerle. Nella speranza che a qualcuno possano essere di una qualche utilità.

Nel suo "Illusioni", Antoine de Saint Exupery terminava il manoscritto con una frase : "tutto quello che è qui scritto potrebbe anche non essere vero", come a dire : ognuno poi nelle scelte per la sua vita si assuma le sue responsabilità; allo stesso modo anch'io qui condivido i pensieri che ho maturato, e che porto in cuore, e le sensazioni di questi anni, ognuno per la propria vita farà poi le proprie scelte e le proprie necessarie riflessioni.









ono nato l'11 giugno 1959 a Bra, in provincia di Cuneo, e sono cresciuto a San Nazario, frazione di Narzole (CN). Sposato con Francesca e papà di Pietro e di Giulia, attualmente risiedo a Verzuolo dopo 8 anni a Manta, e dopo oltre 30 anni a Sant'Albano Stura dove mi ero trasferito appena sposato nel 1983. Dopo gli studi ho iniziato a lavorare, prima nell'azienda agricola ad indirizzo zootecnico di famiglia, poi dal 1980 come operaio e poi responsabile del personale, e della lavorazione dei prodotti agricoli, nella Cooperativa F.A.C. di Fossano.

Dal 1985 al 1988 sono stato responsabile organizzativo e commerciale del settore industriale della Associazione Produttori Piemonte – Asprofrut di Cuneo.

Dal 1987 ho avviato una azienda agricola con l'impianto di frutteti di pere e kiwi che ho condotto con l'aiuto dei familiari per venti anni e che poi dal 2008 ho affittato per la gran parte per il crescere dell'impegno nelle Istituzioni.

Nel 1989 sono stato nominato amministratore Delegato prima e Presidente poi fino al 1993, della Cooperativa F.A.C cui conferivo il prodotto della mia azienda agricola.

Dal 1991 al 1994 sono stato nel frattempo VicePresidente della Coldiretti di Cuneo e del Piemonte, e Presidente di Federsviluppo Piemonte.

Nel 1993 sono eletto Presidente di Confcooperative Cuneo, impegno che ho mantenuto sino a maggio 2004 quando, a seguito dell'entrata in Consiglio Regionale, ho lasciato tutti gli incarichi.

Dal 1994 al 2000 sono stato anche Presidente di Confcooperative Piemonte.

Dal 2000 ho lasciato l'incarico di Presidente regionale e sino al 2004 ha fatto parte del Consiglio di Presidenza Nazionale di Confcooperative con delega di Responsabile Organizzativo Nazionale.

Ho operato per molti anni in ambito parrocchiale e nel campo dell'animazione culturale giovanile e dell'associazionismo cattolico.

Dal 1990 al 1995 sono stato Consigliere Comunale a S. Albano Stura, allora mio paese di residenza.

Nel 1992 dopo aver letto il "Manifesto di adesione alla Dc", rivolto "Alle donne e agli uomini che nutrono passione civile ed hanno a cuore la sorte della convivenza democratica" di Mino Martinazzoli, decido di aderire al "nuovo soggetto politico di ispirazione cristiana e popolare, destinato ad aprire la terza fase della presenza dei cattolici democratici nella storia d'Italia" e partecipo attivamente alla nascita del Partito Popolare Italiano in provincia di Cuneo.

Nella primavera del 1994 chiedo un incontro a Mino Martinazzoli e mi riceve nel suo studio a Brescia, dedicandomi quasi una intera mattinata, una esperienza di grande intensità e straordinario spessore umano, che ravviva il mio entusiasmo e la mia passione politica. Alle elezioni europee del 1994, dopo la disfatta del polo di centro alle politiche, mi viene richiesta una candidatura di servizio per il Partito Popolare Italiano che accetto con entusiasmo, non sono eletto ma ottengo oltre 42.000 preferenze personali.

Alle Elezioni regionali del Piemonte del 2004 non sono eletto, ma sono il primo escluso.



Il 19 maggio 2004 sono entrato in Consiglio Regionale in quanto primo escluso nella lista "Centro per il Piemonte – Popolari", nella circoscrizione di Cuneo.

Ho partecipato con convinzione alla costituzione de "La Margherita", così come lo farò con il Partito Democratico .

Rieletto in Consiglio Regionale nelle consultazioni regionali del 3-4 aprile 2005 con oltre 8.000 voti (lista DL – La Margherita, Circoscrizione di Cuneo). Il 28 aprile ho dato le dimissioni dall'incarico perché nominato Assessore all'Agricoltura, Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte.

Nella VIII legislatura regionale, in qualità di Assessore all'Agricoltura, ho guidato e coordinato le attività di negoziazione tra le Regioni e con il Governo Nazionale per il Piano di Sviluppo Rurale 2007–2013 che hanno portato al Piemonte una dotazione economica per il periodo in oggetto di 1,029 miliardi di Euro. Ho promosso la modifica della legislazione sulla pesca (L.R. 37/2006). Ho guidato il percorso di semplificazione del sistema informativo e dei pagamenti dei fondi comunitari attraverso il completamento dell'Anagrafe Unica Regionale e la creazione dell'Agenzia per i pagamenti regionale facendo della Regione Piemonte una delle regioni più avanzate in questo campo. Ho coordinato a livello nazionale i lavori di modifica del D.M. sui Piano dei controlli delle D.O. e sulle nuove regole per D.O.P. e I.G.P. Ho coordinato i lavori per la stipula dell'accordo interprofessionale nel settore del moscato 2005–2009 quale base per il piano di rilancio dell'Asti Spumante.

Ho coordinato i lavori per l'accordo del settore lattiero-caseario 2006/2007/2008 quale base per un'azione di rilancio del settore. Ho promosso e guidato nell'attuazione i Piani di settore che con il PSR hanno promosso il rafforzamento della trasformazione dei prodotti agricoli e di tutto il comparto agroindusriale della regione Piemonte.

Nel 2010 sono stato il più votato in provincia di Cuneo con il PD e rieletto con oltre 10.000 preferenze.

Nella IX legislatura regionale sono stato eletto Vice presidente della V Commissione Consiliare e componente anche delle commissioni III, IV, VI.

A fine 2012 alle primarie per i candidati al Parlamento, sono stato il più votato in provincia di Cuneo con 2080 voti di preferenza. Candidato alle Elezioni del 28-29 febbraio come capolista del Partito Democratico alla Camera dei Deputati nella Circoscrizione Piemonte II, vengo eletto Deputato in rappresentanza della provincia di Cuneo.



Ho fatto parte per tutta la XVII Legislatura del Gruppo Parlamentare del Partito Democratico alla Camera dei Deputati, e sono stato componente della XIII Commissione Agricoltura, e contestualmente della Commissione bicamerale parlamentare per la semplificazione di cui sono stato eletto vicepresident.

https://www.camera.it/leg17/1



Sempre nella XVII Legislatura sono stato promotore e Presidente dell'Intergruppo "Piccole botteghe artigiane".

Rieletto nella XVIII come Senatore nel collegio plurinominale Piemonte 2, sono stato capogruppo del Partito Democratico in IX Commissione Agricoltura e Vicepresidente della Commissione Bicamerale per la Semplificazione

www.senato.it



per ulteriori informazioni consultare il mio sito http://www.minotariccoinforma.it





uella che si va a concludere è stata una Legislazione molto particolare, innanzitutto perché, come molti ricorderanno, dalle urne nel 2018 non è uscita una maggioranza chiara, nessuno dei tre soggetti, centrosinistra, centrodestra e movimento 5stelle, che si erano presentati alle elezioni per il Parlamento otteneva la maggioranza per governare.

Il "combinato disposto" di una legge elettorale non chiaramente maggioritaria, e di una logica invece fortemente maggioritaria con cui si era animata la campagna elettorale, nella quale per ognuno dei tre soggetti gli altri due erano "il nemico da contrastare se non da abbattere", generava dopo le elezioni una situazione di sostanziale stallo.

La elezione dei Presidenti di Camera e Senato vedeva di fatto un accordo spartitorio tra centrodestra e movimento 5 stelle, ma per la formazione del Governo la situazione appariva subito molto più complessa.

Soltanto tre mesi dopo le elezioni, il 1 giugno 2018 vedeva la luce il Governo cosiddetto giallo-verde, Lega - 5 Stelle, a guida del Professor Giuseppe Conte.

Quella esperienza, e quella stagione che non esito a definire tutta ideologica, non ha prodotto significativi frutti positivi, palesando invece molti limiti:

abbiamo assistito a narrazioni sullo spread, anche da parte di figure con ruoli istituzionali importanti, che rendevano evidente scarsa conoscenza del suo funzionamento, e a gestioni che sono costate all'Italia alcuni miliardi di euro in maggiori costi per interessi come bene andò a certificare la Banca d'Italia;

alla approvazione di <u>una delle Leggi di bilancio più strumen-</u> <u>tali che il paese abbia visto</u>,



con festeggiamenti per "la abolizione della povertà" e sperimentazioni triennali spacciate per "l'abolizione della riforma previdenziale Fornero" (quel reddito di cittadinanza che oggi tutti dicono che va rivisto nel suo funzionamento, e quella quota 100 che ha mostrato nella sua sperimentazione grandi limiti, proprio come noi sostenevamo già allora) e con procedure di approvazione in Parlamento (voto di fiducia su un testo sconosciuto alle stesse Commissioni che la avevano discussa) che hanno portato ad un richiamo della Corte Costituzionale;



sono stati approvati **provvedimenti come i cosiddetti "decreti sicurezza" che non hanno generato alcuna maggiore sicu-rezza** ma aizzato l'odio e paradossalmente aumentando esponenzialmente il numero degli immigrati irregolari nel nostro paese;



e la <u>riforma della prescrizione che superava la presunzione</u> di innocenza costituzionalmente sancita, introducendo di fatto quasi una presunzione di colpevolezza.





Una stagione con criticità sulle tematiche ambientali a partire dalla vicenda dei fanghi e con i condoni camuffati;



che ha visto quegli stessi partiti che avevano gridato allo scandalo per gli interventi di salvataggio delle banche nella Legislatura precedente, dover poi ripercorrere di fatto gli stessi schemi **nel caso della crisi bancaria della Carige**;



con decisioni che hanno messo a rischio sia la nostra collocazione europea sia quella internazionale.



Una stagione che portò <u>Mauro Berruto ex allenatore della na-</u> zionale italiana di pallavolo a scrivere quella bellissima <u>lettera aperta al governo giallo-verde che iniziava : "cial-</u> troni".

Quella esperienza come si ricorderà finiva ad agosto del 2019 al "*Pa- peete* Beach", tra mojito e rincorsa ai "pieni poteri", e portava alla caduta del governo Lega-5Stelle

Quella crisi ad agosto del 2019 portava alla nascita di un nuovo Governo sorretto dal centrosinistra e dal movimento 5 stelle, la cui esperienza e durata sono state fortemente segnate dalla epidemia/pandemia Sars Covid 19 e dalle sue conseguenze, sia sul piano sanitario, sia su quello economico e sociale.

Lo sconvolgimento che l'irruzione sulla scena globale ha portato questa pandemia sembra oggi cosa ormai lontana, ma i numeri e l'impatto economico e sociale di ciò che è accaduto sono stati tali da sconvolgere e modificare il corso della storia di tutto il pianeta.

600 milioni di casi al mondo con oltre 6 milioni di morti, sono i numeri sicuramente per difetto dei quali disponiamo, perché in intere aree del mondo non sappiamo in realtà ciò che è accaduto. Nella sola Europa quasi 240 milioni di casi e oltre 2 milioni di morti, ed in Italia oltre 20 milioni di casi e oltre 170 mila morti, con strutture sanitarie che sono state per mesi sull'orlo del collasso, con ripercussioni economiche e sociali pesantissime soprattutto su alcuni settori produttivi ed economici, e sulla parte più fragile delle nostre comunità.

Interi comparti e settori economici sono stati fermati per ridurre il contagio, intere filiere produttive bloccate con il rischio, ed in alcuni casi la realtà, dell'imbocco di strade senza ritorno e senza prospettive, famiglie senza più entrate, ed interi settori della vita sociale e dei servizi pubblici che furono in pochi mesi prima fermati e poi con grande difficoltà ripensati e ridisegnati.

In questa quadro il Governo ed il Parlamento hanno lavorato per ridurre gli effetti drammatici della situazione con **una serie corposa di provvedimenti emergenziali** in ogni campo della vita economica, lavorativa e sociale del Paese.





Peraltro in un quadro molto simile a <u>ciò che è successo in gran</u> <u>parte dei paesi europei</u>.



Sono state emanate decine di Delibere del Consiglio dei Ministri, decine di Decreti della presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCM), e oltre 20 decreti legge che sono poi stati oggetto di integrazione e modifica nei passaggi parlamentari di conversione. Molti di questi provvedimenti soprattutto nella fase iniziale operavano per definire interventi di prevenzione e di riorganizzazione delle cure per fronteggiare la pandemia.



Ma <u>è lungo anche l'elenco dei provvedimenti e delle misure</u> <u>di natura economica, fiscale e finanziaria per le imprese</u> <u>colpite dalle conseguenze dell'emergenza Coronavirus</u>.

Tra marzo e dicembre 2020 sono stati adottati, in ordine temporale:

- il decreto-legge n. 9 del 2020 le cui misure sono poi confluite nel successivo più ampio intervento legislativo contenuto nel decreto-legge n.18 del 2020 Cura Italia,
- · il decreto-legge n. 23 del 2020 Liquidità,
- · il decreto-legge n. 34 del 2020 Rilancio,
- · il decreto-legge n. 104 del 2020 Agosto,
- e il decreto-legge n. 137 del 2020 Ristori,
- · il decreto-legge n. 149 del 2020 Ristori-bis,
- · il decreto-legge n.154 del 2020 Ristori-ter
- il **decreto-legge n. 157 del 2020** Ristori-quater.

In sede di conversione del primo D.L. Ristori, i contenuti dei decreti legge n.149, n. 154 e n. 157 sono stati trasposti, con talune modifiche ed integrazioni, nel **D.L. n. 137/2020**.

Gli interventi, nel nostro come negli altri paesi UE, sono stati assunti in conformità al Quadro europeo temporaneo sugli
aiuti di Stato "Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak".

In questo quadro, e nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e della conseguente necessità ed urgenza di introdurre nuove e più incisive misure a sostegno dei settori economici e lavorativi interessati dalle misure restrittive, anche con l'approdo ad una maggioranza di unità nazionale ed al nuovo Governo presieduto dal Professor Mario Draghi che continua gli interventi di sostegno all'economia, al tessuto sociale e agli enti di territorio del Paese con l'adozione nel corso del 2021, del decreto-legge n. 41 del 2021 Sostegni e del decreto-legge n. 73 del 2021 Sostegni-bis.

Come detto molte sono state le misure assunte per contrastare l'emergenza sanitaria da COVID-19, fra le quali la completa interruzione delle attività produttive, misure che hanno prodotto nell'immediato un incremento della domanda di protezione sociale. Per sostenere le fasce di popolazione più svantaggiate, è stato istituito il Reddito di emergenza -REM, un sostegno straordinario rivolto ai nuclei familiari in condizione di necessità economica, che non hanno avuto accesso ai sostegni a tal fine previsti dal Decreto Cura Italia per talune categorie di lavoratori.

Sono state incrementate le risorse dei Fondi sociali finalizzate al rafforzamento di interventi territoriali e le misure a sostegno del Terzo settore, che, nella crisi emergenziale, ha affiancato le pubbliche amministrazioni nelle azioni di sostegno alle categorie fragili e negli interventi di contrasto ai fenomeni di povertà ed emarginazione sociale.





In questa stagione di così grande complessità, il fatto che la nuova Legislatura europea, uscita dalle urne delle Elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo del 2019, abbia portato, sia pure solo con uno scarto minimo, nel luglio del 2019 alla elezione di Ursula von der Leyen, e le modalità ed il programma con cui lei si è presentata al Parlamento, hanno rappresentato una indubbia novità, un'aria nuova densa di potenzialità, ed hanno permesso uno sguardo di rinnovata fiducia verso la stessa Unione Europea.



Il cambio di passo in Europa lo si è immediatamente percepito fin da subito, all'evidenziarsi delle nubi di crisi, a inizio 2020, quando la pandemia e le sue conseguenze hanno iniziato a rendere evidente ciò che stava accadendo, la **Commissione europea, ma anche le altre Istituzioni europee si sono mosse con provvedimenti rapidi e concreti**:

- la Commissione è intervenuta sul piano normativo sospendendo le norme sugli aiuti di Stato consentendo ai governi di fornire liquidità all'economia per sostenere famiglie e imprese, consentendo flessibilità alle norme di bilancio,
- la Banca Centrale Europea ha avviato un programma ulteriore di acquisto da 750 miliardi di euro di titoli pubblici in aggiunta al programma aggiuntivo da 120 miliardi di euro già previsto;
- la Commissione ha varato SURE uno strumento temporaneo per tutelare i posti di lavoro durante la crisi con 100 miliardi di euro di finanziamenti;
- il Gruppo BEI (Banca Investimenti Europei) ha stanziato ulteriori 200 miliardi di euro per le PMI;
- la Commissione ha messo nel Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)
 1 miliardo di euro dal bilancio dell'UE per garanzie alle PMI, mobilitando complessivamente 8 miliardi di euro;
- è stata aperta una linea di credito da 240 miliardi garantiti dal Meccanismo Europeo di Stabilità (il tanto famigerato MES) per le spese sanitarie dirette e indirette;

e poi la grande novità, nella quantità e nella modalità, il Consiglio europeo cioè i paesi che compongono la UE e la Commissione hanno attivato il Recovery Fund, il Next Generation EU da 750 miliardi di euro, finanziati con obbligazioni della Commissione Europea, cioè per la prima volta con debito comune.

Da questa scommessa europea per offrire ai cittadini dell'Europa di domani un continente più moderno, con un modello di sviluppo più ambientalmente orientato, più resiliente e più capace di affrontare le sfide globali che lo attendono nasce <u>il nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)</u>, uno straordinario programma di investimenti e di riforma per ridisegnare il futuro del nostro paese.



La attuazione di questo programma ha impegnato nell'ultimo anno il Governo e le Camere su un gran numero di provvedimenti, nella riorganizzare della pubblica amministrazione e delle sue regole in funzione degli impegni, nel varo delle misure di intervento e nella attuazione delle riforme che sono parte integrante del programma e condizione abilitante alla realizzazione e al finanziamento con la Commissione UE.



Poi, quasi non fossero accaduti sufficienti eventi destabilizzanti in questa legislatura, il 24 febbraio 2022 le forze armate russe hanno invaso il territorio ucraino, ed è così deflagrata la peggiore crisi internazionale dell'ultimo decennio.

Un atto di violazione degli elementi basilari del diritto internazionale che ha comportato sanzioni e sostanziali blocchi o limitazioni agli scambi internazionali, e soprattutto che ha totalmente destabilizzato il mercato dell'energia e di moltissime materie prime fondamentali. Le conseguenze terribili innanzi tutto in termini di vite umane e di devastazione della qualità della vita per le popolazioni ucraine interessate, hanno però avuto anche un impatto sull'approvvigionamento alimentare per i paesi che importavano prodotti in quantità significative dai territori interessati dal conflitto, e di quelli che si rifornivano su un mercato internazionale, che ha visto di colpo schizzare i prezzi delle derrate alimentari, in molti casi rendendole inaccessibili proprio per per i paesi in maggiore difficoltà. Si è ingenerata una spirale inflazionistica e speculativa che hanno totalmente disarticolato intere filiere e intere catene di approvvigionamento.



Anche di fronte a questa nuova emergenza legata ai costi delle materie prime e dell'energia <u>il Governo e il Parlamento sono stati chiamati ad adottare misure per limitare la speculazione e per sostenere i settori maggiormente colpiti a partire dalla Legge di bilancio 2022 e poi con un pacchetto di decreti, in particolare:</u>

- DL 17/2022 "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia"
- DL 21/2022 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina"
- DL 38/2022 "Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti"
- DL 50/2022 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali"
- DL 115/2022 "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali"

Su questi provvedimenti vi è stato un importante lavoro di arricchimento dei contenuti e di affinamento normativo in sede di conversione, per gli ultimi decreti completato non senza grandi complessità già in piena crisi di governo e con le elezioni anticipate già fissate.



OLTRE 1 MILIARDO DI EURO PER AGRICOLTURA, PESCA PROALIMENTARE MADE IN ITAL

SINTESI DELLE MISURE

XVIII LEGISLATURA
INTERVENTI più SIGNIFICATIVI
DER AGRICOLTURA E PESCA

SEMPLIFICAZIONI AGRICOLTURA

White Land of

LEGGE DI BILANCIO 2022

IN AGRICOLTURA

Agricoltura



oloro che hanno seguito la mia attività ed il mio impegno anche in questi ultimi anni, sanno che ho operato, soprattutto sui problemi dell'agricoltura. Quella che si conclude seppure interrotta bruscamente prima di poter completare alcuni provvedimenti quali quello sui tartufi, sul florovivaismo e quello sulla pesca, che erano ormai pronti con tutti i pareri e maturi per l'approvazione, è stata una Legislatura nella quale il Governo ed il Parlamento hanno varato moltissime misure di natura agricola, soprattutto per fronteggiare l'emergenza, ma anche alcuni provvedimenti veramente strategici, destinati a lasciare un segno importante nel settore.



Due su tutti sono stati:

innanzitutto l'approvazione della <u>Legge quadro di sostegno all'agricoltura biologica</u>, che ha richiesto un lavoro approfondito di confronto e di affinamento, ma soprattutto che ha dovuto fronteggiare una operazione strategica di disinformazione, con ampie strumentalizzazioni e mistificazioni messe in campo per cercare di far saltare l'approvazione della norma.



E poi l'approvazione nella Legge di Bilancio 2022 di un nuovo modello di gestione del rischio in agricoltura, prevedendo un fondo nazionale, gestito presso ISMEA, alimentato con risorse del primo e del secondo pilastro della PAC, che andrà a coprire dai rischi catastrofali tutte le colture agricole italiane. Una vera propria rivoluzione in linea di principio ed organizzativa che è previsto parta dal 2023 e che potrà dare maggiori garanzie e certezza agli agricoltori, oltre a rendere più sostenibile anche il sistema assicurativo volontario.

La norma approvata riprende per larghi aspetti <u>la proposta di legge</u> delega che avevamo presentato a mia prima firma con molti colleghi ad agosto del 2021, proprio sulla riforma della gestione del rischi in agricoltura.

Questa stagione complessa, soprattutto a partire dal 2020, ha visto il Paese e tutto il continente europeo sottoposto ad un fuoco di fila di emergenze straordinarie e drammatiche.

In questo quadro il Parlamento ed i Governi che si sono susseguiti, pur in un percorso inedito sia economicamente sia socialmente, hanno, anche grazie alle scelte di una Unione Europea, guidato il Paese se non fuori dalla crisi, sicuramente dalle conseguenze più drammatiche della stessa.

E soprattutto in questo ultimo anno e mezzo il nostro Paese aveva recuperato anche un riconoscimento internazionale ed un ruolo che lo ponevano nuovamente tra i protagonisti dei destini dell'Europa e dell'Unione, ed in qualche misura delle grandi scelte del pianeta.

Poi la scelta scellerata di alcuni partiti, o meglio di alcuni leader di partito più concentrati sui destini propri che su quelli del Paese, ha portato ad una nuova crisi parlamentare e ad elezioni anticipate.

La fine ordinata della Legislatura prevedeva nell'immediato la approvazione di alcuni ulteriori provvedimenti emergenziali per fronteggiare l'aumento dell'inflazione, dei prezzi delle materie prime e dei costi dell'energia, e delle loro conseguenze sociali ed economiche. E poi avrebbe previsto l'approvazione della legge di bilancio per il 2023 e subito a seguire le elezioni nei tempi costituzionalmente previsti.

Purtroppo una fine ordinata non è stato possibile, la caduta del governo con 5 mesi di anticipo ha costretto alla approvazione di provvedimenti minimali in un contesto già di crisi avviata, e il rinvio della legge di bilancio al nuovo Parlamento.

Saranno i nuovi eletti a dover rispondere alle aspettative del Paese, e spero vivamente che dalle urne esca un assetto istituzionale all'altezza delle sfide che attendono, sia in Italia sia in Europa, coloro che saranno chiamati a governare.

Per quel che mi riguarda, avevo già deciso da tempo di non ripresentare la mia candidature per una ulteriore legislatura. Ho sempre creduto nel limite di mandato, sia perché non credo nell'impegno politico istituzionale a vita, sia perché credo invece sia sano che le cose che iniziano ad un certo punto abbiano anche una conclusione. E poi perché credo che dando un termine all'impegno in prima persona, si favorisca un sano impegno nel formare altre persone, in una ottica di ricambio preparato (sul tema ho anche presentato un proposta di legge). In ogni caso dopo quasi 19 anni in prima linea per me è giunto il tempo di lasciare





Di tutta l'attività svolta si può trovare facilmente traccia anche:

alla sezione Dossier di documentazione – Servizio Studi del sito del Senato https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Dossier/Elenchi/1_1.htm



e anche nella sezione Ultimi dossier di documentazione del sito della Camera dei Deputati

https://www.camera.it/leg18/298




ed in particolare per quel che mi riguarda alla mia pagina sul sito istituzionale

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ Attsen/00029591.htm



oppure anche sul mio sito

http://www.minotariccoinforma.it/ita/news.asp



http://www.minotariccoinforma.it/ita/elenco_notizie.asp?arg=6



ed ancora si possono attingere molte ulteriori informazioni sul sito Parlamento.it

https://www.parlamento.it/home



o ancora sul sito di monitoraggio delle attività istituzionali Openpolis.it

https://www.openpolis.it/





Papa Francesco la aveva citata nel 2014 nel suo disorso al Parlamento europeo. La trovo una immagine plastica e simbolica di ciò che dovrebbe essere l'impegno per la comunità a cui si appartiene. Nella Scuola di Atene le figure al centro sono state identificate in Aristotele e nel suo maestro Platone. Il primo tende la mano in avanti, verso la terra, richiamandoci alla realtà concreta di oggi, il secondo con il dito che punta verso l'alto, ci richiama ad alzare lo sguardo, oltre il contingente e l'immediato

Sono consapevole che quello che mi è stato concesso di vivere in questa lunga stagione è stato un grande privilegio. Ho avuto la possibilità, in questi oltre 18 anni di impegno istituzionale, di svolgere uno dei compiti che ho sempre ritenuto tra i più straordinari: servire la mia comunità, ed il mio mondo economico e sociale, cercando di

interpretarne e rappresentarne le aspirazioni, le attese e gli interessi, e cercando di farlo con quello sguardo alle cose concrete e vicine ed al tempo stesso alto e lungo, come bene spiegò Papa Francesco nel 2014 al Parlamento europeo.

L'esperienza di questo ultimo mandato in Senato, pur con tutte le complessità, è stata per me straordinaria nello straordinario. Rispetto al precedente quinquennio alla Camera dei Deputati credo di aver innanzi tutto messo a frutto la esperienza maturata, e conoscendo meglio il funzionamento parlamentare di aver operato in modo molto più efficace, di essere stato più utile nei settori di cui mi sono occupato. E poi il fatto che il Senato fosse e sia di dimensioni più contenute (315 Senatori invece che 630 Deputati, ed in futuro 200 invece che 400) permette di lavorare in una dimensione molto più umana, meno "politica" e più calata in una dimensione tecnico concreta. Sarà anche perché io mi sono sempre sentito più un mix tra tecnico e amministratore che non un "politico", ma in questa dimensione più raccolta mi sono trovato e mi sono mosso molto più a mio agio.

Le Commissioni, nelle quali si svolge gran parte del lavoro normativo puntuale, al Senato sono composte oggi di norma di 23 Senatori, che rappresentano in proporzione i numeri complessivi di tutti i Gruppi parlamentari.

Di questi 23 componenti di norma 7 o 8 sono normalmente assenti, e alla fine, al di la degli schieramenti, in 12 o 13 persone il confronto fattivo nel merito delle questioni è una cosa che non solo si può, ma viene naturale fare.

Questo clima ha permesso, almeno nella IX Commissione Agricoltura, di approvare gran parte delle proposte, dei pareri, degli emendamenti nei vari provvedimenti, se non all'unanimità quasi sempre a larga maggioranza.

E poi i numeri più ridotti hanno, almeno a me, permesso di instaurare relazioni umane più autentiche e dirette, ed anche questo ha reso questa esperienza più utile nel merito, e sicuramente più ricca sul piano umano.



PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIO

12

Disegno di Legge n. 1382 - TARICCO ed altri: "Norme in materia di elezioni amministrative nei Comuni al di sotto dei tremila abitanti" (presentato il 2 Luglio 2019) Misura approvata al Senato della Repubblica ed assorbita dal Disegno di Legge n. 1196 "Modifiche al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 Maggio 1960, n. 570, e alla Legge 25 Marzo 1993, n. 81, concernenti il computo dei votanti per la validità delle elezioni comunali e il numero delle sottoscrizioni per la presentazione dei candidati alle medesime elezioni" - *Approvato*

Disegno di Legge n. 918 - TARICCO ed altri: "Norme in materia di ricerca, raccolta, coltivazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (presentato il 6 Novembre 2018) - in corso di esame in Commissione

Disegno di Legge n. 169 - TARICCO ed altri: "Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane" (presentato il 28 Marzo 2018) - in corso di esame in Commissione

Disegno di Legge n. 601 - TARICCO ed altri: "Norme in materia di reati agroalimentari" (presentato il 6 Luglio 2018) - Assegnato in II Commissione Giustizia

Disegno di Legge n. 843 - TARICCO ed altri: "Misure per il contenimento del consumo del suolo e il riuso del suolo edificato e deleghe per la disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate e per la definizione di incentivi di natura fiscale" (presentato il 4 Ottobre 2018) - in corso di esame in Commissione

Disegno di Legge n. 974 - TARICCO ed altri: "Istituzione della Giornata dell'attesa resiliente" (presentato il 4 Dicembre 2018) - Assegnato in I Commissione Affari Costituzionali

Disegno di Legge n. 1858 - TARICCO ed altri: "Disposizioni in materia di elicicoltura" (presentato il 18 Giugno 2020) - in corso di esame in Commissione Disegno di Legge n. 2162 - TARICCO ed altri: "Istituzione della Giornata nazionale della vita nascente" (presentato il 30 Marzo 2021) - Assegnato in I Commissione Affari Costituzionali

Disegno di Legge n. 2319 - TARICCO ed altri: "Disposizioni in materia di filiera agroindustriale della canapa" (presentato il 12 Luglio 2021) - in corso di esame in Commissione

Disegno di Legge n. 2355 - TARICCO ed altri: "Delega al Governo per la revisione delle norme in materia di gestione del rischio in agricoltura" (presentato il 4 Agosto 2021) - Assegnato in Commissione

Disegno di Legge n. 2403 - TARICCO ed altri: "Disposizioni in materia di elettorato passivo" (presentato il 30 Settembre 2021) - Assegnato in Commissione

Disegno di Legge n. 2575 - TARICCO ed altri: "Disposizioni in materia di salute mentale" (presentato il 5 Aprile 2022)

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME COFIRMATARIO

DdL n. 2476 - MISIANI ed altri:

"Ordinamento della giurisdizione tributaria" (presentata il 10 Dicembre 2021) – Assorbito dal Disegno di Legge n. 2636 "Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari" approvato definitivamente il 9/08/2022

Disegno di Legge n. 1131 - FERRAZZI ed altri: "Misure per la rigenerazione urbana" (presentato il 11 Marzo 2019)

Disegno di Legge n. 171 - IORI ed altri: "Istituzione della Fondazione del Museo Nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia (presentato il 28 Marzo 2018)

Disegno di Legge n. 172 - STEFANO ed altri: "Estensione delle disposizioni sull'enoturismo al settore produttivo dell'olio di oliva" (presentato il 28 Marzo 2018)

Disegno di Legge n. 174 - GINETTI ed altri: "Introduzione nel codice penale degli articoli 609 - terdecies, 609 - quaterdecies e 609 - quindecies, nonché disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati (presentato il 28 Marzo 2018) ed assorbito dal Disegno di Legge n 1200 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere" approvato

definitivamente il 17 Luglio 2019

Disegno di Legge n. 220 - GARAVINI ed altri: "Modifiche al decreto-legge
24 Giugno 1994 n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 Agosto 1994
n. 483, e alla legge 24 Gennaio 1979 n.
18, in materia di esercizio del diritto di
voto alle elezioni del Parlamento europeo
da parte dei cittadini italiani residenti in
altri Stati membri dell'Unione europea
(presentato il 5 Aprile 2018)

Disegno di Legge n. 257 - MARCUCCI ed altri: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 Ottobre 2005 (presentato l'11 Aprile 2018) approvato definitivamente il 23 Settembre 2020 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 Ottobre 2005 approvato definitivamente il 23 Settembre 2020

Disegno di Legge n. 273 - GARAVINI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emigrazione e la mobilità degli italiani nel Mondo" (presentato il 13 Aprile 2018)

Disegno di Legge n. 274 - GARAVINI ed altri: "Disposizioni per il sostegno dello sport italiano nel Mondo e la promozione della pratica sportiva tra gli italiani all'estero" (presentato il 13 Aprile 2018)

Disegno di Legge n. 285 - MALPEZZI ed altri: "Disposizioni in materia di contrasto alla povertà educativa e di reclutamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria" (presentato il 19 Aprile 2018)

Disegno di Legge n. 312 - BINI ed altri: "Modifica all'articolo 3 della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione" (presentato il 4 Maggio 2018)

Disegno di Legge n. 361 - GARAVINI ed altri: "Norme per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee" (presentato il 14 Maggio 2018)

Disegno di Legge n. 364 - LANNUTTI ed altri: "Disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni che comportano vincolo di obbedienza come richiesto da logge massoniche o ad associazioni fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza" (presentato il 24 Aprile 2018)

Disegno di Legge n. 424 - GARAVINI ed altri: "Estensione della riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) a tutti i cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)" (presentato il 25 Maggio 2018)

Disegno di Legge n. 472 - NANNICINI ed altri: "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi" (presentato il 4 Giugno 2018) assorbito dal Disegno di Legge n. 1892 - DELRIO ed altri: ""Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale" ed approvato definitivamente il 30 Marzo 2021

Disegno di Legge n. 473 - NANNICINI ed altri:" Misure per il potenziamento e l'estensione del reddito di inclusione e per favorire l'occupabilità dei suoi beneficiari" (presentato il 4 Giugno 2018)

Disegno di Legge n. 492 - GARAVINI ed altri: "Modifiche alla Legge 5 Febbraio 1992 n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti" (presentato il 8 Giugno 2018)

Disegno di Legge n. 531 - PARENTE ed altri: "Modifica all'articolo 13 della Legge 30 Marzo 1971, n. 118, concernente l'assegno mensile in favore degli invalidi civili" (presentato il 27 Giugno 2018)

Disegno di Legge n. 634 - BOLDRINI ed altri: "Modifiche al Codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto dell'istigazione all'odio e alla discriminazione (hate speech)" (presentato il 11 Luglio 2018)

Disegno di Legge n. 696 - PATRIARCA ed altri: "Disposizioni in materia di prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico" (presentato il 19 Luglio 2018)

Disegno di Legge n. 699 - NANNICINI ed altri: "Norme in materia di estensione delle tutele al lavoro tramite piattaforme digitali" (presentato il 20 Luglio 2018)

Disegno di Legge n. 704 - BINI ed altri: "Misure per favorire l'utilizzo di dispositivi di allarme finalizzati a prevenire l'abbandono di bambini a bordo dei veicoli" (presentato il 24 Luglio 2018) assorbito dal Disegno di Legge n. 766 "Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi" approvato definitivamente il 25 Settembre 2018

Disegno di Legge n. 790 - PINOTTI ed altri: "Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come Ponte Morandi, avvenuto il 14 Agosto 2018 (presentato il 13 Settembre 2018)

Disegno di Legge n. 847 - GARAVINI ed altri: "Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi per maternità o adozione" (presentato il 9 Ottobre 2018)

Disegno di Legge n. 973 - NANNICINI ed altri: "Modifiche alla Legge 11 Febbraio 1980 n. 18, ed introduzione di un ulteriore assegno personale di cura per le persone con disabilità" (presentato il 3 Dicembre 2018) Disegno di Legge n. 975 - MIRABELLI ed altri: "Misure per il sostegno e il rilancio delle politiche abitative di edilizia residenziale pubblica e sociale" (presentato il 5 Dicembre 2018)

Disegno di Legge n. 991 - ROJC ed altri: "Disposizioni per la riabilitazione storica

degli appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra Mondiale" (presentato il 19 Dicembre 2018)

Disegno di Legge n. 1029 - MARCUCCI ed altri: "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti di migranti nel Mar Mediterraneo" (presentato il 29 Gennaio 2019)

Disegno di Legge n. 1039 - CUCCA ed altri: "Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita" (presentato il 31 Gennaio 2019)

Disegno di Legge n. 1183 - STEFANO ed altri: "Istituzione dell'insegnamento della storia e della cultura del vino e delle eccellenze gastronomiche italiane come materie di educazione civica e altre disposizioni per la promozione del settore enogastronomico" (presentato il 29 Marzo 2019) Disegno di Legge n. 1301 - RAMPI ed altri: "Proroga della convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa titolare dell'emittente Radio Radicale" (presentato il 23 Maggio 2019)

Disegno di Legge n. 1303 - PARRINI ed altri: "Norme sulla democrazia nei partiti e sulla selezione democratica e trasparente delle candidature per le cariche elettive" (presentato il 23 Maggio 2019)

Disegno di Legge n. 1423 - PARENTE ed altri: "Norme in materia di parità retributiva tra donne e uomini e di sostegno alle madri lavoratrici" (presentato il 18 Luglio 2019)

Disegno di Legge n. 1447 - FERRAZZI ed altri: "Modifica dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 in materia di cessazione della qualifica di rifiuto a sostegno dell'economia circolare" (presentato il 31 Luglio 2019)

Disegno di Legge n. 1472 - BELLANOVA ed altri: "Interventi per la promozione della cultura del saper fare artigiano e il sostegno al trasferimento generazionale delle imprese artigiane" (presentato il 7 Agosto 2019)

Disegno di Legge n. 1554 - LAUS ed altri: "Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, concernenti la tassa di soggiorno e le relative sanzioni" (presentato il 16 Ottobre 2019)

Disegno di Legge n. 1709 - D'ALFONSO ed altri: "Modifiche agli articoli 134 e 141-bis del codice di procedura penale in materia di riproduzione audiovisiva degli atti del processo penale e delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari" (presentato il 10 Febbraio 2020)

Disegno di Legge n. 1718 - FEDELI ed altri: "Istituzione del Fondo per il sostegno dei luoghi autogestiti dalle associazioni di donne" (presentato il 13 Febbraio 2020)

Disegno di Legge n. 1785 - PINOTTI ed altri: "Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo" (presentato il 28 Aprile 2020) Disegno di Legge n. 1793 - ROSSOMANDO ed altri: "Riconoscimento giuridico dell'Istituto Nazionale "Ferruccio Parri" e della rete degli Istituti associati nonché riconoscimento giuridico della rete dei "Paesaggi della memoria" e disposizioni per la tutela e valorizzazione del patrimonio di documenti, memorie, materiali audiovisivi, biblioteche, paesaggi e luoghi della resistenza, dell'antifascismo, della Seconda guerra mondiale, della deportazione" (presentato il 5 Maggio 2020)

Disegno di Legge n 1797 - PITTELLA ed altri: "Estensione della tutela infortunistica Inail ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti della continuità assistenziale nei casi accertati di infezione da Covid-19 in occasione di lavoro" (presentato il 6 Maggio 2020)

Disegno di Legge n. 1798 - COLLINA ed altri: "Istituzione della Giornata nazionale dei professionisti e degli operatori sanitari, sociosanitari e socioassistenziali" (presentato il 7 Maggio 2020) ed assorbito dal Disegno di Legge n. 1795 "Istituzione della Giornata dei camici bianchi" approvato definitivamente il 4 Novembre 2020 Disegno di Legge n. 1860 - D'ARIENZO ed altri: "Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di costruzione di interventi di trasformazione e conservazione edilizia" (presentato il 23 Giugno 2020)

Disegno di Legge n. 1866 - D'ALFONSO ed altri: "Misure per l'individuazione degli itinerari stradali abilitati al trasporto in condizioni di eccezionalità" (presentato il 1 Luglio 2020)

Disegno di Legge n. 1891 - BITI ed altri:
"Disposizioni per la valorizzazione
e il rafforzamento del sistema di
prevenzione, programmazione e controllo
nella sanità pubblica veterinaria, con
particolare riferimento alla sicurezza
alimentare" (presentato il 22 Luglio
2020)

Disegno di Legge n. 1932 - D'ALFONSO ed altri: "Disposizioni per la riforma della decisione pubblica e la razionalizzazione del procedimento amministrativo" (presentato l'8 Settembre 2020)

Disegno di Legge n. 2011 - FEDELI ed altri: "Disposizioni in materia di servizio pubblico radiotelevisivo" (presentato il 6 Novembre 2020) Disegno di Legge n. 2025 - D'ARIENZO ed altri: "Modifiche all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 Aprile 2016 n. 50, in materia di motivi di esclusione degli operatori economici dalla partecipazione alle procedure d'appalto" (presentato il 20 Novembre 2020)

Disegno di Legge n. 2039 - VERDUCCI ed altri: "Statuto sociale dei lavori nel settore creativo, dello spettacolo e delle arti performative" (presentato il 9 Dicembre 2020)

Disegno di Legge n. 2107 - D'ARIENZO ed altri: "Misure per la riduzione del disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati" (presentato il 25 Febbraio 2021)

Disegno di Legge n. 2118 - STEFANO ed altri: "Ordinamento della professione di enologo e della professione di enotecnico" (presentato il 4 Marzo 2021)

Disegno di Legge n. 2125 - NANNICINI ed altri: "Interventi per l'equità di genere nel tempo dedicato al lavoro e alla cura dei figli, nonché delega al Governo per l'individuazione di misure di sostegno alla genitorialità per gli iscritti delle casse previdenziali professionali" (presentato il 9 Marzo 2021)

Disegno di Legge n. 2140 - PITTELLA ed altri: "Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica" (presentato il 16 Marzo 2021)

Disegno di Legge n. 2147 - VERDUCCI ed altri: "Norme per il riconoscimento e il sostegno delle imprese cinematografiche e audiovisive indipendenti" (presentato il 23 Marzo 2021)

Disegno di Legge n. 2150 - FERRAZZI ed altri: "Disposizioni in favore degli orfani delle vittime della pandemia da Covid-19" (presentato il 23 Marzo 2021)

Disegno di Legge n. 2165 - PITTELLA ed altri: "Misure per favorire l'insediamento di nuovi residenti nei Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e in materia di terzo mandato dei Sindaci" (presentato il 1 Aprile 2021)

Disegno di Legge n. 2173 - PITTELLA ed altri: "Modifiche all'articolo 14 della Legge 7 Marzo 1996, n. 108, finalizzate all'elargizione di un contributo a favore delle vittime di usura" (presentato l'8 Aprile 2021) Disegno di Legge n. 2236 - L'ABBATE ed altri: "Disposizioni in materia di transizione ecologica per il contrasto all'aumento dei gas serra fluorurati provenienti dalla refrigerazione commerciale" (presentato il 19 Maggio 2021)

Disegno di Legge n. 2276 - MALPEZZI ed altri: "Modifiche al Codice civile in materia di cognome" (presentato il 10 Giugno 2021)

Disegno di Legge n. 2527 - IORI ed altri: "Fondo per il sostegno e lo sviluppo della Comunità educante" (presentato il 15 Febbraio 2022)

Disegno di Legge n. 2316 - ASTORRE ed altri: "Delega al Governo per la disciplina, la regolamentazione e la promozione del lavoro agile nei piccoli Comuni" (presentato il 6 luglio 2021)

Disegno di Legge n. 2344 - COLLINA ed altri: "Misure per la promozione e il sostegno delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative" (presentato il 2 Agosto 2021) Disegno di Legge n. 2438 - VERDUCCI ed altri: "Disposizioni per la promozione e il sostegno delle produzioni, della diffusione, della fruizione e dell'accesso alla creatività, alla cultura, alle arti performative e allo spettacolo e riconoscimento di luoghi e di spazi della cultura, della creatività e delle arti performative" (presentato il 2 Novembre 2021)

Disegno di Legge n. 2442 - CIRINNA' ed altri: "Modifica all'articolo 19 della Legge 23 Dicembre 1978 n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora" (presentato il 9 Novembre 2021)

Disegno di Legge n. 2460 - ASTORRE ed altri: "Introduzione dell'articolo 633-bis del Codice penale, in materia di tutela dell'inviolabilità dell'abitazione destinata a domicilio privato da occupazione illegittima" (presentato il 23 Novembre 2021)

Disegno di Legge n. 2461 - PARRINI ed altri: "Modifiche agli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 31 Dicembre 2012 n. 235" (presentato il 24 Novembre 2021)

Disegno di Legge n. 2644 - PORTA ed altri: "Istituzione del difensore civico degli italiani residenti all'estero" (presentato il 14 Giugno 2022)

Disegno di Legge n. 2466 - VALENTE ed altri: "Modifica dell'articolo 609-bis
del codice penale in materia di violenza
sessuale" (presentato il 1° dicembre 2021)

Disegno di Legge n.2516 - VERDUCCI ed altri: "Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti della scuola secondaria" (presentato il 9 Febbraio 2022)

Disegno di Legge n. 2517 - VERDUCCI ed altri: "Modifiche all'articolo 64 del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 Agosto 2008 n. 133, e altre disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado" (presentato il 9 Febbraio 2022)

Disegno di Legge n. 2548 - BOLDRINI ed altri: "Disposizioni in materia di parità di trattamento delle persone che sono state affette da patologie oncologiche" (presentato il 28 Febbraio 2022) ed in corso di esame in Commissione Giustizia

Disegno di Legge n. 2576 - PORTA ed altri: "Norme per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana e delle migrazioni contemporanee" (presentato il 5 Aprile 2022)

Disegno di Legge n. 2623 - PINOTTI ed altri: "Istituzione della Giornata
dell'Unità nazionale e delle Forze
armate" (presentato il 24 Maggio 2022)

DISEGNI DI LEGGE DI CUI RELATORE

AS988-B: Cenni e altri "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico Approvato definitivamente in data 2/03/2022 - Legge

AS 2300 D'Alessandro e altri: "Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore

Approvato in TU alla Camera – In attesa di approvazione al Senato

AS2243 Cenni ed altri: "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina" Approvato in TU alla Camera – in attesa d

Approvato in TU alla Camera – in attesa di approvazione al Senato

AS988 Cenni ed altri – "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico" Approvato con modificazioni in data 2/03/2022

AS 1693 Vallardi ed altri: "Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta"

In corso di esame in Commissione

AS 1373 Cenni ed altri: "Disposizioni in materia di limitazioni alla vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari e di divieto delle aste a doppio ribasso per l'acquisto dei medesimi prodotti. Delega al Governo per la disciplina e il sostegno delle filiere etiche di produzione

Disegno di legge superato dal recepimento, con il decreto legislativo 198/2021, della direttiva sulle pratiche commerciali sleali

AS 1565 Caligiuri ed altri:

"Disposizioni in materia di riforma delle modalità di vendita dei prodotti agroalimentari. Delega al Governo per la regolamentazione e il sostegno delle filiere etiche di qualità

In corso di esame in Commissione

AS 1414 Vallardi ed altri: "Sviluppo di una piattaforma informativa multifunzionale blockchain e applicazione dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti agroalimentari

In corso di esame in Commissione

In corso di esame in Commissione

AS 695 Campari ed altri: "Norme generali per la protezione e la conservazione della fauna ittica nelle acque interne attraverso la determinazione di principi fondamentali riguardanti la gestione delle acque pubbliche del territorio nazionale ai fini della pesca e del turismo alieutico sportivo- ricreativo

MOZIONI PRIMO FIRMATARIO

Apicoltura, importazione comunitaria, miele S.1/00494

presentata in data 5/07/2022

La mozione S 1/00494, nelle premesse, analizzava l'importanza e le criticità della presenza delle api e degli altri insetti impollinatori nei nostri territori e del settore apistico nazionale ed europeo, ed alla luce di tali premesse

Impegna il Governo: 1) in sede di definizione e di attuazione della politica agricola comune - PAC - a promuovere una visione rispettosa ed orientata alla salvaguardia e alla protezione degli impollinatori, nonché alla promozione del loro ruolo vitale per l'agricoltura e l'ambiente; in particolare nel primo pilastro, a dare risalto alle misure favorevoli alle api e agli impollinatori previste dalla condizionalità: "buone condizioni agricole e ambientali" e "requisiti di gestione obbligatori"; a prevedere "pacchetti" di misure di sostegno agli impollinatori e buone pratiche per gli agricoltori che attivano innovativi e specifici interventi e colture di interesse per gli impollinatori stessi. Le misure dovrebbero includere anche la diversificazione delle colture, l'impegno reciproco tra apicoltori e agricoltori, anche prevedendo misure più attente e rispettose verso le api e i pronubi, e incentivi alla coltivazione di piante di interesse nettarifero o pollinifero e l'inserimento di infrastrutture ecologiche (siepi, stagni, aiuole, strisce di fiori, colture o prati permanenti ad alto valore ecologico, bosco) 2) in merito al secondo pilastro, a prevedere misure agroambientali e climatiche (European association of guarantee institutions AECM) incentrate sui sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, tecnologie di precisione, agricoltura biologica e lotta integrata, energie rinnovabili; azioni di informazione e formazione degli esperti dei servizi di consulenza agricola (FAS), sulle esigenze e sui pericoli in cui incorrono gli impollinatori, al fine di fornire la migliore consulenza possibile agli agricoltori per la tutela degli impollinatori e per la salvaguardia della biodiversità, anche prevedendo che queste azioni siano nel piano di azione nazionale (PAN) a supporto dei provvedimenti della futura PAC; incentivi agli investimenti in tecniche non dannose per api e impollinatori: tecniche dropleg, robot autonomi invece di erbicidi, big data, sensori di identificazione a radiofrequenza (RFID radio frequency identification), feromoni, immagini satellitari, agricoltura di precisione, eccetera; azioni per accrescere la conoscenza e per l'innovazione in agricoltura (agricultural knowledge and innovation systems AKIS) al fine di migliorare le pratiche e la cooperazione in agricoltura, tra coltivatori, allevatori

3) a coordinarsi con gli altri Paesi interessati per ottenere dalla Commissione europea, al fine di favorire le produzioni di qualità, di garantire il consumatore e di tutelare i produttori italiani ed europei dal rischio di pesanti fenomeni di concorrenza sleale dovuti alla commercializzazione di prodotti apistici di dubbia origine e qualità e per un'efficace azione di contrasto contro le produzioni non conformi: un nuovo piano di controllo coordinato fra gli Stati membri, almeno per le importazioni di lotti superiori alle 20 tonnellate di miele provenienti da Paesi terzi, per garantire la piena conformità del miele e degli altri prodotti apistici importati con le norme di alta qualità dell'Unione europea, contrastando così sia produttori dei Paesi terzi che utilizzano metodi scorretti, sia le aziende di confezionamento e distribuzione che mescolano consapevolmente il miele adulterato di importazione con miele prodotto da Paesi membri dell'Unione europea, anche attraverso un monitoraggio dei flussi rilevati da Eurostat con una verifica puntuale dei principali partner commerciali di miele proveniente dalla Cina e dalle altre aree di grande importazione, della qualità e della natura degli scambi da questi Paesi verso l'Italia; il riconoscimento, il sostegno, lo sviluppo e la certificazione di metodi di analisi di laboratorio efficaci (analisi melissopalinologiche, microscopiche e polliniche, ma anche tecniche quali la risonanza magnetica nucleare (RMN) e la cromatografia in fase liquida ad alta prestazione, HPLC) per rilevare ogni

marcatore specifico delle api, al fine di individuare casi di adulterazione del miele, anche prevedendo risorse per la formazione di operatori specializzati dedicati e lo sviluppo di una banca dati ufficiale per il miele, classificando il miele di origini diverse mediante un metodo di analisi comune; il sostegno alla ricerca per sviluppare e soprattutto validare nuove tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele che siano economicamente convenienti per tutti gli operatori, anche attivando o individuando un laboratorio europeo di referenziazione per il miele, con l'obiettivo di verificare l'autenticità del miele e di assistere le autorità di controllo degli Stati membri nell'individuazione delle frodi;

4) a promuovere iniziative volte a modificare la "direttiva miele" al fine di: evidenziare in etichetta tutti i Paesi di origine per le miscele di mieli, nonché le percentuali di mieli diversi all'interno della miscela, per permettere chiarezza e valorizzazione della produzione europea che rispetta severe condizioni di produzione e al fine di una armonizzazione del funzionamento del mercato interno, con particolare riferimento anche alla comprensione dei consumatori (ad esempio la Repubblica popolare cinese o Cina e non semplicemente RPC); fornire definizioni chiare e illustrare le principali caratteristiche del prodotto e in ogni caso inserire l'obbligo di indicare il Paese di origine, per il miele e per i prodotti dell'apicoltura, come miele monoflorale e millefiori, propoli, pappa reale, cera d'api, polline in grani, pane d'api e veleno d'api, come peraltro già richiesto in testi già approvati dallo stesso Parlamento europeo; esaminare attentamente, conformemente al disposto del regolamento (UE) 2016/1036, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, l'importazione massiccia di miele cinese e, in particolare, a controllare le operazioni delle aziende che esportano miele di origine cinese e a valutarne la qualità, il volume e i prezzi di vendita sul mercato del miele dell'Unione; la possibilità, anche nel caso del miele e degli altri prodotti apistici, analogamente ad alcuni prodotti a base di carne o lattiero-caseari, per gli Stati membri di richiedere l'indicazione obbligatoria dell'origine del miele; un programma di informazione e promozione "multipaese" sul miele europeo rivolto al mercato interno, che metta in risalto gli standard di produzione europei e italiani, anche con una specifica dotazione nel quadro del programma di lavoro annuale di promozione della Commissione; l'istituzione di un osservatorio europeo del mercato del miele, per rendere il mercato del miele nell'Unione europea più trasparente, attraverso il monitoraggio economico del settore (prezzi, produzione, stock, importazioni ed esportazioni intra ed extra comunitarie, monitoraggio del prezzo lungo tutta la filiera), con informazioni pertinenti, regolari e affidabili e con la partecipazione dei diversi operatori della catena di commercializzazione; di orientare maggiormente su qualità ed origine del prodotto, i piani nazionali di campionatura obbligatoria del miele, incrementando la capacità e il ventaglio dei controlli e delle analisi condotte dagli Stati membri, indirizzandoli in misura maggiore all'individuazione e al contrasto di frodi e adulterazione; l'attivazione di campagne di informazione e promozione sulle proprietà nutritive e sui benefici per la salute derivanti dal consumo di miele, anche attivando l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) a formulare indicazioni sulle qualità e sulla salubrità del miele, con particolare attenzione al contenuto di microelementi ed enzimi:

5) per sostenere le particolari criticità della stagione, a prevedere: non solo in riferimento all'emergenza da COVID-19, ma soprattutto alla crisi che ha colpito il settore apistico già a partire dagli anni 2018 e 2019, un piano di interventi puntuali (microcredito, abbattimento delle commissioni di garanzia, contributi in conto interessi, o accesso a finanziamenti agevolati con garanzie pubbliche, congelamento o dilazione dei pagamenti dei contributi agricoli e di tutti i tributi riguardanti l'apicoltura) soprattutto per le aziende che dall'apicoltura traggono una importante quota del loro sostentamento economico, con riferimento alla riduzione di reddito degli ultimi anni in rapporto ai precedenti, e alla riduzione delle rese produttive in rapporto alle medie rilevate negli anni dall'Osservatorio nazionale miele e da ISMEA; forme di sostegno volte a favorire il progressivo adattamento delle tecniche di allevamento delle api ai cambiamenti climatici, in un'ottica di concreto sostegno e valorizzazione del comparto apistico in chiave ecosostenibile: incentivi alla creazione di polizze assicurative o fondi mutualistici con contributo pubblico nazionale ed europeo anche per indennizzo dei danni da mancata produzione per il settore; il massimo impegno nel raggiungimento delle finalità della legge 24 dicembre 2004, n. 313, per la disciplina dell'apicoltura, anche attraverso un aggiornamento del documento programmatico di cui all'articolo 5, anche con attenzione alla tutela e alla salvaguardia dell'ape autoctona

italiana (sottospecie ligustica e sicula o siciliana) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine; ad attivare forme di verifica e controllo sulla cera d'api importata dalla Cina, alla luce del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulle specie esotiche invasive, e dei regolamenti sulla salute degli animali e delle piante, regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, rispettivamente, per i rischi di potenziale contaminazione, con possibili conseguenze sulla salute delle api; un approfondimento scientifico e una conseguente forte presa di posizione, ispirati al principio di precauzione, in vista della revisione delle autorizzazioni per l'uso in agricoltura e in ambiente aperto, di prodotti a base di principi attivi potenzialmente pericolosi per le api (flupyradifurone, sulfoxaflor, glifosato, eccetera); il miglioramento, il potenziamento e la strutturazione dei controlli in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api; l'istituzione di una task force operativa interministeriale a tutela del patrimonio apistico nazionale contro predatori o nemici di origine aliena; 6) per il sostegno al mercato del miele nazionale, a prevedere: il rafforzamento all'interno della filiera delle procedure di tracciabilità per permettere di avere un'identificazione chiara e immediata dell'origine anche del prodotto sfuso contenuto nei fusti di miele o di altri contenitori, utilizzato nell'intera filiera; in ogni caso, il rafforzamento nazionale puntuale e organico del controllo sui mieli importati; l'avvio di campagne promozionali ma soprattutto comunicativo-informative su caratteristiche e distiguibilità del miele italiano;

7) per adeguare e semplificare la normativa per l'apicoltura, a prevedere: l'adeguamento del regime fiscale della pappa reale italiana addivenendo a un chiarimento normativo per la pappa reale, che pur essendo a tutti gli effetti un prodotto agricolo, come da legge n. 313 del 2004 che disciplina l'apicoltura, non viene poi però trattata come tale a fini fiscali, non essendo, infatti, compresa nella prima parte della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dell'IVA), nella quale sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione, effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l'IVA le cosiddette aliquote ridotte o a compensazione forfettaria, che ne preveda l'inserimento; sburocratizzazione delle procedure per la vendita e la cessione al dettaglio di prodotti agricoli presso sede aziendale come già avviene per i produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti. L'attività dell'apicoltore è, infatti, ai fini sanitari (regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004), attività primaria, compreso il confezionamento del prodotto, e quindi dovrebbero essere estese anche all'apicoltore tutte le semplificazioni anche con riferimento ai locali per la smielatura, la lavorazione e fino alla commercializzazione, e, almeno per le piccole produzioni, la possibilità di esercitare tale attività in locali di uso temporaneo senza che sia necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali stessi; l'inserimento tra le attività agricole connesse oltre al miele anche la lavorazione e il confezionamento di tutti gli altri prodotti dell'alveare anche chiarendone l'interpretazione, all'articolo 32, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, ricomprendendo, oltre alla lavorazione e al confezionamento del miele anche quelli degli altri prodotti dell'apicoltura, come elencati nella legge n. 313 del 2004 (disciplina dell'apicoltura) all'articolo 2, comma 2, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele; abolizione del registro carico e scarico degli animali allevati per gli allevatori apistici, che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile, dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, essendo questo dato già presente nella banca dati apistica nazionale e quindi nella piena disponibilità della pubblica amministrazione; definire i necessari chiarimenti interpretativi sul sistema sanzionatorio previsto dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, per la parte relativa all'anagrafe apistica nazionale, come definito dalla legge medesima con il comma 2 dell'articolo 34 (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici) in merito alle comunicazioni di detenzione degli alveari, anche in riferimento alla proporzionalità delle sanzioni; estendere agli apicoltori produttori di idromele le agevolazioni previste dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ai cosiddetti "piccoli produttori di vino", cioè i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno con riferimento agli obblighi burocratici puramente formali legati alla gestione delle accise (deposito fiscale, comunicazioni all'Agenzia delle dogane) e relative sanzioni penali e amministrative; 8) a promuovere, al fine di consentire una corretta diagnosi del fenomeno della

8) a promuovere, al fine di consentire una corretta diagnosi del fenomeno della mortalità delle api: un'indagine epidemiologica sulla presenza di malattie infettive parassitarie delle api, effettuata anche in collaborazione con i veterinari aziendali libero professionali e in collaborazione con i veterinari pubblici dipendenti e con la rete del sistema sanitario nazione, servizio profilassi; un'indagine, anche in collaborazione con gli istituti zooprofilattici regionali, relativa all'impatto sugli impollinatori dell'uso di prodotti chimici in agricoltura.

Approvata/conclusa

Controllo sanitario, politica sanitaria, tabagismo S.1/00062

presentata in data 4/12/2018

La mozione S 1/00062, nelle premesse, affrontava le problematiche sollevate dal percorso avviato nel luglio 2018 da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità che aveva presentato il report «Time to deliver», contenente una serie di raccomandazioni agli Stati membri per ridurre l'impatto negativo di alimenti ricchi di grassi saturi, sale e zuccheri e migliorare la regolamentazione degli stessi, contenente raccomandazioni condivisibili per eliminare gli acidi grassi generati industrialmente dall'approvvigionamento alimentare, per arrestare il sovrappeso e l'obesità infantile entro il 2025, ridurre il consumo di prodotti nocivi per la salute e promuovere stili di vita sani e forniscano un flusso di entrate per il finanziamento dello sviluppo, e ridurre le malattie non trasmissibili per la salute e contribuire a promuovere diete sane per tutti, anche per contrastare il diabete, il cancro e le malattie cardiovascolari e l'obiettivo di ridurre di almeno un terzo entro il 2030 i morti per le malattie non trasmissibili anche riducendo nella dieta l'apporto di grassi saturi, sale, zuccheri e alcol. Pur essendo le finalità ovviamente condivisibili, la strada inizialmente scelta non appariva, tuttavia, adeguata alle finalità stesse ed era sicuramente avversa ai modelli alimentari della nostra tradizione mediterranea, con il rischio di escludere dalle diete alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole, «per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neanche la ricetta». Alla luce di tali premesse

impegna il Governo: ad attivarsi con una decisa e concertata azione diplomatica in ambito europeo, per respingere o significativamente cambiare la risoluzione di cui in premessa, al fine di evitare le scorrette, inutili e dannose conseguenze che l'approvazione di un tale documento riverserebbe sulla salute, sulla qualità dell'alimentazione, sulla ricchezza delle tradizioni ed anche sul settore agroalimentare italiano, in particolare per le prospettive del nostro export; ad assumere le iniziative di competenza, in tutte le sedi opportune, per la tutela e la valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane, al fine di evitare che ad esse vengano applicate sovrattasse o etichette che ne scoraggino il consumo presso il più vasto pubblico.

Ritirata unitamente alle altre mozioni ed approvato un ODG condiviso

co-firmatario 45

S.1/00502 Ferrazzi ed altri – presentata in data 5/07/2022 – gas naturale, diversificazione energetica, prezzo dell'energia

In corso

S.1/00478 Verducci ed altri – presentata in data 20/04/2022 – industria calzaturiera In corso

S.1/00464 Alfieri ed altri – presentata in data 1/03/2022 – partecipazione politica, sanzione internazionale, regione rurale In corso

S.1/00458 Fedeli ed altri – presentata in data 17/02/2022 – mutilazione sessuale, delitto contro la persona, diritti della donna

In corso

S.1/00456 Vallardi ed altri – presentata in data 15/02/2022 – studio d'impatto, sviluppo sostenibile, prodotto agricolo Approvato - Concluso

S.1/00438 Alfieri ed altri – presentata in data 18/11/2021 – diritti umani, risoluzione, gruppo religioso *In corso* S.1/00422 Malpezzi ed altri – presentata in data 12/10/2021 – partito politico, nazionalsocialismo, confisca di beni Ritirata unitamente alle altre mozioni ed

Ritirata unitamente alle altre mozioni ed approvato un ODG condiviso

S.1/00419 Collina ed altri – presentata in data 6/10/2021 – industria automobilistica, industria delle macchine utensili, industria elettrotecnica

In corso

S.1/00410 Collina ed altri – presentata in data 3/08/2021 – Componente elettronico, approvvigionamento, impresa estera *In corso*

S.1/00407 Margiotta ed altri – presentata in data 22/07/2021 – lotta contro l'inquinamento, vita aziendale, protezione dell'ambiente

In corso

S.1/00397 Collina ed altri – presentata in data 24/06/2021

In corso

S.1/00381 Licheri ed altri – presentata in data 9/06/2021

Approvata - Conclusa

S.1/00329 Verducci ed altri – presentata in data 24/03/2021

Ritirata unitamente alle altre mozioni ed approvato un ODG condiviso

S.1/00288 Boldrini ed altri – presentata in data 27/10/2020

Ritirata unitamente alle altre mozioni ed approvato un ODG condiviso

S.1/00310 Cirinnà ed altri – presentata in data 12/01/2021

In corso

S.1/00306 Marcucci ed altri – presentata in data 14/12/2020

Approvata – Conclusa

S.1/00305 Marcucci ed altri – presentata in data 14/12/2020

In corso

S.1/00277 Marcucci ed altri – presentata in data 28/07/2020

In corso

S.1/00136 Segre ed altri – presentata in data 5/06/2019 – Razzismo, discriminazione razziale, xenofobia

Approvata - Conclusa

S.1/00153 Marcucci ed altri – presentata in data 30/07/2019 – trasporto ferroviario, trasporto ad alta velocità, trasporto pubblico

Approvata – conclusa

S.1/00155 Marcucci ed altri – presentata in data 30/07/2019 – partito politico, elezioni europee, elezioni politiche

In corso

S.1/00151 Alfieri ed altri — presentata in data 30/07/2019 — malattia, statistica della sanità, politica sanitaria

In corso

S.1/00148 Sbrollini ed altri – presentata in data 18/07/2019 – lavoro femminile, partecipazione delle donne, settore agricolo

In corso

S.1/00142 Iori ed altri – presentata in data 27/06/2019 – violenza sessuale, vittima, protezione dell'infanzia

In corso

S.1/00110 Marcucci ed altri – presentata in data 3/04/2019 – protezione del consumatore, seduta parlamentare, bilancio di società

Respinta - Conclusa

S.1/00085 Ferrazzi ed altri – presentata in data 5/03/2019 – cambiamento climatico, energia rinnovabile, inquinamento stratosferico

Respinta – conclusa

S.1/00123 Ferrazzi ed altri – presentata in data 14/05/2019 – cambiamento climatico, popolazione mondiale, migrazione

Ritirata – Conclusa

S.1/00118 Marcucci ed altri – presentata in data 29/04/2019 – soppressione di posti di lavoro, conseguenza economica, finanziamento pubblico

In corso

S.1/00106 Boldrini ed altri – presentata in data 2/04/2019 – malattia, disabile, sostegno di famiglia

Ritirata unitamente alle altre mozioni ed approvato un ODG condiviso

S.1/00108 Malpezzi ed altri – presentata in data 2/04/2019 – Istruzione, insegnante, età scolare

In corso

S.1/00084 Marcucci ed altri – presentata in data 5/03/2019 – Trasporto ad alta velocità, trasporto pubblico, finanziamento comunitario. Sfiducia Pd al Ministro delle infrastrutture e trasporti – Danilo Toninelli Respinta – Conclusa

S.1/00099 Ferrazzi ed altri – presentata in data 20/03/2019 – partito politico, movimento d'opinione, associazione

S.1/00094 Cirinnà ed altri – presentata in data 07/03/2019 – discriminazione basata sulle tendenze sessuali, matrimonio, famiglia

In corso

In corso

S.1/00065 Laus ed altri – presentata in data 15/01/2019 – trasporto ad alta velocità, trasporto pubblico, impianto portuale Respinta – Conclusa

S.1/00092 Sbrollini ed altri – presentata in data 6/03/2019 – consumo alimentare, acqua potabile, protezione del consumatore

In corso

In corso

S.1/00024 Giacobbe ed altri – presentata in data 19/07/2018 – revisione della legge, politica di sostegno, promozione culturale Respinta – conclusa

S.1/00082 Sbrollini ed altri – presentata in data 26/02/2019 – lotta contro la criminalità, assetto territoriale, inchiesta giudiziaria S.1/00071 Marcucci ed altri – presentata in data 5/02/2019 – Elezioni nazionali, bilancia deficitaria, sicurezza pubblica *In corso*

S.1/00068 Astorre ed altri – presentata in data 30/01/2019 – Immatricolazione del veicolo, industria automobilistica, automobile

In corso

S.1/00046 Alfieri ed altri – presentata in data 17/10/2018 – aiuto allo sviluppo, sviluppo sostenibile, banca africana di sviluppo

In corso

S.1/00041 Marcucci ed altri – presentata in data 2/10/2018 – assetto territoriale, piano di finanziamento, metropoli

Respinta - conclusa

S.1/00029 Fedeli ed altri – presentata in data 24/07/2018 – eguaglianza uomo – donna, diritti della donna, partecipazione delle donne

In corso

S.1/00026 Ferrazzi ed altri – presentata in data 19/07/2018 – manifestazione culturale, terrorismo, applicazione del diritto comunitario

In corso

S.1/00017 Nannicini ed altri – presentata in data 12/06/2018 – politica sociale, povertà, integrazione sociale

In corso

S.1/00010 Malpezzi ed altri- presentata in data 29/05/2018 – povertà, istruzione, assunzione

In corso

INTERPELLANZE CO-FIRMATARIO

S.2/00104 Astorre ed altri – presentata il 12/07/2022 – incendi, materiali cancerogeni

In corso

S.2/00087 Misiani ed altri - presentata in data 13/07/2021 - fallimento, ente pubblico, turismo

In corso

S.2/00033 Bellanova ed altri - presentata in data 4/04/2012 - infortunio sul lavoro In corso

S.2/00028 Ferrazzi ed altri - presentata in data 19/03/2019 - partito politico, movimento d'opinione, associazione In corso

S.2 Misiani ed altri - presentata in data 19/03/2019 – economia pubblica, zona euro, istituzione dell'Unione europea In corso

S.2/00025 Stefano ed altri - presentata in data 26/02/2019 - progetto d'investimento, aviazione civile, spazio aereo

In corso

S.2/00022 Stefano ed altri - presentata in data 19/02/2019 - formazione professionale, produzione nazionale, allevamento

In corso

S.2/00021 Ferrazzi ed altri – presentata in data 5/02/2019 - gestione d'impresa, riconversione produttiva, procedura CE d'infrazione

In corso

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

S.7/00078 Taricco e altri del 25/05/2021

Approvata il 15/06/2021 con cui si impegnava il Governo in sede di definizione e di attuazione della PAC:

- a promuove una visione rispettosa ed orientata alla salvaguardia e protezione degli impollinatori e alla promozione del loro ruolo vitale per l'agricoltura e l'ambiente;
- in particolare nel I pilastro, dare risalto alle misure favorevoli alle api e agli impollinatori previste dalla condizionalità: "Buone condizioni agricole e ambientali" (GAEC) e i "Requisiti di gestione obbligatori" (SMR), assicurando la loro corretta applicazione;
- prevedendo "pacchetti" di misure di sostegno agli impollinatori e alle buone pratiche, per gli agricoltori che attivano innovativi e specifici interventi e colture di interesse per gli impollinatori. Le misure dovrebbero includere anche la diversificazione delle colture, l'impegno reciproco tra apicoltori e agricoltori, anche prevedendo misure più attente e rispettose verso le api e i pronubi, e incentivi alla coltivazione di piante di interesse nettarifero e/o pollinifero e l'inserimento di infrastrutture ecologiche (siepi, stagni, aiuole, strisce di fiori, colture e/o prati permanenti ad alto valore ecologico, bosco);
- in merito al II pilastro prevedere:
- misure agroambientali e climatiche (AECM) incentrate sui sistemi di produzione rispettosi dell'ambiente, tecnologie di precisione, agricoltura biologica e lotta integrata, energie rinnovabili;
- azioni di informazione e formazione degli esperti dei Servizi di consulenza agricola (FAS), sulle esigenze e sui pericoli in cui incorrono gli impollinatori, al fine di poter fornire la migliore consulenza possibile agli agricoltori per la tutela degli impollinatori e per la salvaguardia della biodiversità anche prevedendo che queste azioni siano nel PAN a supporto dei provvedimenti della futura PAC;
- incentivi agli investimenti in tecniche non dannose per api e impollinatori (tecniche dropleg, robot autonomi invece di erbicidi, big data, sensori RFID, feromoni, immagini satellitari, agricoltura di precisione, ecc);
- azioni per accrescere la conoscenza e per l'innovazione in agricoltura (AKIS) al fine di migliorare le pratiche e la cooperazione in agricoltura, tra coltivatori/allevatori e apicoltori.
- a coordinarsi con gli altri paesi interessati per ottenere dalla Commissione UE, al fine di favorire le produzioni di qualità, garantire il consumatore e tutelare i produttori italiani ed europei dal rischio di pesanti fenomeni di concorrenza sleale dovuti alla commercializzazione di prodotti apistici di dubbia origine e qualità, e per una efficace azione di contrasto contro le produzioni non conformi
- un nuovo piano di controllo coordinato fra gli Stati membri, almeno per le importazioni di lotti superiori alle 20 tonnellate di miele provenienti da Paesi terzi, per garantire la piena conformità del miele e degli altri prodotti apistici importati con le norme di alta qualità dell'UE, contrastando così sia produttori dei paesi terzi che utilizzano metodi scorretti, sia le aziende di confezionamento e distribuzione che mescolano consapevolmente il miele adulterato di importazione con miele dell'UE, anche attraverso un monitoraggio dei flussi rilevati da Eurostat con una verifica puntuale dei principali partner commerciali di miele proveniente dalla Cina e dalle altre aree di grande importazione,

- della qualità e della natura degli scambi da questi paesi verso l'Italia; - il riconoscimento, il sostegno, lo sviluppo e la certificazione di metodi di analisi di laboratorio efficaci (analisi melissopalinologiche, microscopiche e polliniche, ma anche tecniche quali la risonanza magnetica nucleare (RMN) e la cromatografia in fase liquida ad alta prestazione (HPLC)) per rilevare ogni marcatore specifico delle api, al fine di individuare casi di adulterazione del miele, anche prevedendo risorse per la formazione di operatori specializzati dedicati, e lo sviluppo di una banca dati ufficiale per il miele, classificando il miele di origini diverse mediante un metodo di analisi comune;
- il sostegno alla ricerca per sviluppare e soprattutto validare nuove tecniche di individuazione dell'adulterazione del miele che siano economicamente convenienti per tutti gli operatori, anche attivando o individuando un laboratorio europeo di referenziazione per il miele, con l'obiettivo di verificare l'autenticità del miele e di assistere le autorità di controllo degli Stati membri nell'individuazione delle frodi;
- la modifica della cosiddetta "direttiva miele" al fine di: o evidenziare in etichetta tutti i paesi di origine per le miscele di mieli, nonché le percentuali di mieli diversi all'interno della miscela, per permettere distintività e valorizzazione della produzione europea che rispetta severe condizioni di produzione e finalizzato ad una armonizzazione del funzionamento del mercato interno (con particolare riferimento anche alla comprensione dei consumatori (ad es. Repubblica popolare cinese o Cina e non semplicemente RPC));
- o fornire definizioni chiare e illustrare le principali caratteristiche del prodotto, ed in ogni caso inserire l'obbligo di indicare paese di origine, per il miele e per i prodotti dell'apicoltura, come miele monoflorale e millefiori, propoli, pappa reale, cera d'api, polline in grani, pane d'api e veleno d'api, come peraltro già richiesto in testi già approvati dallo stesso Parlamento europeo;
- di esaminare attentamente, conformemente al disposto del regolamento (UE) 2016/1036, l'importazione massiccia di miele cinese e, in particolare, a controllare le operazioni delle aziende che esportano miele di origine cinese e a valutarne la qualità, il volume e i prezzi di vendita sul mercato del miele dell'Unione;
- la possibilità anche nel caso del miele e degli altri prodotti apistici, analogamente ad alcuni prodotti a base di carne o lattiero-caseari, per gli Stati membri di richiedere l'indicazione obbligatoria dell'origine del
- un programma di informazione e promozione multipaese sul miele europeo rivolto al mercato interno, che metta in risalto gli standard di produzione europei e italiani, anche con una specifica dotazione nel quadro del programma di lavoro annuale di promozione della Commissione:
- la istituzione di un osservatorio europeo del mercato del miele, per rendere il mercato del miele nell'Ue più trasparente, attraverso il monitoraggio economico del settore (prezzi, produzione, stock, importazioni ed esportazioni intra ed extracomunitarie, monitoraggio del prezzo lungo tutta la filiera), con informazioni pertinenti, regolari e affidabili e con la partecipazione dei diversi operatori della catena di commercializzazione:
- di orientare maggiormente su qualità ed origine del prodotto, i piani nazionali di campionatura obbligatoria del miele (PNR), incrementando la capacità e il ventaglio dei controlli e delle analisi condotte dagli Stati membri, indirizzandoli in misura maggiore all'individuazione e contrasto di frodi e adulterazione;
- la attivazione di campagne di informazione e promozione sulle proprietà nutritive e sui benefici per la salute derivanti dal consumo di miele, anche attivando l'EFSA a formulare indicazioni sulle qualità e sulla salubrità del miele, con particolare attenzione al contenuto di microelementi ed enzimi

Per sostenere le particolari criticità della stagione, a prevedere:

- non solo in riferimento alla emergenza da covid-19, ma soprattutto alla crisi che ha colpito il settore apistico già a partire dal 2018 e 2019, un piano di interventi puntuali (microcredito, abbattimento delle commissioni di garanzia, contributi in conto interessi, o accesso a finanziamenti agevolati con garanzie pubbliche, congelamento o dilazione dei pagamenti dei contributi agricoli e di tutti i tributi riguardanti l'apicoltura) soprattutto per le aziende che dall'apicoltura traggono una importante quota del loro sostentamento economico, con riferimento alla riduzione di reddito degli ultimi anni in rapporto ai precedenti, e alla riduzione delle rese produttive in rapporto alle medie rilevate negli anni dall'Osservatorio Nazionale Miele e da ISMEA;
- forme di sostegno volte a favorire il progressivo adattamento delle tecniche di allevamento delle api ai cambiamenti climatici, in un'ottica di concreto sostegno e valorizzazione del comparto apistico in chiave ecosostenibile;
- incentivi alla creazione di polizze assicurative o fondi mutualistici con contributo pubblico nazionale e comunitario anche per indennizzo dei danni da mancata produzione per il settore apistico;
- il massimo impegno nel raggiungimento delle finalità della legge n.
 313/2004 per la Disciplina dell'Apicoltura, anche attraverso un aggiornamento del documento programmatico di cui all'articolo 5 della stessa legge, anche con attenzione alla tutela e salvaguardia dell'ape autoctona italiana (sottospecie Ligustica e Sicula o Siciliana) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine;
- ad attivare forme di verifica e controllo sulla cera d'api importata dalla Cina, alla luce del regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive, e dei regolamenti sulla salute degli animali e delle piante (regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 rispettivamente, per i rischi di potenziale contaminazione, con possibili conseguenze sulla salute delle api:
- un approfondimento scientifico, ed una conseguente forte presa di posizione, ispirati al principio di precauzione, in vista della revisione delle autorizzazioni per l'uso in agricoltura ed in ambiente aperto, di prodotti a base di principi attivi potenzialmente pericolosi per le api (Flupyradifurone, Sulfoxaflor, Glifosato, ecc.);
- il miglioramento e potenziamento e strutturazione controlli in campo a seguito di segnalazione di avvelenamenti di api;
- la istituzione di una task force operativa interministeriale a tutela del patrimonio apistico nazionale contro predatori o nemici di origine

per il sostegno al mercato del miele nazionale prevedere:

- il rafforzamento all'interno della filiera delle procedure di tracciabilità per permettere di avere un'identificazione chiara e immediata dell'origine anche del prodotto sfuso contenuto nei fusti di miele, o di altri contenitori, utilizzato nell'intera filiera;
- in ogni caso il rafforzamento nazionale puntuale e organico del controllo sui mieli importati;
- l'avvio di campagne promozionali ma soprattutto comunicativoinformative su caratteristiche e distiguibilità del miele italiano; per adeguare e semplificare la normativa per l'apicoltura:
- adeguamento del regime fiscale della pappa reale italiana addivenendo ad un chiarimento normativo per la pappa reale, che pur essendo a tutti gli effetti un prodotto agricolo, come da legge n. 313 del 2004 che disciplina l'apicoltura, non viene poi però trattata come tale a fini fiscali, non essendo, infatti, compresa nella prima parte della Tabella A del DPR 633/1972 (disciplina dell'IVA), nella quale sono elencati tutti i prodotti agricoli per la cui cessione effettuata dai produttori agricoli, si applicano per l'IVA le cosiddette aliquote ridotte o a compensazione forfettaria, che ne preveda l'inserimento;
- sburocratizzazione delle procedure per la vendita e cessione al dettaglio di prodotti agricoli presso sede aziendale come già avviene per i produttori agricoli che cedono in campo i propri prodotti. L'attività dell'apicoltore è, infatti, ai fini sanitari (reg 852/04), attività primaria,

compreso l' invasettamento e il confezionamento del prodotto, e quindi dovrebbero essere estese anche all'apicoltore tutte le semplificazioni anche con riferimento ai locali per la smielatura, lavorazione e alla commercializzazione, e almeno per le piccole produzioni la possibilità di esercitare tale attività in locali di uso temporaneo senza che sia necessario il cambio di destinazione d'uso dei locali stessi.

- inserire tra le attività agricole connesse oltre al miele anche la lavorazione e confezionamento di tutti gli altri prodotti dell'alveare anche chiarendone l'interpretazione all' art. 32, comma 2 del TUIR e dell'art. 2135, comma 3 del c.c. ricomprendendo oltre alla lavorazione ed il confezionamento del miele anche quella degli altri prodotti dell'apicoltura come elencati nella legge 313 del 2004 (Disciplina dell'apicoltura) all'art. 2 comma 2: la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;
- abolizione registro carico e scarico animali allevati per gli allevatori apistici, che si avvalgono della determinazione del reddito imponibile riferendosi al reddito agrario disponibile, dall' obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati di cui all'articolo 18-bis D.P.R n. 600/1973, essendo questo dato già presente nella Banca Dati Apistica nazionale (BDA) e quindi nella piena disponibilità della P.A.:
- definire i necessari chiarimenti interpretativi sul sistema sanzionatorio previsto dalla legge n. 154 del 28/7/2016 per la parte relativa alla BDA come definito dalla successiva legge 28 luglio 2016 n. 154 (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) con il comma 2 dell'articolo 34 (Disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici) in merito alle comunicazioni di detenzione degli alveari, anche in riferimento alla proporzionalità delle sanzioni: - estendere agli apicoltori produttori di idromele le agevolazioni previste dall'articolo 37 del decreto legislativo n 504 del 26/10/1995 ai cosiddetti "piccoli produttori di vino", cioè i produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno con riferimento agli obblighi burocratici puramente formali legati alla gestione delle accise (deposito fiscale, comunicazioni all'agenzia delle dogane) e relative sanzioni penali e amministrative.

S.7/00063 Taricco e altri del 09/03/2021

Approvata il 17/03/2021 con cui si impegnava il Governo a dedicare la massima attenzione e mettere in campo risorse economiche adeguate al grave fenomeno della "moria del Kiwi", al fine di giungere ad identificarne le reali cause e di trovare soluzioni adeguate, tutelando gli impianti ancora efficienti ed in essere e salvaguardando le prospettive della coltura dell'actinidia, proprio per il ruolo così importante assunto nella frutticoltura del nostro paese e per la tutela della forza lavoro e del patrimonio di competenza esistente;

a prevedere in particolare il coinvolgimento degli Enti e delle Istituzioni che stanno lavorando sul tema nei molti territori colpiti da questa problematica in questi anni nel "Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per contrastare la problematica della sindrome della «moria di kiwi»", al fine di coordinare le attività di ricerca e definire le linee guida per una gestione efficiente ed efficace dell'emergenza;

a sostenere previo reperimento delle risorse un adeguato progetto complessivo, dotato delle risorse necessarie, un programma di ricerca dedicato, valorizzando il lavoro fatto finora dai diversi soggetti interessati (campi prova, impianti commerciali monitorati ed esperimenti messi a punto in condizioni controllate) quale punto di partenza per un progetto nuovo, con linee di ricerca che dovrebbero indagare quanto meno i seguenti aspetti:

a) agronomico, gestione del suolo, dell'acqua e dell'irrigazione, interazione pianta-suolo e pianta-acqua;

b) microbiologico, analisi degli agenti biotici (singoli e come consorzi microbici, patogeni e agenti utili) presenti nel terreno e nelle radici in diverse condizioni, con approcci ad ampio spettro quali l'analisi metagenomica per evidenziare microrganismi presenti e loro comunità; c) fitopatologico, con approfondimenti eziologici: principalmente studi sui patogeni e sulle dinamiche che portano alla degradazione radicale (interazione ospite/patogeni, valutazione delle condizioni ambientali favorevoli/sfavorevoli per l'aggressività dei patogeni più comuni, studio sul rinnovo degli apparati radicali), e lavoro sui portainnesti resistenti al fine di fornire risposte reali per la lotta contro la malattia; d) pedologico, ovvero analisi della tessitura e della struttura del suolo, per correlare tutte le osservazioni con le condizioni chimico-fisiche del terreno, analisi chimica e metabolomica, per evidenziare la presenza di sostanze tossiche o metaboliti rilasciate dai microorganismi o dalle piante in condizioni di stress;

e) fisiologico, mediante analisi della fotosintesi, traspirazione, efficienza d'uso dell'acqua, nutrizione, bilancio ormonale, crescita epigea (analisi multispettrale puntuale e aerea) ed ipogea (apparati radicali), produzione e qualità;

f) genomico, ovvero studio della risposta agli stress mediante analisi dei geni chiave implicati nelle diverse vie metaboliche in situazioni di moria vs sano;

g) genetico, ovvero valutazione del germoplasma per la ricerca di portainnesti tolleranti e relativa affinità, portamento, produzione qualiquantitativa, e miglioramento genetico;

h) climatologico, ovvero analisi climatiche (storiche e monitoraggio real-time) dell'ambiente e del suolo, mitigazione degli eventi che causano stress nelle piante;

Nell'ambito delle risorse del Ministero disponibili, dotare il tavolo di coordinamento nazionale "Gruppo di lavoro tecnico-scientifico per contrastare la problematica della sindrome della «moria di kiwi»" di adeguate risorse, valorizzando le sperimentazioni territoriali in atto nelle varie regioni colpite, per permettere una completa mappatura della diffusione, il monitoraggio e la valutazione di nuovi prodotti o soluzioni, per la definizione di linee guida e protocolli di coltivazione, prevedendo la più ampia divulgazione dei risultati raggiunti nei territori, nelle realtà aziendali e a livello tecnico.

RISOLUZIONI IN ASSEMBLEA COME CO-FIRMATARIO

S.6/00069 Marcucci ed altri del 19/06/2019 su cambiamento climatico, politica comunitaria dell'ambiente, protezione dell'ambiente Respinta

S.6/00053 Marcucci ed altri del 19/03/2019 su mercato unico, zona euro, cambiamento climatico Respinta

S.6/00051 Marcucci ed altri del 19/03/2019 su infrastruttura economica, diritti umani, restrizione agli scambi -Respinta S.6/00044 Marcucci ed altri del 12/02/2019 su funzionario europeo, Capo di Stato, bilancia deficitaria Respinta

S.6/00019 Marcucci ed altri del 16/10/2018 su terrorismo, istituzione dell'Unione Europea, asilo politico Respinto

S.6/00009 Marcucci ed altri del 27/06/2018 su asilo politico, Unione europea, sicurezza pubblica Respinta

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE COME PRIMO FIRMATARIO

59

S.3/03476 del 14 Luglio 2022 – argomenti: cinghiali, emergenza Relativa alla presenza eccessiva e alla proliferazione dei cinghiali

S.3/03249 del 6.04.2022 – argomenti: gestione, settore agricolo, politica agricola comune Relativa al comparto assicurativo del settore agricolo per scongiurare un aumento delle polizze assicurative

S.3/03178 del 22.03.2022 – argomenti: cereale, cerealicoltura, prodotto agricolo

Per chiedere un attento monitoraggio della situazione attuale, a fronte delle gravi difficoltà di approvvigionamento dall'estero determinate dal conflitto tra Russia e Ucraina, valorizzando e sostenendo così la produzione nazionale

S.3/03048 del 1.02.2022 – argomenti: situazione economica, superstrada, autostrada Relativa al posizionamento di un portale di esazione free flow di collocazione sull'autostrada Asti – Cuneo, prima dell'uscita

Alba Est, che renderebbe di fatto a pagamento una parte della tangenziale preesistente, privando quindi dell'uso gratuito di tutta la tangenziale come previsto dai precedenti accordi, con il rischio di spostare sulla viabilità ordinaria ulteriore traffico e soprattutto danneggiando ulteriormente un territorio che fin dagli anni '70 ha utilizzato quella viabilità e che attende da 20 anni un miglioramento dei collegamenti

S.3/03039 del 24.01.2022 -

argomenti: protezione del consumatore, politica agricola comune, sanità pubblica Relativa alla promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e per chiedere chiarimenti sulla coltivazione della "Cannabis sativa L." e per predisporre, in coerenza con il quadro normativo comunitario, una definizione normativa che regolamenti, autorizzi e prescriva condizioni, regole e sanzioni in ragione delle finalizzazioni cui è destinata la coltivazione della Cannabis sativa

S.3/03009 del 11.01.2022 argomenti: suino, malattia, prevenzione delle malattie

Relativa alla Peste Suina Africana – PSA e per affrontare, con urgenza, l'emergenza causata dalla sua diffusione nei Comuni piemontesi e liguri dichiarati "area infetta" e mettere quindi in sicurezza l'intero settore dell'allevamento suinicolo italiano

S.3/01987 del 14.10.2020 argomenti: pensionamento
anticipato, sanità del lavoro,
sicurezza del lavoro
Relativa al pensionamento dei
lavoratori esposti all'amianto, per
chiedere immediate iniziative,
anche legislative, per rendere,
in tempi celeri e certi, esigibili
dai singoli lavoratori che hanno
già maturato i requisiti previsti,
i benefici previdenziali connessi
all'esposizione all'amianto

S.3/02785 del 4.08.2021 argomenti: pensionato, sussidio di assistenza, assicurazione per invalidità Relativa all' invalidità civile e per chiedere necessarie azioni per valutare eventuali interventi miranti a rendere concreti e non teorici gli incrementi economici riconosciuti per invalidità civile totale, anche rivedendo il rapporto con la soglia di redditi propri su base annua oltre a verificare la possibilità anche agli invalidi con percentuali tra i 74 e i 99 per cento di invalidità, non meno interessati dall'inadeguatezza

dell'ammontare delle prestazioni economiche a loro riconosciute ed in egual modo poco soddisfacenti dei bisogni primari della vita, un incremento anche graduato in relazione alla percentuale di invalidità riconosciuta

S.3/02642 del 23.06.2021 – argomenti: prodotto fitosanitario, apicoltura, erbicida Relativa al glifosato e per chiedere azioni di monitoraggio del destino agricolo e ambientale di taluni prodotti fitosanitari, al fine di preservare e proteggere la vita delle api mellifere a lungo termine

S.3/02626 del 17.06.2021 – argomenti: patente di guida relativa all'esame solo in lingua italiana per il conseguimento della patente di guida sul territorio italiano

S.3/02284 del 24.02.2021 –
argomenti: sistema previdenziale
sociale
relativa alla richiesta di
chiarificazioni sulle comunicazioni da
parte dell'INPS al singolo cittadino
sugli importi lordi della pensione
spettante, non sufficientemente
chiare e comprensibili

S.3/02272 del 24.02.2021 – argomenti: ristorazione, pandemia, Ho.re.Ca.
Per chiedere urgenti soluzioni a garanzia dell'erogazione in tempi rapidi dell'anticipo previsto a tutte le aziende che ne hanno titolo

S.3/02411 del 13.04.2021 –
argomenti: verde pubblico, viali
alberati, abbattimento
Relativa all'abbattimento di 57 tigli
(Tilia europeaea) siti lungo Corso
Cristoforo Colombo nel Comune di
Fossano

S.3/02396 del 7.04.2021 – argomenti: verde pubblico, viali alberati, abbattimento
Relativa all'abbattimento di 57 tigli
(Tilia europeaea) siti lungo Corso
Cristoforo Colombo nel Comune di
Fossano

S.3/02342 del 16.03.2021 –
argomenti: polizia ferroviaria,
sicurezza, ordine pubblico
Relativa alla riduzione di agenti sul
territorio cuneese ed al successivo
annuncio di un nuovo nucleo di
Polizia ferroviaria a Fossano con la
presenza di 25 unità, utile anche
per sicurezza e ordine, per ulteriori
collegamenti interregionali da e
verso la Liguria

S.3/02279 del 24.02.2021 – argomenti: coloranti chimici, inquinamento ambientale Relativa al cambio d'uso dell'area Ex Acna di Cengio, di cui i Ministeri di Giustizia e delle Infrastrutture pare abbiano interesse sull'area produttiva dismessa A2 per la possibile realizzazione nella Valle Bormida del nuovo carcere della Provincia di Savona

S.3/02288 del 24.02.0221 argomenti: prodotti ortofrutticoli, import, export, India, mele, restrizioni Relativa al nuovo impianto normativo indiano per le importazioni di mele che richiede una certificazione ed una procedura che i produttori di mele europei ritengono non necessaria alla luce delle garanzie della robusta legislazione dell'Unione europea sugli OGM, della tracciabilità prevista per le produzioni europee e dell'assenza di richiesta di autorizzazione per la produzione di frutta e verdura OGM in Europa

S.3/02103 del 18.11.2020 argomenti: Centri di assistenza agricola, AGEA Relativa ad una serie di bozze di convenzione sottoposta da Agea ai CAA recanti la precisione che entro il 31 marzo 2021 almeno il 50 per cento degli operatori titolari abilitati ad accedere ed operare nei sistemi informativi dell'organismo pagatore devono essere lavoratori dipendenti del CAA o delle società con esso convenzionate, escludendo di fatto tutti i liberi professionisti iscritti agli ordini e collegi del settore agronomico

50

S.3/02005 del 21.10.2020 -

argomenti: lavoro Relativa alla regolarizzazione del lavoro irregolare per adottare azioni mirate ad agevolare le procedure burocratiche e a sbloccare le domande rimaste ancora "insolute" per dare la possibilità a tutte quelle persone in attesa di un permesso di soggiorno ai fini lavorativi di definire il proprio percorso regolare sul territorio nazionale

S.3/01945 del 5.10.2020 -

argomenti: Alstom, Bombardier, ristrutturazione organizzativa Relativa alla fusione tra Alstom e Bombardier che comporterebbe riflessi anche sull'intero territorio nazionale ed una valutazione delle strategie aziendali, piani industriali ed investimenti previsti per i siti italiani oltre alle prospettive del settore, con un coinvolgimento delle rappresentanze sindacali

S.3/01759 del 8.07.2020 -

argomenti: sistema assicurativo agricolo, contributi assicurativi Relativa ai ritardi nell'erogazione dei contributi assicurativi e alla complessità dei piani assicurativi individuali che hanno contribuito ad inasprire la già difficile situazione delle imprese del settore primario

S.3/01742 del 7.07.2020 -

argomenti: Naspi Relativo alla presenza di lavoratori della Cooperativa M&G coop multiservizi che hanno ricevuto la Naspi di importo ridotto a causa del mancato versamento di contributi da parte del datore di lavoro e che hanno dovuto intraprendere un iter procedurale lungo e difficoltoso per cercare di far valere il proprio diritto non riconosciuto, loro malgrado, nella sua pienezza

S.3/01523 del 28.04.2020 argomenti: cura del verde

Relativa ai criteri di valutazione tecnica dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali (PFnP)

S.3/00838 del 28.05.2019 -

argomenti: museo, autonomia, politica culturale Relativa alla messa in sicurezza e ai relativi lavori al Castello reale di Racconigi

S.3/01431 del 4.03.2020

Relativa alla tutela della qualità delle produzioni agroalimentari in etichetta

S.3/01711 del 19.06.2020

Relativa al Decreto flussi e alle disposizioni che regolano le politiche migratorie del nostro Paese

S.3/01387 del 13.02.2020

Relativa ai ticket restaurant ed al loro intero sistema di gestione

S.3/01631 del 28.05.2020

Relativa alla Casa di reclusione "Giuseppe Montalto" di Alba

S.3/01151 del 8.10.2019 - argomenti: apicoltura, sostegno agricolo, fame Relativa alla richiesta di misure straordinarie a sostegno delle aziende apistiche finalizzate a superare i limiti dei percorsi utilizzati per la gestione delle calamità naturali in agricoltura

S.3/01489 del 9.04.2020

Relativa alla certificazione attestante la condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita richiesta

S.3/01410 del 20.02.2020

Relativa all'iscrizione ai fini previdenziali, nella gestione agricola, di lavoratori che svolgono attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole

S.3/01356 del 5.02.2020

Relativa alla restrizione della libertà personale di Leonardo Motera

S.3/01306 del 14.01.2020:

produzione nazionale, viticoltura,

dazi doganali Relativa all'impatto dei dazi americani su merci provenienti dai Paesi dell'Unione europea

S.3/01229 del 12.11.2019 -

argomenti: protezione della fauna, fauna, rischio sanitario Relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio e dell'incremento esponenziale di alcune specie, in particolare del cinghiale

S.3/01230 del 12.11.2019 -

argomenti: infrastruttura dei trasporti, rete viaria, sicurezza pubblica Relativa al riparto, a favore delle Province delle Regioni a statuto ordinario, di risorse per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale assegnato alla Provincia di Cuneo

S.3/01205 del 29.10.2019 -

argomenti: veicolo industriale, rete stradale, rete viaria Relativa all'ordinanza emessa dal Comune di Vinadio nell'inverno 2017 - 18 di far montare, obbligatoriamente, idonee catene da neve complete, con esclusione delle cd catene a cingoli o spezzoni, per i mezzi pesanti durante il periodo invernale con forti nevicate

S.3/01192 del 22.10.2019 -

argomenti: importazione, prodotto originario, informazione del consumatore Relativa alla tutela del vero "Made in Italy" nel settore dell'agroalimentare

S.3/01121 del 6.08.2019 – argomenti: piano di finanziamento, trasporto nazionale, investimento Relativa al completamento dell'autostrada A33 Asti - Cuneo

S.3/01053 del 23.07.2019

- argomenti: abrogazione, desertificazione, regione montana Relativa al carico burocratico e fiscale che incombe sugli esercizi commerciali al dettaglio di piccole dimensioni

S.3/00972 del 2.07.2019 -

argomenti: contrattazione collettiva, licenziamento collettivo, conservazione del posto di lavoro Relativa alla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla Società Grancasa Spa nei confronti di 111 unità lavorative

S.3/00992 del 9.07.2019 -

argomenti: rete stradale, impatto ambientale, protezione dell'ambiente Relativa alla variante di Demonte e Vinadio (Aisone) per sollevare la viabilità che condiziona la SS21 "della Maddalena" nel Comune di Demonte

S.3/00869 del 29.05.2019

- argomenti: esportazione comunitaria, liberalizzazione del mercato, denominazione di origine Relativa all'accordo economico e commerciale globale CETA di libero scambio tra Ue e Canada

S.3/00132 del 26.07.2018 -

argomenti: risoluzione, contratto, rimborso Relativa ai buoni pasti "Qui!Group"

S.3/00801 del 29.04.2019 -

spesa pubblica, magistrato non professionale Relativa all'utilizzo delle parti inutilizzate dell'immobile in cui era sito l'ex Tribunale di Saluzzo, realizzato con fondi statali destinati all'edilizia giudiziaria

argomenti: competenza territoriale,

S.3/00804 del 29.04.2019 -

argomenti: contratto di prestazione di servizi, prestazione di servizi, televisione Relativa alla ricezione del segnale

digitale nelle aree montane cuneesi

S.3/00772 del 16.04.2019 -

argomenti: pensionato, rivalutazione dei salari, cessazione d'impiego Relativa al perseguimento della pensione anticipata, in via sperimentale per il triennio 2019 -2021, in presenza del requisito anagrafico pari a 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di

38 anni, detta "quota 100"

S.3/00483 del 22.12.2018 -

argomenti: trasporto pubblico, trasporto ferroviario, trasporto ad alta velocità Relativa alla riduzione di fatturato della Società Alstom Spa che comporterebbe una riduzione della realtà produttiva di alta specializzazione localizzata a Savigliano

S.3/00594 del 12.02.2019 -

argomenti: trasporto ferroviario, trasporto pubblico, fusione d'imprese Relativa al progetto di maxi-unione Alstom- Siemens Mobility

S.3/00557 del 28.01.2019 -

argomenti: aumento dei prezzi, pedaggio, trasporto nazionale Relativa al completamento del collegamento autostradale A33 Asti - Cuneo, che interessa la città di Cuneo, capoluogo di Provincia di fatto non connesso dalla viabilità autostradale con il resto della pianura Padana.

S.3/00116 del 24.07.2018 -

argomenti, accordo tra imprese, adeguamento strutturale sollecito – relativa al completamento dell'autostrada A33 Asti - Cuneo

S.3/00484 del 22.12.2018

- argomenti: importazione comunitaria, apicoltura, inquinamento degli alimenti Relativa alle frodi e alle adulterazioni dei mieli commercializzati nell'Unione europea

S.3/00525 del 22.01.2019 -

argomenti: partito politico, diritto all'informazione, reato Relativa all'aggressione del giornalista Federico Marconi e del fotografo Paolo Marchetti del Settimanale "L'Espresso" presenti alla manifestazione del 7 Gennaio 2019, svoltasi al cimitero del Verano di Roma ed organizzata da "Forza nuova", "Avanguardia nazionale" e "Fiamme nere" in memoria dei

53

morti del 1978 in Via Acca Larentia

S.3/00256 del 4.10.2018 -

argomenti: soppressione di posti di lavoro, criminalità informatica, assunzione Relativa alla soppressione dell'organico della Polizia di Stato a Cuneo e nella Provincia

S.3/00362 del 8.11.2018 – argomenti: vita selvatica, popolazione autoctona, protezione della fauna Relativa all'arrivo in Italia della cimice "Halyomorpha Halys" detta anche "Cimice asiatica" e alla conservazione degli "habitat" naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

S.3/00341 del 5.11.2018 – argomenti: rete stradale, aggiudicazione d'appalto, impresa di trasporto Relativa al crollo del ponte della strada statale 231 meglio conosciuta come "tangenziale di Fossano"

S.3/00277 del 16.10.2018 -

argomenti: prestazione di servizi, servizio, ufficio del lavoro Relativa alle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego

S.3/00239 del 2.10.2018 -

argomenti: protezione civile, ente locale, coesione economica e sociale Relativa all'attivazione e all'impiego del volontariato di protezione civile nell'ambito di manifestazioni pubbliche

S.3/00088 del 12.07.2018 -

argomenti: premio d'assicurazione, disastro naturale, inondazione Relativa ai contributi spettanti alle imprese piemontesi colpite dall'alluvione del 1994

S.3/00034 del 21.06.2018 -

argomenti: mercato comunitario, licenziamento collettivo, soppressione di posti di lavoro Relativa all'acquisizione di Ilva da parte di Am Investco Italy (controllata da ArcelorMittal)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

s.4/00965 DEL 4.12.2018 (Già 3-00256)

S.4/03156 del 16.04.2020 Relativa alla gestione dell'emergenza pandemica in Piemonte ed alla situazione delle strutture Rsa della Regione Piemonte in termini di contagi e decessi tra gli ospiti ed il personale

S.4/04022 del 3.09.2020
Relativa alla riduzione o al mancato
versamento delle rette scolastiche o delle
compartecipazioni delle scuole paritarie
determinate dalla sospensione dei
servizi in presenza a seguito delle misure
adottate per contrastare la diffusione del
Covid-19

S.4/04125 del 5.10.2020
Relativa alle misure di contrasto alla circolazione del Virus Covid-19 nelle strutture di ospitalità a lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non

S.4/04072 del 16.09.2020 Relativa ai tempi per i procedimenti di inserimento nei quadri "Volontari" del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cittadini che ne fanno richiesta e sono in possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle mansioni

S.4/07320 del 27.07.2022 Relativa ai fenomeni boschivi

ORDINI DEL GIORNO **APPROVATI** IN COMMISSIONE **COME FIRMATARIO** APPROVATI IN COMMISSIONE COME CO/FIRMATARIO **APPROVATI** IN ASSEMBLE A **COME FIRMATARIO** APPROVATI IN ASSEMBLE A **COME CO/FIRMATARIO**

Disegno di Legge S. 1925
(Legge 126/20 del 13 Ottobre 2020)
"Conversione in legge del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, recante
misure urgenti per il sostegno e il
rilancio dell'economia approvato con
il nuovo titolo "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, recante misure
urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia"

Commissione – Odg n. G/1925/71/5 già emendamento 58.0.48 (testo 2) Taricco ed altri Esito: accolto come impegno a valutare l'opportunità dell'intervento

Commissione - Odg n. G./1925/80/5 (già emendamento 103.4 (testo 2) Taricco Esito: accolto come impegno a valutare l'opportunità dell'intervento

Commissione - Odg n. G/1925/79/5 (già emendamento 58.9 (testo 2) Taricco Esito: accolto come impegno a valutare l'opportunità dell'intervento

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1925)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 58.9 T2.

Disegno di legge S. 1883 (Legge 120/20 del 11 Settembre 2020) "Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

Commissione – Odg n. G/1883/76/1 e 8 (già 61.6) Taricco Esito: Accolto come raccomandazione

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (A.S. 1883)

impegna il Governo

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 61.6

Disegno di Legge S. 1994 (Legge 176/20 del 18 Dicembre 2020) "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Commissione - Odg n. G71994/59/5 - 6 (già subemendamento 1.1000/3000/113) Ferrazzi ed altri Esito: Accolto come impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva

in sede di esame dell'A.S. 1994, di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che

nel corso della emergenza epidemiologica in atto, fondamentale risulta l'opera delle emittenti radiotelevisive locali che, nonostante la difficoltà del momento e gli stessi rischi cui possono essere sottoposti coloro che vi lavorano, continuano a svolgere un essenziale servizio di pubblico interesse sui territori attraverso la continua e quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale, a tutto beneficio dei cittadini;

valutato che:

con il subemendamento 1.1000/3000 è introdotto nel decretolegge in conversione un nuovo articolo 6-bis, recante misure urgenti per il sostegno dei settori turismo e per l'internazionalizzazione;

il subemendamento 1.1000/3000/113 prevede che, al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021, per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 da destinare alle emittenti radiotelevisive locali, che a loro volta si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi;

impegna il Governo:

a stanziare, nel primo provvedimento utile, l'importo di 50 milioni di euro da erogare in tempi rapidi alle emittenti radiotelevisive locali al fine di consentire loro di continuare a svolgere il servizio di pubblico interesse sui rispettivi territori, secondo quanto previsto dal subemendamento l.1000/3000/113.

Commissione – Odg n.G/1994/73/5-6 (già em. 1.1000/3000/265) Taricco

Esito: accolto come impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/265.

Commissione – Odg n.G/1994/102/5-6 (già subemen. 1.1000/395 (testo 2) Taricco ed altri Esito: Accolto come impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994),

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/395 (testo 2).

Commissione - Odg n. G/1994/114/5-6 (già emen. 7.0.3) Taricco ed altri

Esito: Accolto come impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia,

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 7.0.3.

Commissione – Odg n. G/1994/101/5-6 (già subemen. 1.1000/394 (testo 3) Taricco ed altri

Esito: accolto come impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva
Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (A.S. 1994)

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dall'emendamento 1.1000/394 (testo 3).

Commissione: Odg n. G/1994/74/5-6 (già emen. 1.1000/3000/302) Taricco

Esito: Accolto come impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva
Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le

problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/302.

Commissione - Odg. n.G/1994/64/5-6

(già em. 1.1000/3000/467) Taricco

Esito: accolto come impegno a valutare l'opportunità di dare attuazione alla parte dispositiva

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 1994 di conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

considerato che:

il subemendamento 1.1000/3000/467 introduce misure per favorire lo sviluppo della cogenerazione ad alto rendimento e la liquidità delle imprese;

impegna il Governo:

ad affrontare e risolvere, nel primo provvedimento utile, le problematiche sollevate dal subemendamento 1.1000/3000/467.

Disegno di Legge S.2144 (Legge n. 69/21 del 21 Maggio 2021) DECRETO SOSTEGNI "Conversione in legge del decretolegge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"

Commissione - Odg n. G/2144/227/5 e 6 (già em. 4.59) Astorre ed altri Esito: Accolto come raccomandazione

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da

COVID-19 (A.S. 2144), impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 4.59.

Commissione - Odg n. G/2144/104/5 e 6 (già em. 11.0.2) Taricco ed altri
Esito: Accolto come raccomandazione
Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144).

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.0.2.

Commissione – Odg n. G/2144/231/5 e 6 (già em. 8.16 (testo2) Taricco Esito: Accolto

1.0

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 8.16 (testo 2).

Commissione - Odg n. G/2144/248/5 e 5 (già em. 39.0.19 (testo 2) Taricco) Esito: Accolto

ESILO. ACC

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 39.0.19.

Commissione - Odg n. G/2144/238/5 e 6 (già em. 22.0.6) Ferrazzi ed altri

Esito: Accolto come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144).

impegna il Governo:

a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 22.0.6.

Disegno di Legge S.1354 (Legge n. 58/19 del 28 Giugno 2019) "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi"

Commissione - Odg n. G/1354/77/6 e 10 (testo 2) Taricco ed altri Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1354, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a sostenere gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura, estendendo pienamente le misure di industria 4.0 al settore agricolo.

Commissione - Odg n. G/1354/77/6 e 10 (testo 3) Taricco ed altri Esito: Accolto

Il Senato.

in sede di esame dell'A.S. 1354, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi»;

impegna il Governo, compatibilmente con i vincoli di bilancio

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative volte a sostenere gli investimenti nella ricerca e nello sviluppo delle tecnologie per agricoltura, estendendo pienamente le misure di industria 4.0 al settore agricolo.

Disegno di Legge S. 1249 (Legge n. 44/19 del 21 Maggio 2019) RILANCIO SETTORI AGRICOLI IN CRISI "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto"

Commissione - Odg n. G/1249/6/9 (testo 2) Cucca e altri Esito: Accolto

Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano dì eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo;

dal triennio 2012–2014 al 2015–2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento;

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017;

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della pesta suina africana dall'isola;

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati:

a sensibilizzarela Commissione europea sul problema anche attraverso l'organizzazione diuna specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

Commissione – Odg n. G/1249/9/9 Stefano e altri

Il Senato

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto; premesso che:

per favorire la ripresa economica delle imprese dell'intero comparto agricolo della filiera olivicolo-olearia nei tenitori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa risulta necessario approvare ulteriori misure finanziate mediante l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione di almeno 30 milioni e in particolare: finanziare i progetti per rilanciare l'attività olivicolo olearia e la continuità produttiva dei frantoi, soprattutto in zona infetta, e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

concedere contributi a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a progetti di consolidamento e di rilancio dell'attività olivicolo olearia e laddove non più possibile per la loro riconversione in altre attività;

prevedere per i frantoi la concessione di contributi a fondo perduto per l'ammodernamento o la rottamazione degli impianti esistenti:

favorire l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili posseduti e utilizzati per l'esercizio delle attività olivicole olearie o in caso di nuova attività economica; ai fini delle imposte sui redditi sarebbe opportuno riconoscere un adeguato ammortamento in relazione ai beni materiali strumentali nuovi da destinare ai progetti di rilancio dell'attività olivicola olearia e di riconversione, con la possibilità di optare per la decorrenza posticipata del beneficio dal terzo anno successivo alla data di avvio della nuova attività economica; è importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori

e importante assicurare il ristoro dei proprietari, dei conduttori o dei detentori a qualsiasi titolo, ricadenti nei territori delle aree dichiarate infette dal batterio Xylella fastidiosa, delle perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione mediante l'accesso agli interventi indennizzatori di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Per tale motivo risulta opportuno un adeguato rifinanziamento del suddetto Fondo di solidarietà per il triennio 2019-2021;

impegna il Governo:

ad adottare le misure elencate in premessa necessarie per garantire il recupero della capacità produttiva o la riconversione del settore olivicolo oleario e la ripresa economica dei territori colpiti dal batterio della Xylella fastidiosa.

Commissione - Odg n. G/1249/40/9 (testo 2) Taricco e altri Esito: Accolto

Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che

il lavoro di prevenzione e sorveglianza sanitaria portato avanti negli anni dal Ministero della Salute, anche attraverso il Sistema Nazionale delle Reti di Sorveglianza Epidemiologica, relativamente nello specifico in merito alla febbre catarrale degli ovini («Lingua blu» o «Blue Tongue»), ha creato le premesse per un notevole miglioramento delle condizioni di contesto nel nostro paese e ridotto in modo importante i rischi connessi a questa malattia infettiva:

la febbre catarrale degli ovini, più comunemente nota come *«blue tongue»*, è una malattia infettiva non contagiosa dei ruminanti, trasmessa da insetti vettori ematofagi (culicoidi) e non è una zoonosi e pertanto non infetta l'uomo e non esiste alcun pericolo di infezione né per contatto né attraverso il consumo del latte e della carne;

la creazione di una unica area omogenea, non soggetta a restrizioni per quanto riguarda la movimentazione degli animali della specie bovina, riduce in modo significativo le criticità connesse alla movimentazione che erano connesse alle restrizioni precedentemente in essere;

i bovini giocano un ruolo rilevante nell'epidemiologia di questa infezione infatti questi se infettati dal vettore, presentano una fase viremica molto lunga, fino a 60 giorni post infezione, costituendo, pertanto, un potenziale serbatoio del virus in grado di garantire all'infezione il superamento dei periodi di freddo invernale nelle zone temperate;

risulta quindi necessario accompagnare l'avvio di questa nuova fase di gestione delle movimentazioni con una intensificazione del lavoro di prevenzione e di sorveglianza per prevenire qualunque situazione di emergenza;

impegna il Governo:

ad intensificare l'attività di sorveglianza, soprattutto per le movimentazioni dalle aree maggiormente a rischio, e l'attività di prevenzione generale, in particolare attraverso il controllo sierologico su animali e allevamenti sentinella, che attraverso la sorveglianza clinica sulle specie sensibili alla malattia, e la sorveglianza entomologica di monitoraggio delle popolazioni di insetti vettori, può permettere di prevenire eventuali nuove situazioni di emergenza.

Commissione – Odg n. G/1249/39/9 Cucca e altri Esito: Accolto

Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso

valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;

gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;

occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima:

elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;

trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.

Commissione – Odg n. G/1249/15/9 Sbrollini e altri Esito: Accolto

Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo,

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione

ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

Commissione - Odg n. G/1249/14/9 (testo 2) D'Alfonso e altri Esito: Accolto

Il Senato

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Abruzzo nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Abruzzo, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 dei decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale:

a valutare l'opportunità diadottare provvedimenti che consentano alla Regione Abruzzo, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Commissione - Odg n. G/1249/16/9 (testo 2) Manca e altri Il Senato,

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo, impegna il Governo:

a valutare la necessità di intraprendere iniziative legislative volte ad assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione

ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale; a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

· ASSEMBLEA - ODG N. G.1.1 (fascicolo n. 1) Cucca e altri

Esito: Approvato

Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il comparto agro-pastorale sardo rappresenta una fra le più importanti leve economiche e produttive regionali (25 per cento fatturato agroindustriale isolano, 15 mila aziende, 90 mila occupati fra diretti e indiretti) oltre che confermare l'indiscusso valore culturale, sociale e insediativo quale modalità di lavoro e produzione che garantisce il presidio delle comunità rurali e di lotta allo spopolamento. Rappresenta poi un'importante potenzialità (il 68 per cento del latte ovi-caprino nazionale è prodotto in Sardegna) per la competitività del complesso delle produzioni agroalimentari italiane;

gli interventi contenuti nel provvedimento in esame rappresentano una risposta parziale e finalizzata a tamponare l'emergenza, rispetto a fragilità storiche e peculiari del comparto produttivo in esame. E le variabili, quote di pecorino invenduto e conseguente crollo del prezzo del latte, che hanno determinato i detti interventi rappresentano condizioni cicliche, la cui soluzione definitiva necessita di politiche e interventi di carattere strutturale;

occorre pertanto intervenire attraverso strumenti di programmazione pluriennali che contemplino interventi di miglioramento della produttività, di valorizzazione delle produzioni locali di qualità, investimenti per la ricerca e la diversificazione delle produzioni, riorganizzazione della filiera con particolare attenzione al ruolo e alle prospettive dei produttori primari, i pastori, rivelatisi anello debole della filiera stessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:

mettere in campo, secondo il metodo della concertazione e condivisione con tutti i soggetti interessati, azioni e politiche di riorganizzazione strutturale della filiera con particolare attenzione al ruolo e agli impatti sui produttori primari, i pastori, anello debole della filiera medesima;

elaborare un piano di settore che preveda misure condivise per migliorare le condizioni di produzione, con una nuova articolazione e differenziazione delle opportunità di mercato;

definire iniziative e percorsi di tutela di produzioni casearie di qualità della tradizione locale al fine di diversificare l'offerta commerciale nei mercati nazionali e internazionali;

trattare a livello europeo affinché la PAC 2021-2027 preveda ulteriori e mirate misure incentivanti a sostegno del sistema agropastorale.

· ASSEMBLEA – ODG N. G10-quinquies.o.4 (già em. 10-quinquies.o.4) Taricco Esito: non posto in votazione, accolto dal Governo

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27»,

premesso che:

il Capo IV introduce ulteriori misure per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi;

l'articolo 10, collocato all'interno di tale Capo, introduce interventi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni:

con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, con la finalità di favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva (di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004) per le imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi e la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

lo stesso Fondo ha, inoltre, la finalità di rafforzare il sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria;

l'attuale formulazione della norma consente interventi principalmente nell'ambito del decreto legislativo n. 102 del 2004 (calamità naturali), mentre nulla prevede per altri interventi quali, in particolare, il rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli, in ottemperanza alla O.M. 13 dicembre 2018 del Ministero della salute (Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di ampliare l'operatività del Fondo con riferimento agli interventi per la prevenzione ed il controllo della diffusione delle epizoozie negli allevamenti avicoli, garantendo, in tal modo, il pieno utilizzo delle risorse, altrimenti difficilmente usufruibili.

• ASSEMBLEA – Odg n. G11 – bis. 0.3 (già em. 11-bis. 0.3) Taricco e altri

Esito: non posto in votazione, accolto dal Governo Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27».

premesso che:

l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali:

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto Fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo:

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma l, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal Fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

• ASSEMBLEA – ODG N. G11-BIS.3 (testo 2) Cucca e altri Esito: non posto in votazione, accolto dal Governo Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

la regione autonoma della Sardegna ha messo in atto un piano dì eradicazione della peste suina africana (Psa), che, come dimostrano i dati, ha quasi totalmente debellato l'infezione endemica, che ha causato danni e restrizioni al settore suinicolo sardo:

dal triennio 2012–2014 al 2015–2017 il numero dei focolai nei maiali domestici è passato da 109 a 6 (5 nel 2018). È crollata anche la sieropositività fra i cinghiali, dal 10 per cento a poco più del 3 per cento:

nell'area rossa racchiusa dal Gennargentu al Supramonte fino al Nord dell'Ogliastra, circa 10 mila chilometri quadrati, dai 233 focolai nel 2012-2014 si è passati ai 3 da agosto 2016 a marzo 2017:

il Commissario europeo per la salute e sicurezza alimentare già da tempo ha assunto l'impegno, verificata la mutata e decisamente migliorata situazione epidemiologica, di rivedere e allentare le restrizioni alla commercializzazione dei suini sardi e dei derivati di cui alla decisione 709/2014/UE;

è necessario che le restrizioni di cui alla decisione europea di cui sopra siano applicate proporzionalmente all'attuale quadro epidemiologico per consentire al settore suinicolo sardo di tornare competitivo. Si fa presente che a partire dal 2010 la produzione regionale di carni suine e derivati è crollata del 60 per cento;

il settore suinicolo è particolarmente importante per l'economia sarda, in particolare quella delle zone interne dell'isola 14 mila aziende, 187 mila capi, un giro di affari di 500 milioni all'anno,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile a supporto della Regione Sardegna al fine di consentire l'eradicazione definitiva della pesta suina africana dall'isola:

ad adoperarsi affinché la Commissione europea riveda le misure di cui alla decisione 709/2014/UE fortemente restrittive e penalizzanti per la commercializzazione delle carni suine sarde e dei suoi derivati; a sensibilizzare la Commissione europea al problema, anche attraverso una specifica missione ispettiva in Sardegna per verificare nuovamente la situazione epidemiologica.

• ASSEMBLEA – Odg n. G11-bis.o.3 (già em. 11-bis.o.3) Taricco Esito: non posto in votazione, accolto dal Governo Il Senato.

in sede di discussione del disegno di legge di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27».

premesso che:

l'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata sui cereali:

si considera opportuno valutare l'opportunità di estendere la possibilità di accesso a detto Fondo anche dal comparto cerealicolo e della coltura del mais per superare la fase di crisi del mercato e la riduzione delle superfici, attraverso il sostegno ai contratti di filiera mediante un pagamento ad ettaro, accompagnando detto intervento con un contestuale incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni per l'anno 2021;

i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo possono essere stabiliti entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo;

si ritiene che gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 debbano soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo;

agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma l, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si può provvedere a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere, nelle modalità sopra illustrate, all'estensione delle misure finanziate dal Fondo per la competitività delle imprese agricole del comparto cerealicolo anche alla coltura del mais.

• ASSEMBLEA – Odg n. G6.3 (testo 2) Manca e altri

Esito: approvato

Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

remesso che

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di assicurare alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare l'opportunità diadottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

Commissione – Odg n. G/1249/12/9 Taricco e altri Esito: Accolto

Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;

attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 – per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;

in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione alla Camera, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo,

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.

• ASSEMBLEA – Odg n. G10-bis.1 (fascicolo n. 1) Taricco e altri Esito: non posto in votazione, accolto dal Governo Il Senato

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina relativa alle provvidenze per i lavoratori agricoli in caso di calamità naturali, al fine di ampliare il relativo ambito soggettivo di applicazione;

attraverso l'introduzione del nuovo comma 6-bis all'articolo 21 della legge n. 223 del 1991 – per gli anni 2019 e 2020, il cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali viene esteso anche ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati;

in seguito al parere della Commissione Bilancio il testo, durante la fase di approvazione alla Camera, ha subito una sostanziale modifica in quanto è stata cancellata la possibilità per i lavoratori agricoli di beneficiare del cosiddetto bonus contributivo a fini assistenziali e previdenziali per l'anno 2020,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere in tempi celeri, attraverso ulteriori iniziative normative, l'estensione anche per l'anno 2020 del cosiddetto *bonus* contributivo a fini assistenziali e previdenziali ai lavoratori agricoli dipendenti da imprese agricole che abbiano beneficiato di interventi compensativi a seguito di danni a produzioni, strutture ed impianti produttivi compresi nel Piano assicurativo agricolo 2018, ma non assicurati.

Commissione n. G/1249/11/9 Assuntela Messina ed altri Esito: Accolto

Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato, sia direttamente che indirettamente in termini di immagine e di percezione qualitativa dagli effetti del batterio della *Xylella* fastidiosa.

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla *Xylella fastidiosa* e allo smaltimento delle piante di ulivo contaminate.

• ASSEMBLEA – odg n. G8-quater.3 (già em. 8-quater.3) Taricco Esito: non posto in votazione (accolto dal Governo)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1249,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 8-quater.3.

• ASSEMBLEA – Odg. n. G8.7 – (fascicolo n.1) Assuntela Messina e altri Esito: non posto in votazione (accolto dal Governo) Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

il settore vivaistico è stato profondamente danneggiato, sia direttamente che indirettamente in termini di immagine e di

percezione qualitativa dagli effetti del batterio della Xylella fastidiosa.

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di destinare le opportune risorse per interventi a sostegno del settore vivaistico danneggiato dalla Xylella fastidiosa e allo smaltimento delle piante di ulivo

Commissione - Odg n. G/1249/13/9 Sudano e altri Il Senato.

in sede di esame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto, premesso che:

il provvedimento in esame per quanto migliorato continua a non affrontare adeguatamente alcune emergenze territoriali che riguardano in particolare alcune aree del Paese;

tra i territori non adeguatamente supportati vi è sicuramente quello della Sicilia in considerazione del mancato riconoscimento di alcune emergenze per il comparto agro alimentare che rappresenta una voce, importantissima nella economia regionale e per quota parte anche per quella nazionale;

il mancato riconoscimento dei danni dovuti alle piogge alluvionali nel corso del 2018 rappresenta un vulnus da colmare così come è l'intero comparto che va supportato per affrontare le sfide di modernizzazione e competitività del settore. impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avviare tempestivamente un tavolo istituzionale per il comparto agricolo siciliano, aperto alle organizzazioni di categoria, al fine di riconoscere i danni dovuti alle piogge alluvionali per il periodo di cui in premessa e per affrontare le principali criticità che attanagliano il comparto agricolo territoriale partendo dal sistema logistico, delle infrastrutture, del credito e del sistema assicurativo, con particolare attenzione anche alla tutela delle filiere di qualità, dei marchi DOP e IGP per una loro adeguata promozione e valorizzazione

Commissione - Odg n. G/1249/7/9 Margiotta e altri Esito: Accolto

Il Senato.

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale:

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo

6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Commissione - Odg n. G/1249/8/9 Manca e altri

Esito: Accolto

Il Senato.

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

· ASSEMBLEA - ODG N. G6.2 (fascicolo 1) Sbrollini e altri

Esito: Approvato

Il Senato,

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Veneto nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Veneto, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, la facoltà di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva

di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Veneto, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso.

· ASSEMBLEA - Odg n. G6.4 - (fascicolo n. 1) Manca e altri

Esito: approvato

Il Senato

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Emilia-Romagna nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Emilia Romagna, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3 lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Emilia-Romagna, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

· ASSEMBLEA - Odg n. G6.8 (fascicolo n. 1) Margiotta e altri

Esito: approvato

Il Senato.

in sede diesame del disegno di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto,

premesso che:

l'ondata di maltempo e le gelate eccezionali che hanno colpito pesantemente la Regione Basilicata nei mesi di febbraio e marzo 2018 hanno causato gravi danni al comparto agricolo,

impegna il Governo:

a valutare la necessità di consentire l'accesso alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Basilicata, che hanno subito danni dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al primo marzo 2018 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, agli interventi previsti

per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale;

a valutare la possibilità di adottare provvedimenti che consentano alla Regione Basilicata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 6 comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 e successive modificazioni e integrazioni, di attuare le procedure di delimitazione del territorio e di accertamento dei danni conseguenti, e di deliberare la proposta di declaratoria della eccezionalità dell'evento stesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Disegno di Legge S.717 (Legge 108/18 del 21 Settembre 2018) – B "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

Commissione - Odg n. G/717-B/28/1 Marino e altri Il Senato.

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.», Con queste parole il Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle

condividendo questo ragionamento, con l'articolo, 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge dì stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017; con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte

Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 21) 16, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n. 72/2017;

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca – e non la semplice sospensione – del processo di realizzazione delle 9.6 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti; in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini

dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni Capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti presentati dai comuni della regione

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo, impegna il Governo:

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalle convenzioni della regione Piemonte.

Commissione - Odg G/717-B/2/1 Marcucci e altri Il Senato,

Premesso che.

l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferiex-ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché. 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017;

il decreto-legge in esame, con l'appiglio di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n.

per effetto di tale differimento, gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento sono stati quantificati dal Governo in misura pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'ai.7110 2019, a 350 milioni per l'anno 2020 e a 220 milioni per l'anno 2021. Tali risorse sono state destinate ad un apposito Fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni e, quindi, non più a disposizione per l'integrale finanziamento delle convenzioni relative al Bando periferie. Inoltre, gli spazi finanziari destinati a permettere l'utilizzo degli avanzi di amministrazione ai comuni non sono stati distribuiti agli enti medesimi e nulla è previsto in merito nel decreto-legge in esame;

Considerato che.

tale scelta è stata oggetto di forti proteste da parte dell'Anci e dei comuni coinvolti che a più riprese hanno evidenziato come la stessa sia stata adottata dal Governo senza informare i soggetti interessati ed in violazione ad- obblighi convenzionali già sottoscritti tra le parti, determinando, nei fatti, l'impossibilità di portare a compimento le 96 convenzioni che sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte Conti;

i 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni e circa 19.803.099

cittadini interessati), alla luce delle norme introdotte nel decreto legge in esame, hanno evidenziato che non potranno realizzare i 1.625 interventi previsti nei progetti, coinvolgendo nel blocco numerosi progettisti ed imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2, 7 miliardi di investimenti previsti;

l'ANCI Nazionale, nel corso dell'audizione del 4 settembre 2018 alla Camera dei deputati, ha chiesto l'abrogazione della norma che unilateralmente sospende gli effetti giuridici di convenzioni che hanno -già prodotto effetti a decorrere dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti;

la risposta del Governo rispetto ai fatti e ai rilievi evidenziati dall'Anci, si è limitata ad un vago impegno assunto l'11 settembre 2018 durante un incontro tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e l'Associazione nazionale dei comuni italiani finalizzato ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase

a seguito del suddetto incontro, l'Anci e i comuni coinvolti hanno ribadito la necessità che il Governo provveda, con urgenza, al ripristino dell'integrale finanziamento delle convenzioni sospese ai sensi dell'articolo 13, comma 02, del decreto-legge in esame, impegna il Governo:

a dare seguito agli impegni assunti con l'Anci dal Presidente del Consiglio dei Ministri nell'incontro dell'11 settembre 2018, approvando con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle convenzioni sospese ai sensi dell'articolo 13, comma 02, del presente provvedimento; ad adottare ogni iniziativa utile a supporto dei 96 enti locali che hanno sottoscritto il 18 dicembre 2017 le convenzioni relative al bando periferie, per consentire loro il rapido completamento dell'iter burocratico e documentale, laddove non già concluso, previsto per l'assegnazione di tutte le risorse stanziate per tale

ad avviare contestualmente un monitoraggio sullo stato di avanzamento dei singoli interventi finalizzato ad una programmazione più efficace della spesa, attraverso il Comitato di Monitoraggio già previsto nelle Convenzioni sottoscritte.

Commissione - Odg G/717-B/17/1 Marino e altri Il Senato.

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle periferie;

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro;

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017; con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto

disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n.

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca – e non la semplice sospensione – del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti; in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti della città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Beinasco, Borgaro, Collegno e Grugliasco;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo, impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con la città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Beinasco, Borgaro, Collegno e Grugliasco.

Commissione - Odg G/717-B/18/1 Laus e altri

Il Senato,

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro:

al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017; con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n.

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca – e non la semplice sospensione – del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti; in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti;

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti della città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria:

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assistito durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo, impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con la città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Rivoli, San Mauro, Settimo e Venaria.

Commissione - Odg G/717-B/19/1 Rossomando e altri Il Senato.

premesso che:

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli.». Con queste parole in Senatore a vita Renzo Piano presentava il suo progetto di «rammendo» delle

condividendo questo ragionamento, con l'articolo 1, commi 974-978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi ha istituito un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, il cosiddetto «Bando periferie», con uno stanziamento iniziale di 500 milioni di euro; al fine di assicurare il finanziamento di tutti i progetti ammessi

in graduatoria, sono stati successivamente destinati al «Bando periferie» ulteriori 800 milioni di euro con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 di riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese istituito dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), nonché 798,17 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il periodo di programmazione 2014-2020, assegnati con delibera CIPE n. 2 del 3 marzo 2017; con il pretesto di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale 13 aprile 2018 n. 74, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui non prevede un'intesa con gli enti territoriali in relazione ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti settori di spesa rientranti nelle materie di competenza regionale, il decreto-legge all'esame ha differito al 2020 l'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017 e delle delibere CIPE n. 2/2017 e n.

la scelta del Governo non solo lede il rapporto di leale collaborazione tra enti costitutivi della Repubblica come da dettato costituzionale ma presenta profili di grave illegittimità e di

violazione degli obblighi convenzionali tra le parti, determinando, nei fatti, la revoca – e non la semplice sospensione – del processo di realizzazione delle 96 convenzioni che, va ricordato, sono state firmate il 18 dicembre 2017 e pienamente efficaci dal marzo 2018, termine della registrazione da parte della Corte dei conti; in tal modo, sono stati lesi i diritti dei 19.803.099 cittadini dei 96 enti beneficiari diretti (87 comuni capoluogo e 9 Città metropolitane, per un totale di 326 comuni) che non vedranno la realizzazione dei 1.625 interventi, nonché dei progettisti e delle imprese che avrebbero dovuto realizzare i 2,7 miliardi di investimenti previsti:

in particolare, la revoca dei finanziamenti renderà impossibile la realizzazione dei progetti della città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Moncalieri Nichelino e Orbassano;

l'unica risposta del Governo rispetto alla gravità dei rilievi evidenziati dal Partito Democratico è stato un vago impegno assunto durante un incontro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani ad inserire nel primo decreto utile una norma che di fatto dia la possibilità di recuperare la realizzabilità dei progetti già in fase avanzata;

il Partito Democratico ritiene assolutamente insufficiente questa promessa rispetto ad un intervento illegittimo, impegna il Governo

ad approvare con la massima urgenza un provvedimento finalizzato a reintegrare le risorse necessarie ad assicurare l'integrale finanziamento delle opere previste dalla convenzione con la città metropolitana di Torino che in particolare riguardano i seguenti comuni: Moncalieri Nichelino e Orbassano.

Commissione - Odg G/717-B/52/1 Taricco e altri

Il Senato,

premesso che:

il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, prevede all'articolo 13, comma 02, così come approvato in sede di conversione presso il Senato della Repubblica, il differimento all'anno 2020 dell'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo l, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

tale previsione sospende e rinvia di un anno interventi di riqualificazione previsti dal Bando per la sicurezza urbana e la riqualificazione delle periferie, il quale metteva a disposizione delle città italiane 1,6 miliardi di euro da erogare su singoli progetti presentati dai comuni interessati, attraverso la firma di convenzioni con la Presidenza del Consiglio dei ministri; il giorno 18 dicembre 2017 il comune di Cuneo, nella persona del sindaco Federico Borgna, ha firmato presso Palazzo Chigi la convenzione per il sostegno a 19 progetti fra cui la trasformazione di Piazza d'Armi in parco urbano della città, la riqualificazione di Piazza Europa, la costruzione di piste ciclabili, la riqualificazione di Cascina Vecchia, l'implementazione della smart city, interventi nei quartieri della parte sud della città, come Gramsci, Donatello, Sanpaolo, per un ammontare di risorse pari a circa 17,2 milioni di euro, i quali agendo da leva finanziaria avrebbero mobilitato altri 2,25 milioni a carico del comune di Cuneo e quasi altri 10 milioni a carico di privati;

tali progetti, in virtù dell'emendamento approvato-sul decreto in discussione, risulterebbero inevitabilmente bloccati, mettendo a rischio anche le ulteriori risorse connesse, inficiando la programmazione economica degli enti locali e prestandosi all'eventualità di contenzioso amministrativo e costituzionale; nella serata del giorno 11 settembre, al termine di un incontro fra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il Presidente ANCI Antonio Decaro, è stato annunciato che i fondi saranno stanziati nell'arco di-un triennio sulla base delle effettive necessità dei

appare legalmente infondata la possibilità di stabilire nuove graduatorie sulla base del criterio, difficilmente misurabile, di una «effettiva necessità» per fondi la cui erogazione è già stata decisa attraverso la firma di apposite convenzioni fra i comuni e la Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di un bando le cui procedure sono state già espletate,

impegna il Governo

ad erogare nel più breve tempo possibile al comune di Cuneo e a tutti i comuni italiani che hanno firmato con la Presidenza del Consiglio dei ministri le convenzioni strette sulla base del Bando per la sicurezza urbana e la riqualificazione delle periferie i fondi necessari all'avvio e alla realizzazione dei progetti, nel rispetto del principio di legalità, di buon andamento, di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa, al fine del miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini italiani

che nelle aree interessate vivono, studiano o lavorano, contribuendo all'aumento degli investimenti pubblici e alla crescita del Paese.

Disegno di Legge S. 909 (Legge n. 130/18 del 16 Novembre 2018) "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze"

· ASSEMBLEA - Odg n. G7.104 - (fascicolo n. 1) - Margiotta e altri Esito: non posto in votazione (accolto dal Governo)

in sede di discussione del disegno di legge n. 909 di conversione del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze,

premesso che:

le conseguenze del crollo del Ponte Morandi si ripercuotono su tutto il tessuto imprenditoriale del Nord Ovest e su tutto il sistema del trasporto merci che ha nel terminale portuale di Genova il suo sbocco naturale verso il mare;

la individuazione all'articolo 7 della zona logistica semplificata per Genova e per l'area retroportuale non risponde alle esigenze del comparto produttivo del nord ovest ed in particolare dell'area

considerate le difficoltà di accesso all'area portuale genovese è evidente che tutta la logistica merci compresa quella intermodale degli interporti piemontesi risente delle criticità legate all'evento del 14 agosto scorso:

non prevedere anche per l'area del movimento merci del Piemonte le estensioni dei benefici di cui all'area retro portuale rappresenta un limite oggettivo del presente provvedimento,

impegna il Governo,

a prevedere in tempi rapidi misure di sostegno e una estensione dei benefici di cui all'articolo 7 anche per le aree della logistica e del movimento merci presenti in Piemonte in particolare Torino, Orbassano e Novara.

Commissione - Odg n. G/909/18/8 e 13 Margiotta ed altri

Esito: Accolto

Disegno di Legge S. 988 (Legge n. 23/22 del 9 Marzo 2022) "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico"

Commissione - Odg n. G/988/3/9 (già em. 5.3) Taricco e altri Esito: Accolto Il Senato

premesso che:

all'articolo 5 del disegno di legge in esame è istituito un "Tavolo tecnico per la produzione biologica" con il compito di:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 7, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione biologica;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale e dell'Unione europea, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 3 e 4 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) individuare le strategie d'azione per favorire l'ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al metodo biologico;

al comma 3 del medesimo articolo 5 ne viene definita la composizione, prevedendo la presenza di due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica;

considerato che:

sono riconducibili alla definizione di "produttori di mezzi

- sia i produttori di attrezzature e macchinari per le lavorazioni e distribuzione di prodotti necessari agronomicamente;
- sia i produttori di fertilizzanti e preparati utilizzati in

impegna il Governo:

a valutare di chiamare a partecipare al Tavolo tecnico un rappresentante per ciascuna delle categorie sopra citate di produttori dei mezzi tecnici.

Commissione Odg n. G/988/4/9 (già em. 18.0.3) Taricco e altri Esito: Accolto

Il Senato

premesso che:

l'articolo 3, relativo alla produzione animale, del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 luglio 2018, n. 6793, recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici", detta indicazioni in merito alla apicoltura e recita al numero1): "Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 889/08, la scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: Apis mellifera ligustica , Apis mellifera siculo (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti.";

tale formulazione è ritenuta da molti apicoltori del mondo

biologico meramente indicativa e quindi non efficace;

con l'emendamento 18.0.3 presentato al disegno di legge in esame si intendeva porre la questione di riservare l'attività di apicoltura biologica esclusivamente alla razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola, 1806) e alle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine, di cui all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2004, n. 313; tale esclusività parrebbe creare problematiche ad alcuni territori;

impegna il Governo:

a rivedere il citato decreto, previo confronto con il Tavolo tecnico di cui all'articolo5 del disegno di legge in esame e con la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, circoscrivendoeventuali deroghe ad una indicazione più cogente delle razze autorizzate

Disegno di Legge S. 1586 (Legge n. 160/19 del 27 Dicembre 2019) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"

Commissione - Odg n. G/1586/128/5 (già em. 60.0.159) Taricco e altri

Esito: Accolto come raccomandazione

Il Senato.

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22,

premesso che:

in questi anni si è assistito in moltissimi territori, soprattutto pedemontani e di collina ad alta dispersione e desertificazione abitativa, ad una crescita esponenziale di danni all'agricoltura in generale, ed in particolare alle produzioni vegetali, alla forestazione ed alla zootecnia, ma in generale a tutte le attività economiche, di aggressioni e di incidenti stradali, che causano purtroppo, oltre ad importanti danni materiali, anche vittime

detto crescendo di danni è il risultato della incontrollata proliferazione di animali selvatici, soprattutto di alcune specie individuate come maggiormente dannose nelle singole regioni, in particolare della specie cinghiale, che purtroppo è in testa alla entità dei problemi praticamente in tutti i territori, con una diffusione che ormai si estende dalle campagne alle città, e con aumento delle richieste di risarcimento danni da parte delle imprese agricole e dei conduttori di fondi agricoli;

per tali incombenze si attinge ai fondi derivanti dalle tasse regionali pagate dai cacciatori che potrebbero essere meglio utilizzate per la gestione faunistica e ripristino di habitat da tutti i soggetti che operano in tale campo e in particolare da parte dei comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini;

negli ultimi dieci anni il numero dei selvatici ed in particolare dei cinghiali presenti in Italia, secondo le stime delle organizzazioni professionali agricole e di vari osservatori faunistici, è praticamente raddoppiato, con la conseguenza di distruzione di raccolti agricoli, di crescita equilibrata della biodiversità e della forestazione, di sterminano gli animali allevati e di incidenti stradali per un danno totale crescente:

la sicurezza stessa nelle aree rurali e urbane è a rischio per il loro proliferare con l'invasione di campi coltivati, centri abitati, strade ed anche autostrade dove rappresentano un grave pericolo per le cose e le persone.

considerati i contenuti dell'emendamento 60.0.159 presentato in Commissione Bilancio:

impegna il Governo:

ad attivare, con il coordinamento ed il pieno coinvolgimento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con solerzia, un confronto con le rappresentanze del mondo agricolo per definire i contenuti di un nuovo quadro normativo e procedurale capace di affrontare le enormi criticità per il mondo agricolo e per la sicurezza stradale che l'abnorme aumento della presenza di animali selvatici sta creando in molti territori.

Commissione - Odg n. G/1586/92/5 Marcucci e altri

Esito: Accolto dal Governo

Il Senato.

in sede di esame dell'A.S. 1586, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-22.

premesso che:

il settore siderurgico ha fortemente caratterizzato il tessuto produttivo dell'area di Taranto: l'impianto siderurgico *ex* Uva, il più grande d'Europa, rientra fra i siti di interesse strategico per il postro Paese:

la crisi del comparto siderurgico, con le connesse criticità ambientali, ha influito negativamente sulla sostenibilità di questo modello di sviluppo, ed è stata riconosciuta l'area di crisi industriale complessa per il territorio dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano con il decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129;

sono stati numerosi gli interventi per l'area di Taranto e per la gestione commissariale straordinaria del Gruppo ILVA, per la quale è stata essenzialmente approntata una disciplina speciale, derogatoria alla disciplina ordinaria dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, elaborata per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico ovvero in considerazione dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento dell'impresa;

le risorse investite per il polo siderurgico per l'area industriale e per la città di Taranto sono state ingenti, e finalizzate a garantire la prosecuzione dell'attività economica, la tenuta occupazionale e il risanamento ambientale e sanitario dell'area;

considerato che

con Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 gennaio 2015 ILVA S.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria a norma dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 347 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del 2004, la cosiddetta «Legge Marzano», e dichiarata insolvente con sentenza del Tribunale di Milano; in ragione dei suoi requisiti dimensionali occupazionali e di indebitamento, ILVA S.p.A. è stata assoggettata alla procedura speciale di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, il cosiddetto «accesso diretto», ovvero la semplificazione dell'ammissione alla procedura conservativa con un rafforzamento dei poteri riconosciuti all'autorità amministrativa e specifiche funzioni del commissario straordinario o dei commissari; per ILVA, caso di particolare complessità, ne furono in effetti nominati tre;

per l'area di Taranto sono state poi emanate ulteriori disposizioni speciali, introdotte con ulteriori provvedimenti d'urgenza, intervenuti anche modificando la disciplina-quadro dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; la gran parte degli interventi è stata adottata nel corso della XVII legislatura:

il decreto-legge n. 1 del 2015 ha disciplinato il passaggio dalla gestione commissariale speciale di ILVA alla nuova gestione

commissariale di amministrazione straordinaria; l'organo commissariale nominato per la procedura di amministrazione straordinaria è subentrato nei poteri attribuiti per i piani e le azioni di bonifica previsti dal Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di ILVA, di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014; il termine del programma dei Commissari straordinari coincide con il termine di ultimazione del Piano ambientale di ILVA (2023, termine di scadenza dell'AIA), come modificato e integrato dal D.P.C.M. del 29 settembre 2017 intervenuto dopo il trasferimento dei complessi aziendali ad ArcelorMittal;

in ragione della peculiare situazione di ILVA, anche le operazioni inerenti la cessione dei beni aziendali, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria sono state strettamente correlate, soprattutto a seguito dell'adozione del decreto-legge n. 98 del 2016, alla realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria;

quanto alla cessione dei beni aziendali, in data 5 giugno 2017 l'allora Ministro dello Sviluppo Economico Calenda ha firmato il decreto che autorizzava i Commissari straordinari a procedere alla aggiudicazione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA S.p.A ad Am Investco Italy S.r.l (ArcelorMittal e gruppo Marcegaglia, poi uscito dal consorzio di acquisto). L'offerta prevedeva la realizzazione entro il 2023 degli interventi del piano ambientale;

il contratto di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo ILVA – firmato nel giugno del 2017 e subordinato a diverse condizioni di efficacia (adozione piano ambientale, controllo antitrust e adozione dell'accordo sindacale, intervenuto il 6 settembre 2018) è divenuto efficace il 1º novembre 2018 ed è stato integrato in data 20 marzo 2019;

nel novembre 2019, come noto, la società ArcelorMittal ha formalmente notificato ai commissari straordinari la volontà di recedere dal contratto di affitto con obbligo di acquisto di rami d'azienda del Gruppo ILVA stipulato in data 28 giugno 2017; in merito, sono ancora in corso le trattative tra la società e il Governo italiano per comporre tale spinosa questione;

considerato altresì che:

come si è detto, nel corso degli anni sono stati numerosi gli interventi normativi a sostegno e tutela dell'area di Taranto, con investimenti ingenti da parte statale che non hanno riguardato esclusivamente il polo produttivo ma anche la città:

- un prestito statale di 300 milioni di euro concesso ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 191 del 2015 per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA; l'articolo 1 del decreto-legge n. 243 del 2016 ha modificato la tempistica di restituzione allo Stato dell'importo di 300 milioni a favore di ILVA S.p.A., fissandola a 60 giorni dalla data di efficacia della cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali di ILVA.
- un prestito statale autorizzato fino a 800 milioni di euro, di cui fino a 600 milioni di euro nel 2016 e fino a 200 milioni di euro nel 2017 - ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decretolegge n. 191 del 2015, modificato da ultimo dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 609, lettera a) e b) della legge n. 232 del 2016) - per l'attuazione e la realizzazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa; il prestito non è stato dei tutto erogato, risultando effettivamente concessi ad ILVA 266 milioni di euro; per quanto riguarda l'estinzione del prestito in questione, essa ha trovato disciplina nel decreto-legge n. 91 del 2017, in ragione del rientro in Italia delle somme rinvenienti dall'esito di procedimenti penali nei confronti di azionisti e amministratori di società del Gruppo per fatti anteriori al suo commissariamento, a valere sulle quali si procede all'estinzione del credito statale. La restituzione del finanziamento, a valere sulle somme rinvenienti dall'operazione di prestito obbligazionario, è stata completata nel corso del mese di gennaio 2018;
- lo Stato è poi intervenuto fornendo garanzia statale su finanziamenti/obbligazioni che l'organo commissariale è stato

autorizzato a contrarre: l'articolo 3, comma 1-ter, del decretolegge n. 1 del 2015 ha autorizzato l'organo commissariale a contrarre finanziamenti per 400 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato;

- finanziamento di 400 milioni è stato concesso per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale - da Cassa Depositi e Prestiti, Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banco Popolare Società Cooperativa;
- Fintecna S.p.A., società totalmente partecipata da Cassa depositi e prestiti, ha proceduto alla liquidazione di 156 milioni di euro ad ILVA S.p.A.
 connessi alla liquidazione dell'obbligazione relativa ai danni ambientali, di cui al contratto di privatizzazione del 1995
 a titolo di risoluzione della controversia con la stessa ILVA, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 1 del 2015;
- sono state inoltre adottate forme alternative di intervento e sostegno, per le specifiche attività di risanamento dei territori e di sostegno alla popolazione interessata dall'emergenza ambientale e sanitaria nell'area dell'ILVA di Taranto, quali quelle contenute nei decreti-legge n. 63 del 2011 e n. 1 del 2015, e nella legge n. 232 del 2016 (legge di Bilancio 2017), disponendo l'utilizzo di somme sottoposte a sequestro o oggetto di confisca nell'ambito o all'esito dei procedimenti penali pendenti nei confronti di soggetti coinvolti nell'amministrazione e gestione dello stabilimento ILVA di Taranto; l'utilizzo di tali somme (pervenute a maggio 2017 in Italia dai *trustee* esteri presso i quali erano depositate) è stato disciplinato dal decreto-legge n. 91del 2017;
- risorse per il Contratto istituzionale di sviluppo per la città di Taranto (CIS Taranto), per un valore complessivo di investimenti di oltre 1 miliardo di euro, per il finanziamento di oltre 40 interventi multidisciplinari, ritenuti strategici per lo sviluppo economico, ambientale e sociale del territorio tarantino, relativi ad ambiti settoriali diversi: ambiente (12 interventi, di bonifica e ambientalizzazione dei territori e dei bacini dell'area): infrastrutture portuali e trasporti (5 interventi per un valore complessivo di oltre 400 milioni); sanità (miglioramento e potenziamento dei servizi sanitari sul territorio); rigenerazione urbana (8 interventi, per social housing, interventi nel quartiere Tamburi, recupero edifici); riqualificazione e adeguamento degli edifici scolastici (nel quartiere Tamburi); recupero infrastrutturale e valorizzazione artistica dell'Arsenale Militare; beni e attività culturali per la promozione turistica; nel dicembre 2018, l'avanzamento della spesa erogata risultava di oltre 314 milioni di

impegna il Governo:

a proseguire e finalizzare tutti gli interventi tesi:

alla completa realizzazione del Piano di risanamento ambientale al fine di fornire piena tutela sanitaria ed ambientale ai lavoratori e alla popolazione dell'area interessata;

- a garantire la permanenza dell'attività produttiva del complesso siderurgico dell'ex ILVA di Taranto, garantendo altresì, per questa via, la salvaguardia dei livelli occupazionali diretti e di quelli legati all'indotto, attraverso l'adozione, nel quadro generale anche comunitario di ristrutturazione dei processi industriali, di modalità produttive orientate ad una progressiva decarbonizzazione dell'impianto;
- a favorire la completa realizzazione del progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa dichiarata per i territori dei Comuni di Taranto, Statte, Montemesola, Massafra e Crispiano, destinando ulteriori risorse per il finanziamento degli interventi di sviluppo imprenditoriale ricadenti nei predetti Comuni;
- a perseguire in tempi rapidi la completa realizzazione degli interventi previsti per lo sviluppo della città di Taranto e previsti nel CIS Taranto, e la finalizzazione degli investimenti così da garantire uno sviluppo equilibrato della città e dell'area tarantina;
- a incrementare le risorse del Fondo per la crescita sostenibile, destinando ulteriori risorse all'area di Taranto.

Commissione - Odg. n. G/1586/91/5 De Petris e altri

Esito: approvato dalla Commissione

Il Senato

premesso che:

l'emergenza amianto è sempre molto presente in Italia, in special modo nelle scuole;

dagli ultimi dati trasmessi dall'Osservatorio Nazionale Amianto (ONA) emerge uno scenario preoccupante: sono 2.400 le scuole a rischio, che si traducono in 350.000 alunni e almeno 50.000 docenti;

l'amianto è stato ufficialmente bandito nel 1992 con la legge n. 257, ma, nonostante ciò, a distanza di 27 anni, il rischio di esposizione continua a incombere sulla salute e sull'ambiente poiché continua ad essere situato principalmente negli edifici pubblici e nelle scuole;

gli ambienti frequentati dai bambini sono quelli a maggior rischio, se si considera che l'ambiente scolastico è quello in cui, in media, un bambino trascorre molto tempo, in termini di anni e di ore giornaliere;

i principali prodotti che contengono amianto nelle scuole sono i ricoprimenti a spruzzo e i rivestimenti isolanti di tubazioni o caldaie e pavimenti vinilici;

l'amianto diventa un serio problema a seconda della friabilità del materiale contenente amianto (MCA), cioè quel materiale che potrebbe essere sbriciolato solamente con la pressione della mano,

impegna il Governo:

a valutare la necessità e l'urgenza di stanziare adeguate risorse finanziarie, a favore dei comuni e delle città metropolitane, al fine della verifica, del monitoraggio del rischio amianto e della conseguente eliminazione dello stesso tramite bonifica, negli edifici pubblici con particolare priorità nelle scuole.

Disegno di Legge S. 2448 (Legge n 234/21 del 30 Dicembre 2021) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024"

Commissione - Odg n. G/2448/1/9- Tab. 13 (già em. 212. Tab. 13.1.9) Taricco e altri Esito: accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 2448 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",

in merito alla Tabella 13, impegna il Governosullo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, ad apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE DELLA PESCA (capitolo 1476) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

2023

CP - 3.000.000.000

CS - 3.000.000.000

Conseguentemente,

a) alla voce SPESE A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI SVILUPPO DEL SETTORE DELLA PESCA (capitolo 1477) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

2023

CP + 2.500.000

CS + 2.500.000

b) alla voce SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE (capitolo 1492) apportare le seguenti variazioni:

2022

CP + 500.000

CS + 500.000

2023

CP + 500.000

CS + 500.000

Commissione - Odg n. G/2448/59/5 Alfieri e altri

Esito: accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», (A.S. 2448)

premesso che,

l'Italia è un membro attivo delle Nazioni Unite, contribuendo alla formazione di indirizzi e impegni come in occasione dell'adozione nel 2015 dell'Addis Ababa Action Agenda, in tema di finanza per lo sviluppo, e dell'Agenda 2030, insieme al sistema dei diciassette obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS);

la comunità internazionale attraversa una grave fase di crisi globali – di natura ambientale, sanitaria e sociale – che richiede la necessità di un pieno sostegno ai partenariati globali per lo sviluppo come previsto dal numero 17 del sistema degli OSS;

in particolare, l'obiettivo 17.2 prevede l'impegno a investire lo 0,70% della ricchezza del Paese in aiuto pubblico allo sviluppo (APS);

l'Unione Europea, e con essa l'Italia, in occasione dell'adozione dell'Addis Ababa Action Agenda e dell'Agenda 2030 si è nuovamente impegnata a destinare lo 0,70% del reddito nazionale lordo (RNL) in aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2030;

nel 2020 l'aiuto pubblico allo sviluppo dell'Italia ha raggiunto, secondo i dati ufficiali pubblicati dall'OCSE DAC, lo 0,22% del Reddito Nazionale Lordo in contrasto con quanto già previsto all'articolo 30 della legge 125 del 2014, che prevede un riallineamento con gli obiettivi concordati in sede internazionale;

il riallineamento già previsto dal legislatore è reso sempre più urgente da un contesto globale segnato da gravi emergenze di natura diversa – dalla crisi pandemica Covid 19 alle instabilità regionali come nel caso di Afghanistan e Etiopia – che mettono a rischio la stessa realizzazione dell'Agenda 2030, come evidenziato in più occasioni dalle Nazioni Unite;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un calendario di incrementi progressivi delle risorse destinate all'auto pubblico allo sviluppo dell'Italia, in particolare a sostegno del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, che consentano di raggiungere lo 0,50% APS/RNL entro il 2027 e lo 0,70% APS/RNSL entro il 2030 in accordo con quanto previsto dalle regole di rendicontazione dell'OCSE DAC e secondo gli impegni internazionali assunti.

Disegno di Legge 2533 (Legge n. 29/22 del 7 Aprile 2022) "Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA) approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)"

• ASSEMBLEA – Odg n. G1.61 (testo 2) (già em. 1.61) Bruzzone e altri

Esito: non posto in votazione, accolto dal Governo

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione in legge del decretolegge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA);

premesso che:

lo stesso reca un complesso di misure per il contrasto della diffusione della peste suina africana:

nelle Regioni Piemonte e Liguria, dal 7 gennaio 2022, è stata accertata nelle popolazioni di cinghiali la presenza della PSA, con un numero di casi confermati pari a 46 alla data del 28 febbraio 2022, e che la PSA è una malattia virale, non trasmissibile all'uomo, altamente contagiosa, che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale;

l'articolo 1, comma 5, prevede che le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano possano avvalersi di una serie di soggetti nell'attuazione dei piani regionali di cui all'articolo 1, comma 1:

le Regioni che non hanno corpi di polizia provinciale con competenza faunistica rischiano di non potersi avvalere dei corpi di vigilanza individuati ai sensi del suddetto articolo 1, comma 5,

impegna il Governo con la finalità di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, a valutare la possibilità di ricomprendere tra i soggetti ivi elencati, anche gli agenti di vigilanza faunistica regionale. Disegno di Legge S. 1721 (Legge n 53/21 del 22 Aprile 2021) "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019

approvato con il nuovo titolo "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 "

Commissione - Odg n. G/1721/30/14

(già em. 14.2 e 14.14) Taricco e altri Esito: accolto

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019"

premesso che:

l'articolo 14 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale");

nell'ambito dei predetti criteri direttivi si dispone, tra l'altro, che nell'adeguamento delle disposizioni nazionali vigenti si proceda all'abrogazione espressa delle norme incompatibili, che il Ministero della salute sia individuato quale autorità competente veterinaria centrale responsabile del coordinamento con le autorità regionali e locali per l'esecuzione dei controlli ufficiali, e che si proceda al riordino e la connessione tra la Banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche, i sistemi informativi del Ministero della salute e i sistemi informativi delle regioni e province autonome;

come evidenziato negli emendamenti 14.2 e 14.14 presentati al disegno di legge, sarebbe opportuno altresì che, nell'opera di adeguamento della normativa nazionale al regolamento(UE) 2016/429, fossero semplificati gli adempimenti a carico delle imprese evitando oneri ulteriori rispetto a quanto strettamente richiesto dalla normativa europea, che nell'implementazione e monitoraggio delle misure vi sia un coordinamento anche con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di sanità animale, e che per potenziare e semplificare l'attività di controllo sia reso pienamente effettivo il Registro Unico dei Controlli ispettivi a carico delle imprese agricole e alimentari, evitando altresì il proliferare di banche dati zootecniche con finalità altre,

impegna il Governo:

nella predisposizione del o dei decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, a valutare l'opportutità, nei limiti dei criteri di delega contenuti nell'articolo 14 del disegno di legge, didare soluzione alle problematiche sollevate dagli emendamenti 14.2 e 14.14.

Commissione – Odg n. G/1721/22/14 (già em. 4.17) Ferrari e altri

Esito: Accolto

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge 1721 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019"

premesso che:

l'articolo 4 del disegno di legge in esame reca principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;

nell'ambito dei predetti criteri specifici, si dispone anche che il Governo, nel decreto legislativo di recepimento della direttiva, introduca misure per lo sviluppo della connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, l'accesso generalizzato delle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini;

l'emendamento 4.17, presentato in 14ª Commissione, invitava, per garantire unaeffettiva diffusione sull'intero territorio nazionale delle infrastrutture a banda ultralarga e agevolare la realizzazione di reti per la connessione veloce e ultraveloce in maniera uniforme, a dare priorità nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione di programmi di *e-government* alle aree dei piccoli comuni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate dall'emendamento 4.17.

Disegno di Legge S. 1766 (Legge n. 27/20 del 24 Aprile 2020) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"

Commissione – Odg n. G/1766/96/5 Taricco
Esito: Accolto come impegno a valutare l'opportunità
dell'intervento

Il Senato

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decretolegge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

premesso che:

la situazione in cui il Paese si troverà a dover operare a causa dell'emergenza da COVID-19 e delle sue conseguenze sul piano economico e delle prospettive di sviluppo, non sarà sicuramente facile; sarà fondamentale valorizzare ogni opportunità di investimenti che vadano nella direzione di accompagnare le prospettive di crescita dei territori, e sicuramente, in quest'ottica, il comparto agroindustriale avrà una funzione strategica;

sarà altresì fondamentale, affinché tale opportunità possa esprimere tutte le potenzialità, la scansione temporale con cui gli investimenti potranno realizzarsi;

ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, il c.d. Codice dell'ambiente, per fare un solo esempio, per la sola verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti, regolamentata dall'art. 19 del Codice, che ha la sola finalità di valutare se un progetto debba essere sottoposto al procedimento di VIA, richiede tempi estremamente lunghi: dalla presentazione dell'istanza, una media di 100-120 giorni esclusivamente per avviare l'eventuale procedura, così scanditi:

- Verifica preliminare amministrativa, 15-20 gg.;
- Pubblicazione della documentazione e consultazione pubblica e conseguente temine di 45 gg:;
- Possibile richiesta e acquisizione integrazioni, 30 gg.;
- Eventuali ulteriori 90 giorni per ulteriori documenti;

a tale valutazione deve poi seguire, nel caso in cui sia prevista, la procedura di Verifica di impatto ambientale;

per le pratiche che richiedano il «Provvedimento autorizzatorio unico regionale» - progetti sottoposti alle procedure di Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale e provinciale ed altre autorizzazioni quali AIA, ecc. - le tempistiche sono sostanzialmente analoghe:

tale procedimento, quando previsto, è ovviamente presupposto affinché la pubblica amministrazione - SUAP - possa concedere i permessi di costruzione, e questo può voler dire ritardare di mesi l'avvio di investimenti che potrebbero invece essere, soprattutto in momenti come gli attuali, strategicamente funzionali alla ripartenza;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di introdurre, nel primo provvedimento utile, una riduzione dei tempi di pubblicazioni, osservazioni e chiusura dei procedimenti, almeno per tutto il 2020, e almeno per le imprese già insediate in caso di investimenti di ampliamento di impianti produttivi già esistenti e che abbiano quindi già ottenuto precedenti verifiche di impatto, al fine di rendere più celere l'avvio di investimenti importanti per la ripresa dei territori.

Commissione - Odg - G/1766/89/5 Taricco

Esito: Accolto come impegno a valutare l'opportunità dell'intervento

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1766, di conversione del decretolegge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

premesso che:

il Titolo lii del decreto-legge in conversione reca le misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario; gli articolo da 49 a 59, che ne fanno parte, individuano, tra l'altro, misure per rafforzare il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, una moratoria dei prestiti a favore di micro e piccole e medie imprese, un supporto alla liquidità delle imprese mediante garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e prestiti, un potenziamento dei Confidi, un ampliamento dell'accesso al Fondo per mutui prima casa e al FIR, incentivi alla cessione dei crediti deteriorati;

considerato che-

pur avendo previsto la moratoria dei finanziamenti a micro, piccole e medie imprese, permane il rischio che le imprese che ne facciano ricorso vedano modificato il proprio rating; la possibilità di rinegoziare il debito, prevista nel decreto, rimane lo strumento più adeguato ad attenuare eventuali difficoltà di liquidità, se garantito in misura significativa; la misura del 10 percento proposta risulta così insufficiente, se applicata indipendentemente dal volume di debito residuo; sarebbe dunque necessario, per rendere più efficace il dispositivo, gradare la percentuale sulla base dell'importo del finanziamento oggetto di

inoltre, così come è stato elevato a 40mila euro l'importo massimo delle operazioni di microcredito, così sarebbe necessario elevare i limiti previsti per le cosiddette «operazioni finanziarie di importo ridotto», oggi rispettivamente pari a 25.000 e 35.000

come si è detto, il decreto-legge provvede altresì ad un potenziamento dei Confidi; a questo riguardo, l'esperienza dimostra che esistono spazi che il Fondo centrale di garanzia non riesce a colmare e verso i quali i Confidi, grazie a competenze e prossimità, riescono invece ad individuare prodotti e strumenti adeguati allo scopo, in particolare per la micro e della piccola impresa, che più degli altri comparti patisce una costante diminuzione di credito bancario e che verosimilmente rischia di vedere ora accentuarsi ulteriormente questa dinamica; sarebbe pertanto necessario che una quota delle risorse destinate al Fondo centrale di garanzia siano dedicate a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi, nonché ad ampliare la gamma di servizi offerti da questi, potenziando per questa via la funzione di supporto alle imprese di minori dimensioni,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, misure finalizzate a:

- 1) ammettere alla garanzia del Fondo centrale finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari al 30% percento del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 percento nel caso in cui tale importo sia compreso tra 200.00 e 500.000 euro, al 10 percento nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro;
- 2) elevare i limiti previsti per le cosiddette «operazioni finanziarie di importo ridotto», rispettivamente, a 40.000,00 euro per singolo soggetto beneficiario finale, ovvero a 50.000,00 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato;
- 3) assicurare che una quota almeno pari al 10% delle risorse destinate nel decreto in esame al rafforzamento del Fondo centrale di garanzia siano indirizzate a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi, prevedendo altresì che, fermo restando l'esercizio prevalente dell'attività di garanzia, i confidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari possano concedere altre forme di finanziamento sotto qualsiasi forma.

Commissione - Odg n. G/1766/242/5 (già em. 48.10) Iori e altri Esito: accolto come impegno a valutare l'opportunità dell'intervento

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e per il sostegno delle attività economiche;

premesso inoltre che:

il D.P.C.M. 1º aprile 2020 ha previsto l'ulteriore sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

la chiusura delle scuole dal 4 marzo 2020 ha comportato gravi problemi per tutti i soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a causa del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio:

impegna il Governo:

a prevedere un contributo forfettario mensile per ogni bambino con età da zero a tre anni e uno per ogni bambino di età superiore, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per la somma complessiva di 230 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse stanziate per il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Commissione - Odg n. G/1766/356/5 (già em. 48.10) Iori e altri Esito: Accolto come impegno a valutare l'opportunità dell'intervento

Il Senato.

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (A.S. 1766),

premesso che:

la grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha colpito il nostro Paese è stata affrontata, sin dall'inizio, dal Governo e dalle forze di maggioranza con una serie di interventi indispensabili per la protezione della salute dei cittadini, per aiutare le fasce più deboli della popolazione, i lavoratori, le famiglie, e per il sostegno delle attività economiche;

premesso inoltre che:

il D.P.C.M. 1º aprile 2020 ha previsto l'ulteriore sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sull'intero territorio nazionale fino al 13 aprile 2020;

la chiusura delle scuole dal 4 marzo 2020 ha comportato gravi problemi per tutti i soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, a causa del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del

impegna il Governo:

a prevedere un contributo forfettario mensile per ogni bambino con età da zero a tre anni e uno per ogni bambino di età superiore, per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per la somma complessiva di 230 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle risorse stanziate per il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Disegno di legge S. 2320 (Legge 106/21 del 23 Luglio 2021) "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"

Commissione - Odg n. G/2320/18/5 (testo 2) Taricco Esito: Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (A.S. 2320);

premesso che:

l'articolo 68-quater del provvedimento in esame, recante misure a sostegno del settore della birra artigianale, riconosce per l'anno 2021 un contributo a fondo perduto ai birrifici con produzione di tipo artigianale di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 1354 del 1962 in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019;

l'importo stanziato dall'articolo 68-quater, secondo le prime stime, consentirebbe di garantire l'erogazione del contributo a fondo perduto a copertura di circa 43,5 milioni di litri di birra artigianale prodotta, su un totale che si attesta su 50 milioni di litri complessivi:

considerato che:

l'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, recante «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.», al comma 4-bis definisce: «birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma si intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi»;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilitàdi adottare le più opportune misure, anche di carattere normativo, volte a chiarire in modo inequivocabile che l'articolo 68-quater, nella sua concreta applicazione, riguarda tutti i birrifici, siano essi afferenti sia al settore artigianale sia al settore agricolo, ed a prescindere dal loro codice ATECO, che come dimensione rientrano nei limiti di cui all'articolo 2, comma 4-bis

della legge 16 agosto 1962, n. 1354.

Disegno di legge n. 822 (Legge n. 37/19 del 3 Maggio 2019) "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018"

Commissione – Odg n. G/822/8/14 (testo 2) Ferrazzi e altri Esito: Accolto come raccomandazione

Il Senato

in sede di esame dell'A.S. 822 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2018;

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge in esame, teso alla chiusura del caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, reca modifica all'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, che include fra i materiali non rientranti nella nozione di rifiuto anche gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane (giardini, parchi e aree cimiteriali), di cui all'articolo 184, comma 2, lettera e), del predetto Codice, oltre agli sfalci e alle potature provenienti dalle attività agricole e agro-industriali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), del Codice medesimo;

la Commissione europea ha ritenuto che il legislatore nazionale non abbia correttamente trasposto l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana. La Commissione ha infatti ritenuto che gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane e dalle attività agricole e agro-industriali non possano, a priori, essere considerati materiali agricoli o forestali naturali;

considerato che:

la modifica dell'articolo 185, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente, così come definita all'articolo 12 del disegno di legge in esame, determinerà la integrale sottoposizione alla normativa sui rifiuti dì grandissime quantità di materiale vegetale naturale non pericoloso;

conseguentemente, per favorire l'economia circolare e il riutilizzo dei residui delle attività di sfalcio e potatura quali sottoprodotti, prevenendo così la produzione di rifiuti e la necessità del loro smaltimento in tale forma, è fortemente auspicabile l'introduzione di misure di agevolazione finalizzate a stimolare l'acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione di residui di potatura e sfalci che garantiscano rapidità d'esecuzione e qualità della biomassa prodotta,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative, anche di carattere finanziario, per favorire l'acquisto di macchinari per la raccolta e trasformazione dei residui di potatura e sfalci, così da permettere la riduzione nella produzione di rifiuti, anche ai sensi dell'Allegato IV della direttiva2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, che prevede apposite misure di incentivazione a tali fini.

Disegno di Legge S. 1018 (Legge n 26/19 del 28 Marzo 2019) – REDDITO DI CITTADINANZA E PENSIONE "Conversione in legge del decretolegge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"

Commissione - Odg n. G/1018/17/11 (testo 2) (già em. 12.0.1) Patriarca e altri

Esito: Accolto come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

nel nostro Paese sono circa trentacinquemila gli iscritti all'albo professionale degli assistenti sociali, la cui figura è prevista in tutti i servizi territoriali degli enti locali e delle aziende sanitarie locali (ASL) rivolti alle famiglie, ai minori, agli adolescenti e alle persone adulte che per ragioni socio-economiche, culturali o sanitarie si trovano in situazione di difficoltà o a rischio di esclusione sociale e di emarginazione nonché alle persone disabili e alle persone anziane;

l'assistente sociale ha inoltre una funzione di «consulenza» socio-assistenziale per i soggetti più vulnerabili come anziani (oltre i sessantacinque anni), minori (o-18 anni) persone affette da grave disabilità fisica e psichica, stranieri extracomunitari, tossicodipendenti, alcolisti, malati mentali e adulti portatori di varie problematiche;

la professione di assistente sociale è esercitata, oltre che nei servizi sociali territoriali, all'interno dei servizi sociali del Ministero della giustizia sia per il settore minorile, sia per il settore degli adulti. In tale ambito, all'assistente sociale sono affidati compiti di sostegno e di assistenza nei confronti degli utenti sottoposti a misure cautelari o a pene alternative alla detenzione e in particolare all'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale. All'interno degli ospedali, l'assistente sociale è parte integrante della squadra medico-infermieristica. Il suo compito è contribuire all'analisi del bisogno sociale o socio-assistenziale presentatosi in concomitanza con il ricovero della persona e alla immediata pianificazione e attuazione dell'intervento attraverso la valutazione geriatrica ospedaliera per i soggetti anziani o adulti non autosufficienti;

in particolare, la funzione professionale garantisce il buon utilizzo delle risorse presenti sul territorio di riferimento per il paziente, il quale viene favorito nella continuità assistenziale nel momento della dimissione:

si tratta di una professione di aiuto alla persona in stato di bisogno; per questo l'assistente sociale rappresenta per l'utente, la risposta operativa a cui fare riferimento poiché egli è l'indispensabile attivatore delle risorse individuali e collettive di coloro che accedono ai diversi servizi;

occorre valorizzare la figura dell'assistente sociale a tutti i livelli di responsabilità, anche dirigenziali, per uniformare e rendere omogeneo questo settore professionale, che richiede una specializzazione e un'alta professionalità non ancora sufficientemente riconosciute né a livello contrattuale né ai fini dell'incarico dirigenziale; nei casi migliori si ha un solo assistente sociale di base per ogni 5.000 abitanti con una presenza parcellizzata nei vari ambiti, con normative contrattuali diverse, e con un raggio di intervento ampio;

oggi gli assistenti sociali rappresentano la chiave di volta dei progetti socio-assistenziali, socio-sanitari e di integrazione sul territorio

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare i provvedimenti utili al fine di provvedere al riordino della professione di assistente sociale subordinando l'iscrizione nell'Albo degli assistenti sociali al superamento di apposito esame di Stato.

Disegno di Legge S. 1874 (Legge n 77/20 del 17 Luglio 2020) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Commissione - Odg n. G/1874/148/5 Collina

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (A.S. 1874);

premesso che:

l'articolo 222-bis, introdotto nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati, prevede la possibilità, per le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni per le eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020, di poter accedere agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, appositamente previsti per favorire la ripresa dell'attività economica nei casi in cui le imprese non abbiano sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi;

per tali finalità è stato previsto un primo stanziamento, per un ammontare di 10 milioni di euro nel 2020, destinato ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori, che a fronte della situazione evidenziata dalle imprese colpite necessita di un significativo potenziamento;

considerato che:

per effetto del cambiamento climatico in atto e del susseguirsi di eventi atmosferici eccezionali, vi è un preoccupante rischio per le imprese agricole di incremento dei premi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura;

Tutto ciò premesso:

impegna il Governo:

a provvedere, nel primo provvedimento utile, all'incremento della dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale- interventi indennizzatori» al fine di garantire un adeguato intervento a sostegno delle imprese agricole colpite dalle eccezionali gelate occorse dal 24 marzo al 3 aprile 2020;

ad istituire, presso il Ministero delle politiche agricole e forestale, $% \left(1\right) =\left(1\right) \left(1\right) \left($

un Tavolo di confronto, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, delle associazioni delle imprese agricole e delle imprese di assicurazione al fine di individuare, da un lato, nuovi e diffusi strumenti a copertura dei rischi per eventi eccezionali in agricoltura e, dall'altro, per evitare qualsiasi rischio di incremento dei premi relativi alla sottoscrizione di polizze assicurative a copertura dei rischi in agricoltura.

Commissione – Odg n. G/1874/275/5 Fattori e altri

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

premesso che:

l'emergenza sanitaria correlata alla diffusione del COVID-19 ha portato il personale sanitario, medici, infermieri e farmacisti ad un impegno in prima linea nei reparti di assistenza, uno sforzo e una dedizione riconosciuta all'unanimità nel nostro Paese;

i medici di base e i farmacisti non hanno lo stesso trattamento assicurativo dei dipendenti del Servizio Sanitario nazionale. Infatti, se i secondi sono soggetti all'Inail, i primi devono versare una quota annua, che va dai 1000 ai 2000 euro, obbligatoria di copertura assicurativa per la propria attività professionale;

la circolare n. 13 dell'Inail, richiamando l'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», riconosce espressamente tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da-coronavirus (SARS- Co V-2) in occasione di lavoro e chiarisce che «nell'attuale situazione pandemica, l'ambito della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare specifico»;

in via teorica, confermata anche dall'Inail, le linee guida in termini di premi dovrebbero essere uguali per tutti e seguire proprio quelle dell'Inail;

il dramma del Covid ha visto invece un trattamento diverso tra coloro che sono assoggettati all'assicurazione pubblica e quelli che devono rivolgersi ai privati:

ai deceduti del SSN a causa del Covid è stato riconosciuto, in favore delle famiglie o i beneficiari indicati, un indennizzo legato a «infortunio sul lavoro». Ai 171 medici di base e medici che fanno riferimento alle assicurazioni private e i 14 farmacisti nella stessa condizione che sono deceduti a causa del Covid invece gli istituti privati si rifiutano di considerare l'infortunio sul lavoro non riconoscendo alcunchè, di conseguenza, alle famiglie e ai beneficiari:

si crea così un forte scompenso di carattere sociale. L'Inail ha dichiarato che le linee guida da seguire sono quelle che portano al riconoscimento da parte di tutte le compagnie dell'infortunio sul lavoro.

Le assicurazioni sono inoltre soggette al controllo da parte dell'IVASS (l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), che però non si è ancora pronunciato;

appare necessario un intervento che restituisca equità sociale e giustizia anche in una condizione drammatica come questa determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19;

impegna il Governo:

a verificare se vi siano le condizioni per adottare iniziative, anche normative, volte a garantire l'adeguata protezione dei medici e sanitari assicurati vittime della pandemia recuperando omogeneità tra il sistema assicurativo pubblico e quello privato sull'interpretazione dell'infezione da corona-virus (SARS- COV-2)

come infortunio sul lavoro.

Doc. III, n 5 Relazione sulla elezione contestata nella Circoscrizione esteroripartizione America meridionale (Adriano Cario)

· ASSEMBLEA - Odg n. G2 (Fascicolo n. 0) Malpezzi e altri

Esito: approvato

Il Senato,

premesso che:

con deliberazione del 10 novembre 2021, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deciso di convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario, eletto nella lista USEI nella Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale;

la delibera conclude un procedimento lungo e articolato, conseguente all'esposto inviato dal dottor Fabio Porta, candidato nella medesima ripartizione per la lista del Partito Democratico e avviato nella seduta del 30 gennaio 2019;

in particolare, in data 21 ottobre 2020 la Giunta provvedeva alla nomina di apposito comitato istruttorio, avente lo specifico compito di verificare i verbali delle sezioni elettorali nonché le schede contenenti voti validi, le schede bianche, nulle e contestate, a partire da otto delle 32 sezioni in cui – come segnalato nell'esposto – risultavano percentuali tra l'80 per cento e il 90 per cento a favore del candidato Cario, di entità anomala rispetto all'ammontare di voti ottenuti dalla lista USEI e delle preferenze ottenute dal candidato Cario nella medesima ripartizione;

nel corso dell'istruttoria, il comitato procedeva ad una prima parziale verifica delle schede provenienti da tre sezioni - sulle otto selezionate - nelle quali si era riscontrata una percentuale maggiore di voti per il candidato Cario, riferendo alla Giunta nella seduta del 2 dicembre 2020 circa l'esistenza di gravi anomalie nell'espressione di voti di preferenza per il senatore Cario, così da far emergere "la plausibilità ed il *fumus* delle circostanze di natura patologica lamentate dal candidato Porta, con riferimento all'identità di calligrafia che si sarebbe riscontrata nell'espressione dei voti di preferenza per il senatore Cario" (cfr. resoconto sommario della seduta del 2 dicembre 2020);

si rendeva dunque necessario un supplemento di istruttoria per verificare se la concentrazione di voti affetti da anomalie, così riscontrata, potesse ritenersi ancorata a una effettiva distribuzione territoriale delle stesse sezioni a fini della costruzione del campione e dell'articolazione di un giudizio omogeneo sullo stesso; a tal fine, nella seduta della Giunta del 9 dicembre 2020 veniva audita la presidente dell'Ufficio centrale per la Circoscrizione estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, dottoressa Flavia Perra, la quale chiariva che le schede raccolte e provenienti dai consolati delle diverse ripartizioni della Circoscrizione estero vengono suddivise per sezioni elettorali ai fini dello scrutinio da parte del medesimo Ufficio, e dunque alle sezioni non corrispondono – in linea di principio – precisi riferimenti territoriali, se non quello dell'area di competenza del consolato che ha inviato i plichi contenenti le schede;

sempre in via istruttoria, la Giunta acquisiva – su allegazione dell'esponente onorevole Porta con memorie del 27 aprile e del 30 giugno 2021 – le relazioni tecniche su distinte perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma su un campione di schede provenienti dal consolato di Buenos Aires, nel corso del procedimento penale RGNR n. 8866/19, avviato a seguito di esposto dello stesso dottor Porta; da entrambe le relazioni tecniche, così come dalle note tecniche di parte a firma del dottor

Gismondi e depositate dall'esponente, nonché dalla ulteriore perizia del 26 ottobre 2021 e allegata alla memoria difensiva depositata dal dottor Porta in prossimità della seduta pubblica del 9 novembre 2021, emergevano irregolarità analoghe a quelle già rilevate dal comitato istruttorio, e cioè la riconducibilità alla medesima mano di numerosi gruppi di schede contenenti preferenza per il candidato Cario, afferenti al campione esaminato; ciò riguardava, peraltro, campioni di schede diversi e riconducibili a diverse sezioni riguardanti in ogni caso voti raccolti e provenienti dal consolato di Buenos Aires, il cui risultato attribuiva al senatore Cario una percentuale di preferenze anomala, se confrontata con i risultati relativi a sezioni non contestate;

all'esito, già in data 29 luglio 2021, il relatore in Giunta senatore Cucca – d'intesa con la correlatrice D'Angelo – poteva affermare che le indicazioni prospettate dal dottor Porta, all'esito delle due perizie, apparivano plausibili, per quanto fondate su una proiezione prognostica che traeva a sua volta origine dalla verifica compiuta su un totale di 225 schede elettorali: "evidenze che, ancorché limitate, confermerebbero anche i risultati parziali già esposti dal comitato alla Giunta" (cfr. resoconto 29 luglio 2021);

conseguentemente, nella seduta del 13 ottobre 2021, la Giunta deliberava all'unanimità di aprire – all'esito dell'istruttoria – formale procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Cario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento per la verifica dei poteri;

in data 9 novembre 2021 si svolgeva la seduta pubblica per la discussione della contestazione dell'elezione, con l'intervento del senatore Cario, dell'esponente dottor Porta e dei loro difensori; all'esito la Giunta si riuniva in camera di consiglio al termine della quale la Giunta, ripresa la seduta pubblica alle ore 22,10 del 10 novembre 2021, deliberava di convalidare l'elezione del senatore Cario; le motivazioni della delibera, esposte dalla relatrice D'Angelo nella seduta del 24 novembre 2021, sono state approvate a maggioranza dalla Giunta e trasmesse all'Aula ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del regolamento per la verifica dei noteri:

considerato che:

dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita dalla Giunta sono emerse gravi irregolarità a carico di un elevato numero di schede elettorali recanti preferenze a favore del senatore Cario, distribuite su un campione significativo delle 32 sezioni afferenti al consolato di Buenos Aires oggetto di contestazione nell'esposto, nelle quali il senatore Cario ha ricevuto voti in percentuale non proporzionata ai voti ricevuti nel resto dell'area di competenza del medesimo consolato e della ripartizione America meridionale; in particolare, è emersa identità calligrafica, con preferenze riconducibili – stando all'esame condotto dal comitato istruttorio e alle perizie calligrafiche acquisite – a medesime mani;

risulta in particolare dalle perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma e depositate dall'esponente dottor Porta, relative a cinque delle 32 sezioni oggetto dell'esposto – sezioni peraltro diverse dalle otto oggetto del campione esaminato dal comitato istruttorio – che la percentuale di schede recanti voto di preferenza a favore del senatore Cario riconducibili alle medesime mani oscilla tra l'86,4 per cento e il 100 per cento del totale dei voti di preferenza attribuiti al medesimo;

peraltro, le riscontrate irregolarità presentano un andamento percentuale costante e significativo sul piano statistico; nelle 32 sezioni oggetto dell'esposto, infatti, la percentuale dei voti dell'USEI rispetto a tutti i voti validi è complessivamente del 75,95 per cento mentre nelle sezioni dell'Argentina risulta del 30,72 per cento e in tutta la ripartizione America meridionale risulta del 20,55 per cento;

le rilevate irregolarità, unite alla distribuzione non uniforme delle percentuali di voto per la lista USEI e dei voti di preferenza per il senatore Cario, ha condotto il relatore Cucca – d'intesa con la correlatrice D'Angelo – negli interventi già richiamati in premessa, a ritenere la plausibilità delle censure formulate dal dottor Porta nel proprio esposto, sebbene su base prognostica;

sulla combinazione delle rilevate irregolarità e della non uniforme distribuzione dei voti si basa, infatti, il giudizio prognostico assunto dal dottor Porta nelle proprie difese a sostegno della richiesta di annullamento dell'elezione del senatore Cario, con specifico riferimento al superamento della cosiddetta prova di resistenza;

dalla proiezione prognostica risulta infatti che: a) la non uniforme distribuzione di voti per la lista USEI e di preferenze per il senatore Cario presenta una oscillazione di diverse decine di punti percentuali tra i voti provenienti dalle 32 sezioni contestate (tutte comprese nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) e i voti ottenuti dal senatore Cario nelle altre 67 sezioni della medesima area; b) tale oscillazione evidenzia - come confermato dalla "perizia giurata" (statistica) a firma del professor Attanasio, allegata dal dottor Porta alla memoria depositata per la seduta del 9 novembre 2021 - una varianza anomala dei voti di preferenza, se rapportati a quelli espressi a Buenos Aires per altri candidati della medesima lista; c) applicando ai risultati provenienti dalle sezioni contestate (32) la stessa percentuale media ottenuta dal candidato Cario nelle 67 sezioni (sempre relative a voti espressi nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) in relazione alle quali non sono state denunciate irregolarità, si ottiene un risultato incompatibile con l'elezione del senatore Cario e invece favorevole al candidato Porta;

oltre che dalla consistenza numerica delle evidenze di irregolarità emerse dalla verifica a campione sulle 32 sezioni contestate e dalla perizia statistica allegata dall'esponente, l'attendibilità di tale proiezione prognostica è confermata da una serie di considerazioni, e in particolare dalla circostanza che la prova di resistenza sarebbe superata non già invocando come riferimento percentuale l'annullamento del risultato complessivo del senatore Cario nelle sezioni contestate, ma anche solo applicando alla proiezione medesima – con criterio pertanto più garantista nei suoi confronti – la percentuale media da questi ottenuta nelle sezioni in cui non sono emerse irregolarità;

né potrebbe obiettarsi, come sostenuto nelle difese del senatore Cario, il carattere casuale della raccolta dei voti, ossia la non corrispondenza ad ambiti territoriali omogenei dei voti raccolti dal consolato di Buenos Aires e da questo inviati a Roma; è vero, infatti, che come chiarito dalla dottoressa Flavia Perra in sede di audizione, l'assegnazione dei voti pervenuti dai diversi consolati alle sezioni è effettuata dall'Ufficio centrale a Roma e dunque in relazione ad essa non può essere predicata una omogeneità territoriale paragonabile a quella dei voti espressi in Italia presso le sezioni elettorali ordinarie: ma è altrettanto vero che l'assegnazione alle sezioni è effettuata in relazione a voti trasmessi dal medesimo consolato e, dunque, tutti riferibili a una medesima area territoriale (in questo caso, quella di competenza del consolato di Buenos Aires); ciò consente anche in considerazione della possibilità di espressione del voto per corrispondenza - di ritenere attendibile il campione e, conseguentemente, di articolare giudizi omogenei sulla regolarità dei voti espressi:

nemmeno potrebbe obiettarsi, inoltre, l'inadeguatezza di un giudizio di carattere prognostico al fine di annullare l'elezione del senatore Cario; sul punto si osserva, da un lato, che il regolamento sulla verifica dei poteri espressamente consente alla Giunta di procedere a verifiche a campione (cfr. l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento), con la conseguente possibilità di basare il proprio giudizio nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (come confermato da ultimo dalla Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021) – su tali verifiche ove ritenute statisticamente attendibili; d'altra parte, gli stessi relatori, all'esito dell'istruttoria, hanno più volte ritenuto la plausibilità delle censure esposte dal dottor Porta;

da tali acquisizioni la delibera finale della Giunta inopinatamente si è discostata;

considerato altresì che:

per tutto quanto premesso e considerato, alla luce delle evidenti irregolarità emerse e dello specifico rilievo della proiezione prognostica, per come consentita dalla combinazione delle irregolarità emerse e della non uniforme distribuzione di voti a favore del senatore Cario nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires, sussistono irregolarità tali da inficiare il risultato elettorale e la conseguente elezione del medesimo senatore Cario,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 2, del Regolamento del Senato, di non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario.

DOC XXIV, n. 64 "Risoluzione della 9° Commissione permanente approvata il 6 Aprile 2022 a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti"

· ASSEMBLEA – Odg n. G1 (fascicolo n. 0) Naturale e altri

Esito: approvato

Il Senato,

considerata la risoluzione approvata dalla 9ª Commissione, (Doc. XXIV, n. 64), a conclusione dell'esame dell'affare assegnato concernente le problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti:

considerato, altresì, che in data 6 aprile 2022, in sede di trattazione del detto affare assegnato, il prescritto numero di senatori richiedeva che la menzionata risoluzione approvata venisse trasmessa alla Presidenza del Senato per essere sottoposta all'esame dell'Assemblea (Doc. XXIV, n. 64-A);

premesso che:

l'attuazione in ambito nazionale della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 ha posto le basi per l'evoluzione dello strumento di tutela del deflusso minimo vitale (DMV) verso il concetto del deflusso ecologico (DE);

per deflusso ecologico si intende il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari. Esso, dunque, si collega ad una gestione qualitativa delle acque rispetto alla quale riveste un ruolo centrale un approccio sostenibile e resiliente;

considerato che:

il tema dei beni idrici riveste fondamentale importanza anche causa della crescente correlata domanda per una vasta gamma di usi nei diversi comparti economici, ivi compreso il comparto agricolo:

in tale direzione, stante il notevole impatto delle attività umane e l'aumento demografico, risulta nodale evitare il deterioramento delle acque superficiali, proteggere e migliorare le acque sotterranee e preservare le aree protette;

in un siffatto quadro, invero, la tutela di tutte le forme idriche, il connesso utilizzo ecocompatibile da parte degli individui e delle imprese, il ripristino dei biosistemi all'interno e intorno ai corpi di acqua, la riduzione dell'inquinamento ambientale rappresentano gli obiettivi da perseguire per una fattiva politica di settore;

la recente pandemia di Covid-19 ha mostrato i forti legami tra la salute umana e quella ambientale oltre che la necessità di prediligere catene di approvvigionamento e modalità di consumo

tese a non forzare i limiti del pianeta;

attraverso la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è stata evidenziata la necessità di adoperarsi maggiormente "per ristabilire gli ecosistemi di acqua dolce e le funzioni naturali dei fiumi". Uno dei modi per raggiungere lo scopo, sempre secondo il citato documento, consiste nell'eliminare o adeguare le barriere che impediscono il passaggio dei pesci migratori e nel potenziare il flusso libero dei sedimenti;

sul punto, gli investimenti nel capitale naturale sono considerati tra le cinque politiche più importanti di risanamento del bilancio in quanto offrono elevati moltiplicatori economici ed indubbi impatti positivi. Nello specifico, gli investimenti su larga scala nel ripristino dei fiumi e delle pianure alluvionali possono, nel complesso, dare un energico impulso anche alle attività socioeconomiche locali, ottimizzando – al tempo stesso – la regolazione delle acque, la protezione dalle inondazioni, gli habitat ittici di crescita e l'abbattimento dell'inquinamento da nutrienti,

impegna il Governo a:

incoraggiare, con apposite previsioni attuative, la diffusione di buone pratiche di prevenzione nella gestione fluviale, in un'ottica di sicurezza dei territori, diversificazione e ampliamento delle comunità acquatiche e di recupero degli ecosistemi;

sostenere specifiche azioni integrate di adattamento ai cambiamenti climatici dirette a ridurre il rischio idrogeologico e a migliorare il flusso libero dei sedimenti nonché lo stato ecologico dei corsi d'acqua e le associate funzioni naturali;

promuovere la rinaturazione dei corsi d'acqua e dei nastri vegetazionali delle rive al fine di stabilizzare le sponde, favorire l'ombreggiamento e, di conseguenza, contrastare l'erosione e l'innalzamento della temperatura ambientale locale;

riattivare, per il tramite di precipue misure, i processi geomorfologici naturali e le funzioni ecologiche del territorio, ivi compresi quelle dei fiumi e dei torrenti, con l'obiettivo di arrestare l'ulteriore artificializzazione del reticolo idrografico;

garantire, mediante un equilibrato contemperamento tra le pressioni economico-sociali e le esigenze di tipo ambientale, un corretto e sostenibile uso delle acque attraverso la promozione di campagne per il recupero e l'impiego delle acque piovane;

valutare la possibilità di introdurre meccanismi premiali per gli enti che gestiscono virtuosamente il patrimonio idrico e che si avvalgono di efficienti tecnologie di risparmio nonché di sistemi innovativi di distribuzione dell'acqua e di irrigazione aventi l'obiettivo di perfezionare il bilancio complessivo delle risorse.

Mozione 1-00062

• ASSEMBLEA – Odg n. G100 – (fascicolo n. 0) Vallardi e altri

Esito: approvato

Il Senato,

premesso che:

il 12 novembre 2018 sette Paesi, guidati da Brasile e Francia, hanno presentato, alla seconda commissione dell'Assemblea generale dell'ONU, nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign Policy", una risoluzione contenente, sostanzialmente, le misure punitive già proposte nella bozza preliminare del luglio 2018. Se approvate, esse danneggerebbero pesantemente il made in Italy agroalimentare, le nostre tradizioni gastronomiche, il nostro export, la nostra agricoltura e la reputazione dei prodotti tipici italiani;

qualora il nuovo testo presentato fosse approvato, andrebbe a vanificare l'intento della dichiarazione del 27 settembre e tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sarebbero sollecitati ad applicare tasse, etichette dissuasive all'acquisto, come per le sigarette, e restrizioni alla pubblicità e al *marketing* su gran parte dei prodotti alimentari tipici del *made in Italy*, i quali verrebbero classificati come nocivi per la salute;

sembra impensabile che si vada a ridiscutere un principio che era stato approvato e chiarito ai massimi livelli dei Capi di Stato e di Governo all'ONU. Inoltre, un organismo politico come l'ONU non può approvare indicazioni prescrittive come quelle indicate nel documento del 12 novembre, nel quale viene esplicitamente riportata la seguente locuzione "è urgente che gli Stati membri approvino";

il settore agroalimentare italiano nel 2018 ha messo a segno un nuovo *record* delle esportazioni con un aumento del 3 per cento nei primi sei mesi, dopo il valore di 41,03 miliardi del 2017, proprio grazie al traino soprattutto di prodotti quali: vini, formaggi e salumi, vale a dire categorie merceologiche che verrebbero colpite dai provvedimenti proposti dalla bozza di risoluzione:

l'applicazione, a livello globale, dei provvedimenti proposti dai citati sette Paesi condurrebbe a una forte contrazione delle vendite dei prodotti agroalimentari italiani all'estero, con la conseguenza di ridurre i margini positivi della bilancia commerciale, nonché di mettere a serio rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e la stessa sopravvivenza di tantissime piccole e medie imprese, tenuto conto che solo il 2 per cento delle aziende alimentari italiane supera i 50 addetti;

le produzioni italiane, per la loro intrinseca peculiarità, sono poste alla base della "Dieta mediterranea", riconosciuta dall'Unesco «Patrimonio immateriale dell'umanità», quale modello alimentare sano ed equilibrato, fondato prevalentemente su cibi di origine vegetale e sul consumo diversificato e bilanciato;

la scienza ha dimostrato che la dieta mediterranea è una dieta salubre che aiuta a prevenire malattie croniche come patologie cardiovascolari, diabete e obesità;

la nuova presa di posizione mirava nuovamente a colpire gli alimenti che contengono zuccheri, grassi e sale, chiedendo nuovamente apposite etichette nutrizionali e la riformulazione delle ricette sulla base di modelli culturali lontani dal "made in Italy" e dalle tradizioni plurisecolari trasmesse da generazioni di nostri agricoltori, che si sono impegnati per mantenere le caratteristiche inalterate nel tempo, a favore di un modello di alimentazione artificiale ispirato a consumi standardizzati su base planetaria:

quindi una risoluzione che imponesse di scrivere su un prodotto alimentare sano come il formaggio grana o come il latte intero, ovvero sull'olio extravergine di oliva, che nuoce alla salute, sarebbe non solo sbagliata ma, da un punto di vista scientifico, completamente priva di fondamento;

provvedimenti coercitivi come quelli suggeriti dalla risoluzione presentata all'Assemblea generale dell'ONU deresponsabilizzano a parere dei proponenti del presente atto di indirizzo il consumatore e ne condizionano le scelte, senza indirizzarlo verso una dieta più salutare;

una ricerca Nomisma del 2015 sugli effetti delle "etichette a semaforo" nel mercato inglese ha evidenziato un significativo calo nelle vendite e nelle quote di mercato proprio dei prodotti tipici italiani, con perdite addirittura del 14 per cento per quanto riguarda il parmigiano reggiano DOP porzionato;

si ritiene di dover scongiurare la diffusione di sistemi di valutazione dei prodotti agroalimentari unicamente basati sui profili nutrizionali oppure su rappresentazioni grafiche che pongono ingiustificatamente l'accento sulla composizione del singolo prodotto, a prescindere dalle modalità e dalla frequenza di consumo;

la posizione assunta dall'OMS e dall'ONU rischia di avvantaggiare unicamente i produttori di alimenti dietetici e di sostituti chimici

per alimenti;

l'applicazione di tasse o etichette discriminanti, ove già in vigore, non ha condotto ad alcun miglioramento dei *trend* relativi alla diffusione dell'obesità e delle malattie non trasmissibili; le imprese del settore agroalimentare e le associazioni di agricoltori hanno manifestato forte preoccupazione per le disposizioni contenute nella risoluzione in discussione all'Assemblea generale dell'ONU,

impegna il Governo:

- 1) a difendere, con la massima determinazione, il settore agroalimentare italiano in tutte le sedi politiche e diplomatiche internazionali, in particolare all'ONU (e nelle sue agenzie come OMS e FAO) e nell'ambito dell'Unione europea;
- 2) ad attivarsi con tutti gli strumenti a sua disposizione nella trattativa in corso in sede ONU per contrastare l'ulteriore diffusione dell'etichettatura a semaforo sui prodotti alimentari, al fine di promuovere invece l'utilizzo di sistemi di etichettatura che diano corrette informazioni nutrizionali e indichino l'origine dei principali ingredienti utilizzati;
- 3) a porre in essere e continuare a svolgere una pronta e decisa azione diplomatica sul piano internazionale volta a cancellare o a modificare fortemente la risoluzione presentata nell'ambito dell'iniziativa "Global Health and Foreign Politics" in discussione all'Assemblea dell'ONU, al fine di scongiurare le inique conseguenze che l'approvazione di tale documento avrebbe per il settore agroalimentare italiano e in particolare per le esportazioni italiane:
- 4) ad avviare un confronto, nelle opportune sedi, al fine di chiarire quali siano le finalità che hanno portato la Francia e i sette Paesi proponenti a promuovere questa iniziativa in collaborazione con Paesi *extra* europei senza un preventivo accordo con gli altri Stati membri europei. La Francia, nonostante sia un Paese che, in maniera del tutto analoga all'Italia, vanta numerosi prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica, riconosciuti dall'Unione europea, potrebbe danneggiare tali prodotti e, ove questo documento venisse approvato senza modifiche, si espone essa stessa ad essere pesantemente penalizzata;
- 5) a promuovere campagne per incoraggiare regimi alimentari equilibrati in Italia, dove siano presenti tutti gli alimenti salutari della dieta italiana.



EMENDAMENTI 1.77 A PRIMA FIRMA 1.0 CO-FIRMATARIO O APPROVATI

Disegno di Legge S.989 (Legge 12/19 del 11 Febbraio 2019) "Conversione in legge del Decreto-legge 14 Dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Dicembre 2018 n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione

per le imprese e per la pubblica amministrazione"

Commissione - Emendamento n. 3.62

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n, 214, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. A seguito di trasformazioni aziendali di qualsiasi natura, il nuovo soggetto costituito, comunque appartenente all'elenco dei soggetti di cui al comma 1, può subentrare nella titolarità della autorizzazione già rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali"».

Commissione: Emendamento n. 3.42

Dopo il comma 1, aggiungere il sequente:

«1-bis. All'articolo 1, secondo comma, numero 2-bis, della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo le parole: "all'imprenditore agricolo professionale", sono inserite le seguenti: ", di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,"».

Commissione: Emendamento n. 3.49

Dopo il comma 1, aggiungere il sequente:

«1-bis. I dati della denuncia aziendale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), c) e d), del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 possono essere acquisiti d'ufficio dall'INPS, dal fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole, gestito dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le imprese agricole indicano nella denuncia aziendale i dati di cui al presente comma nel caso in cui non hanno costituito o aggiornato il fascicolo aziendale».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 1.34 (testo3)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 34 sono aggiunte le seguenti parole: "e di quelli di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601";

b) il comma 52 è sostituito dai seguenti: "52. La disposizione di cui al comma 51 trova applicazione a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52-bis.

52-bis. Con successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei princìpi di solidarietà e sussidiarietà. Sarà assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117".

8-ter. Ai magiori oneri di cui al comma 8-bis, pari a 118,4 milioni di euro per l'anno 2019 e a 157,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede: quanto a 98,4 milioni di euro per l'anno 2019, a 131 milioni di euro per l'anno 2020 e a 77,9 milioni di euro a decorre dall'anno 2021, mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decretolegge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 16,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Disegno di Legge S. 1547 (Legge 141/19 del 12 Dicembre 2019) "Conversione in legge del Decreto-legge 14 Ottobre 2019 n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48,

commi 11 e 13, del Decreto-legge 17
Ottobre 2016 n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 15 Dicembre
2016 n. 229" approvato con il nuovo
titolo "Conversione in Legge, con
modificazioni, del Decreto Legge 14
Ottobre 2019, n. 111, recante misure
urgenti per il rispetto degli obblighi
previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla
qualità dell'aria e proroga del termine
di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del
Decreto-legge 17 Ottobre 2016 n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla
Legge 15 Dicembre 2016 n. 229"

Assemblea: Emendamento n. 4.7 (fascicolo n.2)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «messa a dimora di alberi» inserire le seguenti: «ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico».

Legge 27/20 del 24 Aprile 2020 Disegno di Legge S.1766 (Legge 27/20 del 24 Aprile 2020) "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 Marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" approvato con il nuovo titolo "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 17 Marzo 2020 n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi"

Commissione - Emendamento 78.1

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) All'articolo 78:
- 1) il comma 1 è sostituito dai sequenti:
- «1. In relazione all'aggravamento della situazione di crisi determinata dall'emergenza COVID-19, all'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- ''4-bis. Per l'anno 2020, l'anticipazione di cui al presente articolo è concessa in misura pari al 70 per cento del valore del rispettivo portafoglio titoli 2019 agli agricoltori che conducono

superfici agricole alla data del 15 maggio 2020 e che abbiano presentato o si impegnino a presentare, entro i termini stabiliti dalla pertinente normativa comunitaria e nazionale, una domanda unica per la campagna 2020 per il regime di base di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013. La presentazione della richiesta dell'anticipazione non consente di cedere titoli a valere sulla campagna 2020 e successive sino a compensazione dell'anticipazione.''

1-bis. Gli aiuti connessi all'anticipazione di cui al comma 1 sono concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, alle condizioni e nei limiti previsti dal par. 3.1. Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali – punto 23 – della Comunicazione della Commissione europea ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'' n. C(2020) 1863 del 19.3.2020. Gli adempimenti previsti dal comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23, sono eseguiti al momento della quantificazione dell'aiuto.

1-ter, Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, previa informativa alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, sono adottate le ulteriori modalità di attuazione dei commi 1 e 1-bis.

1-quater. In relazione alla situazione di crisi determinata dall'emergenza Covid-19, al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, per l'anno 2020, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinques al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.

1-quinquies. I controlli da eseguire a cura delle amministrazioni che erogano risorse pubbliche di cui al comma I-quater, al momento dell'erogazione del saldo, sono previsti dalle seguenti disposizioni:

a) comma 7 dell'articolo 52 della Legge 24 dicembre 2012, n.

b) articolo 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78;

c) articolo 48-bis del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

d) articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni.

1-sexies. Le condizioni restrittive, disposte a seguito dell'insorgenza e della diffusione del virus Covid-19, integrano i casi di urgenza di cui al comma 3 dell'articolo 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, ai fini del pagamento degli aiuti previsti dalla politica agricola comune e nazionali, per la durata del periodo emergenziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

2) Al comma 2:

1) *le parole* «nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca» *sono sostituite con le seguenti:* «nonché per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura»,

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, in deroga alle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 1408/2013,

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, in relazione al riconoscimento formale dell'emergenza COVID-19 come calamità naturale, ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014».

3) aggiungere, infine, le seguenti parole: «e del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti» de minimis « nel settore della pesca e dell'acquacoltura e del florovivaismo»;

4) Dopo il comma 2 inserire i sequenti:

«2-bis. Costituisce pratica commerciale sleale vietata nelle relazioni tra acquirenti e fornitori ai sensi della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, la subordinazione di acquisto di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura a certificazioni non obbligatorie riferite al COVID-19 né indicate in accordi di fornitura per la consegna dei prodotti su base regolare antecedenti gli accordi

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis costituisce norma di applicazione necessaria, ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per i contratti di compravendita aventi ad oggetto prodotti agroalimentari che si trovano nel territorio nazionale.

2-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, a eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 60.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2-bis. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incaricato della vigilanza e dell'irrogazione. delle relative sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ragioniere generale dello Stato, allo stato di previsione del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative per il superamento di emergenze e per il rafforzamento dei controlli.

2-quinquies. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
 «e alle imprese agricole»;

b) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e delle imprese agricole''.

2-sexies. Per i lavoratori a tempo determinato e stagionali, e limitatamente a lavorazioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, per le quali ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è prevista la effettuazione della sorveglianza sanitaria, gli adempimenti di cui all'articolo 41, comma 2, del medesimo decreto legislativo si considerano assolti, su scelta del datore di lavoro ovvero su iniziativa degli enti bilaterali competenti, senza costi per i lavoratori, mediante visita medica preventiva, da effettuarsi dal medico competente ovvero dal dipartimento di prevenzione della Azienda sanitaria locale.

2-septies. La visita medica di cui al comma 2-sexies ha validità annuale e consente al lavoratore idoneo di prestare la propria attività anche presso altre imprese agricole per lavorazioni che presentano i medesimi rischi, senza la necessità di ulteriori

accertamenti medici.

2-octies. L'effettuazione e l'esito della visita medica di cui al comma 2-sexies devono risultare da apposita certificazione. Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire copia della certificazione di cui al presente comma.

2-nonies. Gli enti bilaterali e gli organismi paritetici del settore agricolo e della cooperazione di livello nazionale o territoriale possono adottare iniziative, anche utilizzando lo strumento della convenzione, finalizzate a favorire l'assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per le imprese agricole e i lavoratori aderenti al sistema di bilateralità, mediante convenzioni con le Aziende sanitarie locali per effettuare la visita medica preventiva preassuntiva ovvero mediante convenzione con medici competenti in caso di esposizione a rischi specifici. In presenza di una convenzione. il medico competente incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria per i lavoratori di cui al comma 2-septies, non è tenuto ad effettuare la visita degli ambienti di lavoro in relazione alle lavorazioni agricole di riferimento. In tal caso il giudizio di idoneità del medico competente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i datori di lavoro convenzionati.

2-decies. Agli adempimenti previsti dai commi da 2-sexies a 2-nonies si provvede con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri pela finanza pubblica.

2-undecies. All'articolo 83, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "fondi europei" sono inserite le seguenti: "o statali".

2-duodecies. I prodotti agricoli e alimentari a Denominazione d'origine protetta o a Indicazione d'origine protetta, inclusi i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritosi, possono essere sottoposti a pegno rotativo, attraverso l'individuazione, anche per mezzo di documenti, dei beni oggetti di pegno e di quelli sui quali il pegno si trasferisce nonché mediante l'annotazione in appositi registri.

2-terdecies. L'elenco dei prodotti di cui al comma 2-duodecies. le disposizioni concernenti i registri e la loro tenuta, le indicazioni, differenziate per tipologia di prodotto, che devono essere riportate nei registri, nonché le modalità di registrazione della costituzione e dell'estinzione delle pono rotativo sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Per i prodotti per i quali vige l'obbligo di annotazione nei registri telematici istituiti nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale l'annotazione è assolta con la registrazione nei predetti registri.

2-quaterdecies. Al pegno rotativo di cui al comma 2-terdecies si applicano gli articoli 2786 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

2-quinquiesdecies. I versamenti e gli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono sospesi per le imprese del settore florovivaistico dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 luglio 2020. Per le dette imprese sono sospesi i versamenti da autoliquidazione relativi all'imposta sul valore aggiunto compresi fra il 1° aprile e il 30 giugno. I versamenti sospesi di cui ai periodi precedenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.»:

5) Al comma 3, dopo le parole: «l'anno 2020» inserire le seguenti: «anche a favore delle aste telematiche, della logistica della vendita diretta del prodotto ittico alla GDO e ai punti vendita al dettaglio delle comunità urbane in virtù della chiusura

delle aste per l'emergenza COVID 19 e al fine di sostenere le spese di logistica e magazzinaggio dei prodotti congelati momentaneamente di difficile collocazione sui mercati»;

6) Dopo il comma 3, sono aggiunti i sequenti:

«3-bis. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di due milioni di euro quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49. Alla copertura della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2020 dello stanziamento della Tabella A del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3-quater. In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento/ diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016.

3-quinquies. Nella vigenza delle misure urgenti m materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare la continuità dell'attività di controllo e di certificazione dei prodotti agricoli biologici e di quelli ad indicazione geografica protetta a norma dei Regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 e (UE) n. 251/2014 da parte degli Organismi autorizzati, i certificati di idoneità sono rilasciati, anche sulla base di una valutazione del rischio da parte dei predetti Organismi in ordine alla sussistenza o alla permanenza delle condizioni di certificabilità, anche senza procedere alle visite in azienda laddove siano state raccolte informazioni ed evidenze sufficienti e sulla base di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 rese dai titolari delle imprese interessate, fermo restando l'obbligo di successiva verifica aziendale da parte degli Organismi da svolgersi a seguito della cessazione delle predette misure urgenti.

3-sexies. All'articolo 83, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: ''i provvedimenti, '', sono inserite le seguenti: ''ivi inclusi quelli di erogazione, ''.

3-septies. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale, rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020,

è prorogata fino al 31 dicembre 2020.

3-octies. Ai fini del contenimento del virus Covid-19, sono disposti, di concerto con le Regioni, i Comuni interessati, le autorità sanitarie, appositi strumenti di controllo e di intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti.

3-novies. Il bando per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prorogati al 2020 dall'articolo 40-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge28 febbraio 2020, è pubblicato entro il 30 settembre 2020.

3-decies. Per far fronte ai danni diretti ed indiretti derivanti dall'emergenza COVID 19 e per assicurare la continuità aziendale degli operatori della pesca:

a) tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale, rilasciati da amministrazioni statali e enti di classificazione navale, scaduti da non oltre dodici mesi o in scadenza alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, e fino al 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020;

b) con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la riprogrammazione delle risorse previste dal programma operativo nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle relative misure da parte dell'Autorità di Gestione, degli Organismi Intermedi e dei gruppi d'azione locale nel settore della pesca (FLAG)»;

7) Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-quater. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese agricole di cui al 2135 del c.c., in forma singola o associata, a valere sulle risorse di cui all'articolo 56, comma 12, i mutui e gli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione e/o miglioramento delle strutture produttive, in essere al 1º marzo 2020, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, sono rinegoziabili. La rinegoziazione, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie delle imprese agricole, assicura condizioni migliorative incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico della impresa, ivi comprese le spese istruttorie.

4-quinquies. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i soggetti che intendono presentare dichiarazioni, denunce e atti all'Agenzia delle entrate per il tramite degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica possono inviare per via telematica ai predetti intermediari la copia per immagine della delega o mandato all'incarico sottoscritta e della documentazione necessaria unitamente alla copia del documento di identità. In alternativa è consentita la presentazione in via telematica delle deleghe, mandati, dichiarazioni, modelli e domande non sottoscritti, previa autorizzazione dell'interessato. Resta fermo che la regolarizzazione delle citate deleghe o mandati e della documentazione deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale. Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS, alle Amministrazioni pubbliche locali e alle Università e/o Istituti di istruzione universitaria pubblici e altri Enti erogatori convenzionati con gli intermediari abilitati.

4-sexies. La sospensione di cui all'articolo 103 si applica altresì per i certificati di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, i cui corsi di formazione e/o esami finali

necessari per il loro rinnovo non siano stati eseguiti alla data di pubblicazione del presente decreto legge.

4-septies. Al fine di contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 e per assicurare maggiormente la sicurezza alimentare e il benessere animale, gli investimenti realizzati dalle imprese della filiera avicola possono fruire delle agevolazioni erogate a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni sono concesse in base a quanto disposto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 gennaio 2016, n. 1992».

c) Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

«Art. 78-bis.

(Salvaguardia delle risorse stanziate in capitolo di bilancio)

1. In deroga all'articolo 34-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal 2020 al 2022, le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate o non erogate nell'esercizio finanziario di competenza possono essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio».

d) All'articolo 105, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis, All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

''3-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19, le disposizioni di cui all'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si applicano anche a soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane. Conseguentemente tali soggetti non sono considerati lavoratori ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81''».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: n. 72.0.9

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 72-bis.

86

(Istituzione di un tavolo di crisi per il turismo a seguito dell'emergenza COVID-19)

- l. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 sul comparto turistico e valutare l'adozione delle opportune iniziative, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un tavolo di confronto con la partecipazione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, degli enti locali e delle associazioni di categoria.
- 2. Il tavolo esamina le problematiche connesse all'emergenza COVID-19, con prioritario riferimento alle misure compensative che si rendono necessarie per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, nonché le esigenze di sostegno e gli interventi strutturali in favore delle attività più esposte, al fine di creare le condizioni favorevoli per una rapida ripresa, il consolidamento e il rilancio della filiera allargata del turismo e veicolare il complesso dei valori distintivi dell'offerta nazionale in maniera coordinata sia verso i target interni che verso quelli internazionali.».

Disegno di legge S.1335 "Modifiche all'articolo 40 della Legge 28 Luglio 2016 n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne"

Commissione - Emendamento n. 1.2 (testo 2)

Al comma 1, lettera c), comma 6, secondo periodo, dopo le parole: "reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua" inserire le seguenti: "qualora tale reimmissione sia compatibile con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m. e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: n. 1.5

Al comma 1, lettera c), dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. All'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle Regioni e dagli enti locali.".

Commissione: emendamento n. 1.4

Al comma 1, lettera c), comma 6, quarto periodo, dopo le parole:
"licenza di pesca professionale" inserire le seguenti: "nei laghi di
cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari,"

Disegno di Legge S. 1925 (Legge 126/20 del 13 Ottobre 2020) "Conversione in legge del decreto-legge 14 Agosto 2020 n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Agosto 2020 n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia"

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: n. 37.0.2 (testo 3)

Dopo l'articolo, inserire i sequenti:

«Art. 37-sexies.

(Misure in materia di requisiti per l'approvazione della nomina a quardia particolare giurata)

- 1. All'articolo 138, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: ''dal prefetto'', sono aggiunte le seguenti: '', previa verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da un istituto di vigilanza autorizzato ai sensi dell'articolo 134 ovvero da uno dei soggetti che è legittimato a richiedere l'approvazione della nomina a guardia giurata ai sensi dell'articolo 133''.
- 2. Al fine di assicurare il reinserimento nel mercato del lavoro dei soggetti interessati, i decreti di approvazione di cui all'articolo 118 del predetto testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, eventualmente rilasciati per l'esercizio del mestiere di guardia giurata in .forma di lavoro autonomo antecedentemente alla data di entrata- in vigore della presente disposizione, conservano la propria efficacia fino alla data di scadenza del predetto titolo di polizia che può essere rinnovato per una sola volta».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: n. 21.0.4

«Art. 21-bis.

(Lavoro agile per genitori con figli con disabilità)

Fino al 30 giugno 2021, i genitori lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81».

Commissione - Emendamento 58.9

Al comma 2, sostituire le parole: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.29.10 e 56.29.20» con le seguenti: «codice ATECO prevalente 56.10.11, 56.10.12, 56.21.00, 56.29.10, 56.29.20 e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 10.0.13

«Art. 10-bis.

(Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 ai soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi)

- 1. La disciplina dettata dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250, si intende applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
- 2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca di cui al comma precedente.
- 3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 64.5

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono ammissibili alla misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40 anche le imprese che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo del medesimo regio decreto, a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione : finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 60.0.2

«Art. 60-bis.

(Ridefinizione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ricevuti dalle imprese per attività di ricerca e sviluppo)

- 1. In relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (EAR) di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, è concessa, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni che si trovino in mora rispetto al rimborso delle rate previste dal piano di ammortamento ovvero che siano in regola con detto rimborso ma intendano rimodulare il piano di ammortamento, che si trovino nelle condizioni di cui al successivo comma 3 e che ne facciano richiesta, la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente articolo.
- 2. Il nuovo piano di ammortamento prevede il pagamento integrale delle somme residue a titolo di capitale e di interessi previsti dal piano originario di ammortamento, a titolo di interessi di mora e sanzionatori, nonché a titolo di sanzioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che rappresenteranno, nel loro insieme il capitale oggetto del nuovo piano di ammortamento.
- 3. L'accesso ai benefici di cui al presente articolo è riservato alle imprese che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) non aver distribuito utili di esercizio dall'anno in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso e fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento:
- b) aver regolarmente approvato e depositato presso la competente CCIAA i bilanci di esercizio dal momento in cui si è verificata la prima morosità nel pagamento dei ratei di rimborso, fino alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio di cui al presente provvedimento;
- c) aver validamente concluso il progetto ammesso a finanziamento ed aver superato positivamente l'istruttoria di valutazione del progetto e della sua effettiva realizzazione da parte del Ministero o dell'ente convenzionato incaricato di eseguire le verifiche tecnico-contabili alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente, ad esclusione di quelle contenute al punto c), è attestata dall'istante con dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, p. 445
- 5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite-le modalità attuative per l'accesso al piano di ammortamento di cui al comma 1, nonché i termini massimi per la presentazione della relativa richiesta, prevedendone l'applicazione anche alle iniziative nei cui confronti sia stata già adottata la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non sia stato iscritto a ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero non vi siano contenziosi relativi a pregresse e reiterate morosità.
- 6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, è sospesa l'efficacia del provvedimento di revoca già adottato, purché-il relativo credito non sia già stato iscritto a
- 7. Restano escluse dai benefici di cui al presente articolo le società che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, si trovino in una delle condizioni previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e ss.mm.ii. o dal decreto legislativo 5 luglio 1999, n. 270 e ss.mm.ii».

Co-firmatario:

Commissione – Emendamento 95.0.10

«Art. 95-bis.

(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)

- 1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020 per le produzioni per le quali non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di Balzano possono conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi di cui al presente collima, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020, la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2020.
- 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del presente decreto.».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 26.10

Apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
- «d) al primo periodo le parole: ''380 milioni di euro per l'anno 2020'' con le seguenti: ''663,1 milioni di euro per l'anno 2020''»:
- b) all'articolo 26, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
- «1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni; dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
- ''2. Fino al 15 ottobre 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
- 2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al comma 2, di norma svolgono la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o lo svolgimento di specifiche attività di

formazione professionale anche da remoto''.

- 1-*ter*. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi 2 e 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificati dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020.
- 1-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 11 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e quanto a 20 milioni dì euro, in termini di fabbisogno e indebitamento, netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.».

Conseguentemente, all'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

- al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è computabile ai fini del periodo di comporto.»;
- al secondo periodo le parole: «il lavoro agile è la modalità ordinaria» sono sostitute dalle seguenti: «il lavoro agile è una delle modalità ordinarie».

Co-firmatario-Commissione: 80.20

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

- «6-bis. Al fine di incentivare il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese di produzione musicale per le spese sostenute per la produzione, distribuzione e sponsorizzazione delle opere, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato Istitutivo della Comunità europea, all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) alla rubrica sopprimere le seguenti parole: ''di giovani artisti e compositori emergenti'';
- b) al comma 1 le parole: "per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti parole: "nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021";
- c) il comma 2 è soppresso.
- 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4.».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 80.0.1 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 80-bis.

(Fondo per la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla tutela, alla conservazione e al restauro del patrimonio culturale immobiliare storico e artistico pubblico. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le condizioni di funzionamento del fondo, nonché i soggetti destinatari, le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse

- 2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 114, comma 4 del presente decreto.
- 3. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 FINAL ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', e successive modifiche.».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 64.30

Dopo il comma 3, aggiungere il sequente:

«3-bis. Le garanzie di cui all'articolo 13, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario ai sensi del paragrafo D, parte VI, delle disposizioni operative del Fondo medesimo, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1 lettere g-bis), g-ter) e g-quater).».

Disegno di legge S. 1883 (Legge 120/20 del 11 Settembre 2020) "Conversione in legge del decreto -legge 16 Luglio 2020 n 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 Luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

Commissione - Emendamento 43.0.70

Dopo l'articolo inserire il seguente:

"Art. 43-bis

(Modifiche alle leggi n. 238 del 2016 e n. 1354 del 1962)

- 1. Alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 10, comma 1, le parole: «1° agosto» sono sostituite dalle seguenti: «15 luglio»;
- b) all'articolo 31, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La menzione "superiore" non può essere abbinata alla menzione "novello", fatte salve le denominazioni preesistenti» ;
- c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il riconoscimento della DOCG è riservato ai vini già riconosciuti a DOC da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 66 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo

schedario viticolo di cui all'articolo 8, che rappresentino almeno il 66 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51 per cento degli operatori autorizzati, che rappresentano almeno il 66 per cento della produzione certificata di quella DOC»;

d) all'articolo 41, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni a DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente; i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni»;

e) l'articolo 46 è abrogato;

f) all'articolo 64, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065: 2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata. Gli esistenti organismi di controllo aventi natura pubblica devono adeguarsi a tali norme entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Commissione - Emendamento n. 12.10

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la sequente:

«a-bis) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

''1-ter. I rapporti tra cittadino e Pubblica Amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.''»;

Commissione – Emendamento n. 43.33Dopo il comma 4, inserire i sequenti:

"4-bis. Per le colture arboree ubicate su terreni di origine vulcanica, in caso di superamento dei limiti di acido fosforoso stabiliti dalla normativa vigente in materia di produzione con metodo biologico, qualora a seguito degli opportuni accertamenti da parte dell'organismo di controllo la contaminazione sia attribuibile alla natura del suolo, non si applica il provvedimento di soppressione delle indicazioni biologiche. Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, possono essere stabilite specifiche soglie di presenza di acido fosforoso per i prodotti coltivati nelle predette aree."

Disegno di legge S.1994 (Legge 176/20 del 18 Dicembre 2020) "Conversione in legge del decreto-legge 28 Ottobre 2020 n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19" approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 Ottobre 2020 n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"

Commissione - Emendamento 7.0.3

All'emendamento 1.1000, dopo l'alinea, dopo la lettera d) è inserita la sequente:

«d-bis) dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

"Art. 7-bis.

(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto seauestro)

- 1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81, sono destinate, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 2, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all'impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
- 2. Ai fini indicati dal comma precedente, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2006, n. 81 è incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021.
- 3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, nell'ambito dello stanziamento di cui al comma 2 che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatesi nell'anno 2020.
- 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5.''».

Disegno di legge S.988 (Legge23/22 del 9 Marzo 2022) "Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico"

Commissione - Emendamento 3.2

Al comma 1, sopprimere le parole «e del turismo»

Commissione - Emendamento 9.9

Al comma 5, sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione biologica ed ecocompatibile e di perseguire l'obiettivo prioritario di riduzione dei rischi per la salute degli uomini e degli animali e per l'ambiente, è istituito un contributo annuale per la sicurezza alimentare, nella misura del 2 per cento del fatturato realizzato nell'anno precedente relativamente alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e degli articoli 5, 8 e 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, dei fertilizzanti da sintesi, da individuare con i decreti di cui al presente comma, e dei prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, ed etichettati con le sigle: R62, R60, R50, R49, R45, R40, R33, R28, R27, R26, R25, R24, R23, H400, H410, H411, H412 e H413. Con decreti dei Ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro il 31 dicembre di ciascun anno, è determinato e aggiornato l'elenco dei prodotti di cui al presente comma».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 12.1

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "e le province autonome di Trento e Bolzano".

Commissione - Emendamento 9.7

Al comma 3, sostituire le parole «con decreto annuale» con le sequenti «con proprio decreto anche annualmente aggiornato».

Commissione - Emendamento 1.13

Sostituire il comma 3 con il sequente:

«3. Ai fini della presente legge, i metodi di produzione basati su preparati e specifici disciplinari applicati nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di agricoltura biologica, sono equiparati al metodo della agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biologica. Sono a tal fine equiparati il metodo dell'agricoltura biodinamica ed i metodi che, avendone fatta richiesta secondo le procedure fissate dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con apposito decreto, ne prevedano il rispetto.»

Commissione - Emendamento 7.1

Al comma 2, lettera d), dopo le parole «monitorare l'andamento del settore» inserire le seguenti «, anche attivando una integrazione dei dati oggi raccolti sui sistemi informativi, relativi alle superfici in produzione e alle scelte colturali, con le relative rese produttive,»

Commissione - Emendamento 1.1 (testo 2)

Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «con l'esclusione del sistema dei controlli»,

conseguentemente all'articolo 18 aggiungere il seguente: "

«Art. 18-bis«»

(Delega al Governo per la revisione, armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli per la produzione

agricola e agroalimentare biologica)

1. Al fine di procedere ad una revisione della normativa in materia di armonizzazione e razionalizzazione sui controlli per la produzione agricola e agroalimentare biologica, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a migliorare le garanzie di terzietà dei soggetti autorizzati al controllo, anche eventualmente attraverso una

ridefinizione delle deleghe al controllo concesse dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e a rivedere l'impianto del sistema sanzionatorio connesso nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) revisione, aggiornamento e rafforzamento del sistema dei controlli, in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2018, n.20;
- b) adozione di misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza attraverso la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati;
- c) rafforzamento delle norme e strumenti di tutela dei consumatori attraverso la previsione dell'obbligo di fornitura di informazioni circa la provenienza, la qualità e la tracciabilità dei prodotti biologici, anche attraverso l'impiego di piattaforme digitali;
- d) riordino della disciplina della lotta contro le frodi agroalimentari attraverso la ricognizione delle norme vigenti, la loro semplificazione e compiuta ridefinizione dei confini fra fattispecie delittuose, contravvenzionali e di illecito amministrativo previste in materia, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria vigente.
- 2. Con i medesimi decreti, sono altresì definite le sanzioni, compresa l'eventuale revoca, per l'improprio utilizzo del marchio di cui all'articolo 6, al fine della tutela dei consumatori.
- 3. I decreti legislativi sono adottati senza maggiori oneri per la finanza pubbica su proposta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, con le procedure di cui al presente comma, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.»

Commissione - Emendamento 1.2

Sostituire il comma 2 con il sequente: «2. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare, basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, di salvaguardia delle risorse naturali e, grazie all'applicazione di norme rigorose di produzione, contribuisce alla qualità dei prodotti, alla sicurezza alimentare, al benessere degli animali, allo sviluppo rurale, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e alla salvaguardia della biodiversità, e al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti all'articolo 7-bis, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Lo Stato promuove e sostiene la produzione con metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi, punti e piattaforme di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.»

Disegno di Legge n. 2144 (Legge 69/21 del 21 Maggio 2021) "Conversione in legge del Decreto-legge 22 Marzo 2021 n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19" approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 Marzo 2021 n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19"

Commissione - Emendamento 39.30

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4 della legge 13 maggio 2011, n. 77, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

- ''1-bis. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di igiene dei prodotti alimentari, le disposizioni di cui al comma 1, ad eccezione delle fasi del lavaggio e dell'asciugatura, si applicano anche ai prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che assicurano l'assenza di elementi inquinanti ovvero nocivi.
- 1-ter. Con decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dello Sviluppo economico, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono individuati i parametri igienico-sanitari del ciclo produttivo dei prodotti di cui al comma 1-bis".
- 1-*ter*. All'articolo unico del DPR 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) i capoversi ''Acidità totale'', ''Acidità volatile'', ''Alcool'' e ''Limpidità'' sono soppressi;
- b) il capoverso ''Anidride carbonica'' è sostituito dal seguente: ''Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1.00 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.'';
- c) il capoverso ''Ceneri'' è sostituito con il seguente: ''Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.''
- 1-quater. L'articolo 15, comma 6 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, è sostituito dal seguente: ''6, Fino al 31 dicembre 2021 è sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 1 prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1º gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte''.
- 1-quiqnuies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al comma 142, il secondo periodo è soppresso. 1-sexies. Nei casi in cui la cooperativa perda la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo relativo ai due esercizi previsto dal comma 1 dell'art. 2545-octies inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Nei casi in cui il numero delle

persone svantaggiate occupate nelle cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma I, lettera b), della legge 381/1991, si riduca al di sotto del trenta per cento a causa delle misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il periodo di un anno per ricostituire il requisito minimo inizia a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica. Gli amministratori e i sindaci della società indicano nella relazione di cui all'articolo 2545, codice civile le ragioni della perdita della condizione di prevalenza o della mancata ricostituzione del requisito del 30 per cento''.

1-octies In considerazione dei limiti e delle restrizioni introdotte a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le società cooperative di consumo di cui all'articolo 17-bis, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge I1 agosto 2014, n. 116, non procedono all'esclusione dei soci che non abbiano soddisfatto, nell'anno 2020, i requisiti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico 18 settembre 2014».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 2.1-ter

Sostituire l'articolo, con il sequente:

- «Art. 2. 1. A fronte della mancata apertura al pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, è istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione di contributi in favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.
- 2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite secondo le seguenti modalità:
- a) 430 milioni di euro sono erogati con provvedimento del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune con un contributo stabilito nella misura del 70 per cento dell'importo corrispondente alla media dei ricavi di biglietteria negli anni 2017–2019 come risultanti dai relativi bilanci di esercizio depositati, ridotta al 70 per cento per l'incidenza dei costi fissi sostenuti;
- b) 40 milioni di euro sono erogati in favore dei maestri di sci iscritti negli appositi albi professionali e delle scuole di sci presso le quali i maestri di sci di cui al presente comma risultano operanti. Gli importi di cui alla presente lettera sono distribuiti alle singole Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministero del turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base al numero degli iscritti negli albi professionali regionali e provinciali alla data del 14 febbraio 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi ai beneficiari:
- c) 230 milioni di euro sono assegnati alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, come da tabella di riparto di cui all'Allegato A al presente provvedimento, per essere erogati in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici. A tal fine, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono con proprio provvedimento a definire comprensori sciistici e i Comuni al loro interno ubicati. Con il medesimo provvedimento provvedono altresì a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.
- 3. Ai fini dell'attuazione del comma 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, primo periodo. Il contributo di cui al comma 2, lettera *b*), in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità di cui all'articolo 10.

- 4. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti ed erogati in conformità al ''Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19'', di cui alla Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863, e successive modificazioni, nonché, quanto alle previsioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede per 700 milioni di euro ai sensi dell'articolo 42».

Allegato A

Riparto risorse di cui all'articolo 2, comma 2 lettera c)

REGIONE	QUOTA SPETTANTE
BOLZANO	€ 64.400.000
TRENTO	€ 50.600.000
VENETO	€ 24.774.995
LOMBARDIA	€ 24.057.883
VALLE D'AOSTA	€ 20.435.083
PIEMONTE	€ 18.783.151
ABRUZZO	€ 5.931.068
FRIULI	€ 3.794.994
EMILIA R	€ 3.721.052
MARCHE	€ 2.768.442
TOSCANA	€ 2.538.480
SICILIA	€ 2.042.130
BASILICATA	€ 1.695.175
UMBRIA	€ 1.530.266
CALABRIA	€ 1.113.732
CAMPANIA	€ 743.720
MOLISE	€ 409.494
LIGURIA	€ 352.380
LAZIO	€ 172.042
SARDEGNA	€ 101.116
PUGLIA	€ 34.796
TOTALE	€ 230.000.000

Commissione - Emendamento 39.0.43

Dopo l'articolo, aggiungere il sequente:

«Art. 30-bis.

(Canoni demaniali per le attività di pesca e acquacoltura)

- 1. Al fine di contrastare gli effetti negativi causati alle imprese ittiche dall'emergenza COVID-19 e di favorire il loro rilancio, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro al fine di riconsocere un contributo, nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 2 ed in ogni caso non superiore al canone corrisposto, a favore dei concessionari di aree demaniali marittime concernenti zone di mare territoriale per le attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto ittico.
- 2. Con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente articolo ivi incluse quelle per il rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 1 che costituisce tetto di spesa massimo.
- 3. All'onere derivante dal presente comma pari 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come integrato ai sensi dell'articolo 41 del presente articolo.
- 4. L'efficacia della presente disposizione è subordinata alla autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 par.3 TFUE».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 6.24

All'articolo 6, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

- «5. Per l'anno 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, comprese le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal versamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.
- 6. In relazione a quanto previsto dal comma 1, per il medesimo anno, è assegnata alla contabilità speciale n. 1778 intestata: ''Agenzia delle Entrate Fondi di bilancio'', la somma di 83 milioni di euro, al fine di riconoscere ai soggetti interessati un credito di imposta pari al 100 per cento dell'eventuale versamento del canone di cui al comma 1 intervenuto antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, ovvero disporre il trasferimento a favore della RAI delle somme corrispondenti alle minori entrate derivanti dal presente articolo richieste dalla predetta società. Il credito di imposta di cui al presente comma non concorre alla formazione del reddito imponibile.
- 7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, valutati in 83 milioni di euro, si provvede:
- a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 42.
- b) quanto a 58 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni».

Disegno di Legge 2371 (Legge 16ì47/21 del 21 Ottobre 2021) "Conversione in legge del decreto-legge 24 Agosto 2021 n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia" approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 agosto 2021 n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia"

Commissione - Emendamento 11.4

Al comma 3, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e, per le imprese agricole, alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli articoli 7 e 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3».

Disegno di Legge S.2448 (Legge 234/21 del 30 Dicembre 2021) "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 8.0.89

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104)

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 7-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-COV-2, tale misura è estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali''.

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 165.0.81 (testo 2)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 165-bis.

(Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)

- 1. Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il ''Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche'', con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
- 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede

di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le sequenti variazioni:

2022: - 500.000;

2023: - 500.000;

2024: - 500.000.

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 165.0.80

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.)

- 1. Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonché di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la società SIN Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 175/2016.
- 2. Per le finalità previste dal comma 1, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le sequenti riduzioni:

2022: - 2.500.000 2023: - 5.000.000

2024: - 5.000.000

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 162.0.9 (testo 3)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 162-bis.

(Contributo per la promozione dei territori locali)

- 1. Con la finalità di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, a valere sulle risorse di cui al comma 1, è concesso, per l'anno 2022, un contributo pari a 1 milione di euro a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un qr code apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicate alla promozione culturale, turistica e rurale dei terriotri locali nel rispetto del regolamento UE n. 1169/20211 in materia di informazioni sugli alimenti e dei regolamenti UE n. 1308/2013 e UE n. 33/2019 in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
- 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194.».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 165.0.75 (testo 3)

Dopo l'**articolo**, inserire il sequente:

«Art. 165-bis

(Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori)

- Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;
- Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 di cui al comma 1 è destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l) della legge 24 dicembre 2004, n. 313;
- Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio, ai sensi del comma 1, almeno 300 mila euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.
- g. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica di cui al comma 2.».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti riduzioni:

2022: - 12.750.000

2023: - 5.000.000

2024: - 5.000.000

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 106.5

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, come convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

''1-bis. A seguito dell'estirpazione dl cui al precedente comma 1, è consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 14-8-2020 n. 2020/1201/UE, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonché a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475.''».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 165.0.73

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali).

- 1. È istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali con dotazione pari ad euro 2.000.000 per il 2022. Il Fondo è destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale conclusa a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata con legge 27 settembre 2007. n. 167.
- 2. A valere sul fondo di cui al comma precedente, una quota annua pari ad euro 500.000 è destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.
- 3. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad euro 2.000.000 per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 194, comma 1"».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 124.0.5

Dopo l'**articolo,** inserire il seguente:

«Art. 124-bis.

(Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia)

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2021, n. 73, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1982, n. 960 è incrementata di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.».

Conseguentemente:

Alla tabella A, voce «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» apportare le seguenti variazioni:

2022: - 6.300.000;

2023: - 6.000.000;

2024: - 6.000.000.

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 157.0.9 (testo 2)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art- 157-bis.

(Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357)

1. Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche alloctone di cui all'articolo 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357 è istituito presso il Ministero della transizione ecologica il ''Nucleo di Ricerca e Valutazione'' composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, SNPA/ISPRA e di una rappresentanza di 6 persone delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di 12 rappresentanti, operativo fino al 31 dicembre 2023. Ai componenti del Nucleo di Ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

- 2. Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro 180 giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di Ricerca e Valutazione di cui al comma 1 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.
- 3. Tenuto conto dei lavori del "Nucleo di Ricerca e Valutazione", sentiti la Conferenza Stato-Regioni e ISPRA, con decreto del Ministero della Transizione Ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni, o bacini.
- 4. Per lo svolgimento delle attività del Nucleo di Ricerca e Valutazione, è autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della transizione ecologica, apportare le seguenti variazioni:

2022: - 150.000; 2023: - 150.000.

Commissione - Emendamento 163.4 (testo 2)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 128, è destinato a misure in favore della filiera delle carni derivanti da animati della specie polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2020, n. 128 articolo 1, comma 129».

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: «bovini e suini», inserire le seguenti: «e misure di sostegno alla filiera delle carni bianche».

Commissione - Emendamento 165.0.6 (testo 3)

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 165-bis.

(Misure per il sostegno del settore dell'agricoltura)

- 1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 3-bis le parole: "40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
- b) dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:
- ''3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato 1 annesso al presente testo unico in misura ridotta:
- a) del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;
- b) del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri.''.
- 2. Nell'Allegato 1 al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle

seguenti misure:

- a) a decorrere dal 1º gennaio 2022: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato;
- b) a decorrere dal 1º gennaio 2023: euro 2,90 per ettolitro e per grado-Plato;
- c) a decorrere dal 1º gennaio 2024: euro 2,85 per ettolitro e per grado-Plato.
- 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.
- 4. Gli imprenditori agricoli che a causa di calamità naturali, di eventi epidemiologici, di epizozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile, mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorché, in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
- 5. Ai fini del riconoscimento della specifica professionalità richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 quale incremento dell'indennità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:

TABELLA A MIPAAF

2022: - 12380.595;

2023: - 5.066.430;

all'articolo 194, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» con le seguenti: «di 596 milioni di euro per l'anno 2022, di 496 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Disegno di Legge S.878 (Legge 61/22 del 17 Maggio 202) "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile" approvato con il nuovo titolo "Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta"

Commissione - Emendamento 7.2

Sostituire l'articolo con il sequente:

"Art. 7

(Sanzioni)

1. Chiunque utilizza in maniera non conforme alla presente

legge i termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), o utilizzi i loghi di cui all'articolo 5, in assenza dei requisiti di cui all'articolo 2, nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro."

Commissione - Emendamento 5.1

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole "e del turismo".

Commissione - Emendamento 4.6

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: "È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per gli imprenditori agricoli di realizzare tipologie di mercati riservati alla vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, non riconducibili a quelli di cui al citato articolo 22, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme in materia di igiene e sanità."

Commissione - Emendamento 2.18

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole "le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

Commissione - Emendamento 3.6

Dopo il comma 1, inserire il sequente:

"1-bis. I Comuni possono riservare agli agricoltori ed ai pescatori professionali sia riuniti in cooperative che singole imprese agricole e della pesca ed acquacoltura marittima e delle acque interne, esercenti la vendita diretta dei prodotti agricoli e alimentari e della pesca ed acquacoltura a chilometro zero o utile e di quelli provenienti da filiera corta, almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e per la pesca in aree prospicienti i punti di sbarco".

Disegno di Legge S.2505 (Legge 25/22 del 28 Marzo 2022) "Conversione in legge del Decreto-legge 27 Gennaio 2022 n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico" approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 Gennaio 2022 n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico"

Commissione - Emendamento 26.0.46 (testo 2)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 26-bis

(Misure urgenti a sostegno del settore avicolo)

1. All'articolo 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "40 milioni di euro" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli ani mali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022."

Commissione - Emendamento 3.76 (testo 5)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 3-bis

- 1. All'articolo 1, comma 195, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel quarto periodo è aggiunta in fine la seguente parola: "laureato".
- 2. All'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato."

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 31.0.34

Dopo l'articolo, aggiungere il sequente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238)

1. All'articolo 38 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: ''6-bis. Per i vini a IGP, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) sono effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP.''.».

Commissione - Emendamento 26.19

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2016 n. 238, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Per i vini a IGT, le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di 'vini finiti' e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) è effettuato anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP, tenendo conto delle eventuali deroghe previste nello stesso disciplinare":».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le parole: «e vitivinicolo».

Disegno di Legge S.2533 (Legge 29/22 del 7 Aprile 2022) "Conversione in legge del Decreto-legge 17 Febbraio 2022 n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)" approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 Febbraio 2022 n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)"

Commissione - Emendamento 2.4 (testo 3)

"Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

"2-bis. Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, le regioni e le province autonome, unitamente agli interventi urgenti di cui all'articolo 1, comma 1, attuano le ulteriori misure disposte dal Commissario straordinario per l'eradicazione e la prevenzione della diffusione della peste suina africana, ivi inclusa la messa in opera di recinzioni o altre strutture temporanee ed amovibili, idonee al contenimento dei cinghiali selvatici. Per la messa in opera delle recinzioni e delle strutture temporanee di cui al presente comma il Commissario straordinario può indire procedure di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi, a tal fine, delle risorse «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nei limiti dell'importo complessivo. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022. Le predette risorse sono conseguentemente trasferite al Commissario

2-ter. L'approvazione, da parte del Commissario straordinario, del progetto di intervento e del relativo quadro di spesa vale quale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

2-quater. Le recinzioni e le strutture temporanee amovibili di cui al comma 2-bis sono realizzate in deroga alle disposizioni dei regolamenti edilizi, a quelle sulla valutazione di incidenza ambientale e, in presenza di vincoli paesaggistici, previo parere vincolante della competente Soprintendenza, che si intende espresso favorevolmente decorsi venti giorni dalla richiesta e tiene luogo a ogni effetto dell'autorizzazione paesaggistica. Qualora le predette recinzioni e strutture temporanee debbano essere installate su terreni di proprietà privata, il Commissario autorizza, con provvedimento motivato, l'occupazione d'urgenza e, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, adotta il provvedimento costitutivo della servitù di uso pubblico, predeterminandone la durata ed il relativo indennizzo e lo comunica all'interessato.".

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola» di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

b) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il Commissario straordinario, al fine di individuare le necessarie misure attuative per il contrasto della peste suina africana, si avvale del supporto dell'Unità centrale di crisi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, operativa presso il Ministero della salute, integrata con un rappresentante dell'ISPRA e un rappresentante del Ministero della transizione ecologica".

Consequentemente, sostituire l'articolo 5 con il sequente:

"Art. 5

(Disposizioni finanziarie)

- Dall'attuazione del presente decreto, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
- Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- 3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi da 2-bis a 2-quinquies, del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa."

Commissione - Emendamento 1.78

Sostituire il comma 6 con il sequente:

"6. Gli animali abbattuti durante l'attività di controllo e destinati al consumo alimentare, sono sottoposti alle attività di ispezione e controllo igienico sanitario secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia. I cinghiali coinvolti in incidenti stradali devono essere abbattuti. Per i cinghiali abbattuti in seguito al riscontro di alterazioni del normale comportamento e per i cinghiali morti per cause naturali o per incidenti stradali, le regioni e le Province autonome attivano un sistema che garantisca gli opportuni approfondimenti diagnostici da parte degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali (IIZZSS) competenti per territorio. I dati raccolti nell'ambito delle attività ispettive, nonché i dati epidemiologici e quelli derivanti dalle attività di analisi effettuate dagli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS), ivi inclusi quelli sulla Trichinella spp, confluiscono nei sistemi informativi già attivi presso il Ministero della salute.»

Disegno di Legge S. 2564 (Legge 51/22 del 20 Maggio 2022) "Conversione in legge del Decreto-legge 21 Marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" approvato con il nuovo titolo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 Marzo 2022 n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina"

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 37.0.21

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Utilizzo avanzi di amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia)

1. All'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019.''».

Co-firmatario-Commissione-Emendamento: 37.0.5

Dopo l'**articolo**, aggiungere il sequente:

«Art. 37-bis.

(Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento».

Commissione - Emendamento 19.0.8

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di garanzie ISMEA e per il sostegno del settore dell'agro-alimentare)

- 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "6. La disciplina dei termini di pagamento di cui al comma 1, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1 si applica altresì ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte".
- 2. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al quinto periodo, dopo le parole: ''31 dicembre 2022'', sono inserite le seguenti: ''e, limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici, fino al 31 dicembre 2023''.
- 3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Il presente comma si applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione Europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi''».


Conclusioni

redo di poter dire che in questi 5 anni ho dato il massimo sia in termini quantitativi sia qualitativi. Sono stato tra i più presenti in Aula e sicuramente in assoluto in Commissione, ho dedicato tempo allo studio ed al confronto sui singoli temi, ho incontrato ed ascoltato tutti e tutte coloro che hanno avuto la bontà di volermi offrire il loro punto di vista, le loro critiche ed i loro suggerimenti. Ed anche nella stagione del lockdown, come tanti altri, ho sperimentato ed usato in tantissime occasioni le piattaforme che abbiamo

imparato a conoscere per le "videocall" o videochiamate o per le "wubinar" o teleseminari ...

Certo rispetto a prima della stagione covid è mancato il confronto nelle serate e nelle riunioni , abbiamo dovuto cambiare abitudini, ma per quel che mi riguarda ho cercato di mantenere i contatti ed i rapporti tutto ove possibile. Mi scuso con tutti coloro con cui ci siamo un po' persi di vista, con cui siamo sentiti poco, ho fatto il possibile, ma avrei sicuramente voluto fare di più e meglio.





Dal monitoraggio OpenParlamento, e dai tabulati del Senato, risulto tra i più presenti alle votazioni (70) con il 99.47 delle presenze.

Per maggiori informazioni sul mio lavoro consultare la mia pagina sul sito del Senato

https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/ Attsen/00029591.htm (M1)

e sul sito Openpolis

https://parlamento18.openpolis.it/parlamentare/taricco-giacomino/4466 (M2)







ontrariamente a quanto sovente credo si pensi, la vita di un parlamentare che voglia compiere con impegno e dedizione il proprio servizio di rappresentanza, ai territori che lo hanno espresso e alla Nazione, e che voglia cercare di dare concretezza al perseguimento del "bene comune" cui è chiamato, è sicuramente molto intensa e piena.

Negli ultimi anni, ogni settimana sono sceso a Roma il lunedì pomeriggio con il Frecciarossa dalla stazione di Torino Porta Susa arrivando a Roma Termini in serata, in modo da essere in zona Parlamento il martedì mattina, per partecipare a riunioni o iniziative di confronto e di approfondimento, o per incontri con rappresentanti di associazioni o soggetti imprenditoriali o sindacali su problematiche inerenti le attività di Commissione o comunque di problematiche di cui ho seguito i percorsi parlamentari, oppure ancora per riunioni di Commissioni occasionalmente in tarda mattinata.

Intorno alle ore 14-14,30 si riuniva ordinariamente la IX Commissione Agricoltura, cui seguiva, intorno alle 15:30, la convocazione dell'Assemblea del Senato, con lavori che duravano ordinariamente sino intorno alle 20:00.

In serata, se non erano previste altre riunioni, dopo cena, ordinariamente nel piccolo locale in cui ho vissuto a Roma, in Trastevere, lavoravo studiando e approfondendo i dossier sui lavori che erano in programma la mattina seguente, o su questioni emerse negli incontri e dai confronti sul territorio e a Roma, e poi a letto.

Il mercoledì di solito alle 08:30 si convocava la Commissione Bicamerale Semplificazione o la Commissione Agricoltura, e ordinariamente alle 09:30 era convocata l'Aula del Senato, sino alle 20,00. Nella sospensione intorno alle 13-13,30 era ordinariamente convocata nuovamente la IX Commissione Agricoltura, con un veloce passaggio alla buvette per un boccone di pranzo.

A fine Aula nuovamente, se non vi erano riunioni, cena e poi studio o approfondimento sui lavori della mattina seguente e poi a letto. Il giovedì l'Aula era convocata alle 9 o alle 9,30 e si proseguiva con la stessa cadenza del mercoledì, per concludere normalmente i lavori tra le 17:00 e le 21:00 in base alla complessità dei provvedimenti.

In base all'orario di conclusione dei lavori, il giovedì in tarda serata o il venerdì mattina rientravo in provincia. Il venerdì e il lunedì mattina sono stati dedicati all'attività sul territorio, con incontri con persone, rappresentanti di enti, aziende, associazioni che lo richiedevano, iniziative pubbliche, riunioni e convegni di Comuni, altri Enti pubblici o associazioni, su problemi locali o generali, su progetti ed iniziative di legge anche unitamente ad altre Istituzioni.

Il sabato e la domenica normalmente ho partecipato a molte inaugurazioni o celebrazioni nei tanti comuni della nostra provincia, e sono state una grande occasione oltre che per ringraziare i tanti amministratori e i volontari che animano con il loro impegno la vita sociale delle loro comunità, anche per incontrare persone e rendere meno lontane le Istituzioni. Per me gli incontri e la partecipazione a iniziative e manifestazioni del fine settimana hanno rappresentato negli anni una fonte preziosa di informazioni e anche di confronto con i cittadini sui tanti problemi e progetti delle nostre comunità, ed anche sulla qualità e sulla percezione della attività nostra e del Governo."

Erano sei mesi che avevo assunto l'incarico di Assessore all'agricoltura della Regione Piemonte, e di fatto oltre alla attività amministrativa ed istituzionale, che mi occupava gran parte delle giornate dal lunedì al venerdì, ero poi invitato ad una miriade di iniziative sul territorio, inaugurazioni, convegni, seminari, assemblee, premiazioni ed eventi culturali e celebrativi in genere che mi parevano, almeno all'inizio, in qualche misura non fondamentali o così importanti.

Poi successe che un giovane Sindaco di un Comune dell'alta Langa mi invitasse per un venerdì sera ad una cena che la Amministrazione da lui guidata organizzava ogni anno a conclusione degli eventi e delle attività della annata, praticamente a fine della vendemmia e dei raccolti. Nello scusarmi con lui gli spiegai che purtroppo in quella serata ero già impegnato in un convegno a non moltissimi chilometri di distanza, ma che purtroppo avrei finito solo dopo le 23, per cui mi era praticamente impossibile. Il Sindaco mi ribadì il suo invito osservando che la loro festa sarebbe andata avanti sicuramente oltre la mezzanotte, per cui almeno per un saluto sarei potuto passare, e che per lui e per i suoi concittadini questo sarebbe stato un grande regalo.



Finito quindi il convegno mi incamminai per le colline alla volta della festa cui ero atteso. Arrivato constatai che in effetti la serata era ancora in corso. Dopo aver salutato i presenti e sedutomi al tavolo del Sindaco mi fu offerto un piatto di costine, che peraltro gradii molto anche perché ancora senza cena. In pochi minuti intorno a quel tavolo si creo un bellissimo assembramento di persone che, nel seguire il mio apprezzare le loro costine, interloquivano con me e con il Sindaco ponendo domande e considerazioni in modo sempre più interessato.

Alla fine verso l'una di notte mentre mi accomiatavo da loro e salutavo, un signore di una certa età mi chiese se poteva parlarmi. Gli suggerii di seguirmi nel tragitto verso la macchina e di esprimermi le sue considerazioni in quel breve tragitto. Per farla breve, ne venne fuori una condivisione intensa di problemi personali e familiari, e la cosa che mi colpì fu che alla fine, nello scusarsi per aver approfittato di quella situazione e di quella modalità così inconsueta, mi confidò essere stato per lui un'occasione importante, e che si era sentito di chiedermi quel momento perché in fondo aveva condiviso con me

un incontro che aveva creato il clima perché potesse accadere.

Salutatolo e partito per tornare a casa, nel cuore della notte e molto stanco, ho pensato a quanto quello sforzo per me di andare intorno a mezzanotte ad una cena in alta Langa, avesse in fondo creato le premesse per un incontro e una serie di relazioni che erano state generatrici di vita.

Quella serata e le tante altre che sono seguite hanno dato negli anni senso e significato a quello che in modo sprezzante in molti hanno chiamato "tagliare nastri" e "mettere le gambe sotto il tavolo".

Essere vicini ed accessibili è sempre stato per me una delle precondizioni necessarie per l'impegno politico, sia perché è a mio giudizio elemento non marginale del concetto stesso di rappresentanza, sia perché ha restituito a me, nel tempo, la reale la percezione e la lettura che i cittadini avevano delle nostre scelte e delle nostre decisioni e, almeno nel mio caso, ha reso meno impattante quel crescente scollamento che purtroppo è alla radice di tanti guai di questa stagione politica e istituzionale.

a quando ho iniziato il mio impegno in Regione prima, poi alla Camera dei Deputati ed infine al Senato, stante la enorme mole di impegni e di inviti ad iniziative di ogni tipo, più o meno importanti, che si accavallavano con la programmata attività istituzionale, ho capito che avrei dovuto darmi alcuni criteri e definire delle priorità nella scelta delle cose da fare.

Ho quindi deciso che per quanto mi riguardava la mia presenza alle attività di Commissione e nell'Aula dell'Assemblea del Senato avrebbero avuto priorità su tutto, e a questo impegno ho tenuto fede in tutta la Legislatura, riuscendo anche a partecipare a parecchie missioni internazionali organizzandomi per cercare comunque di non mancare ai miei doveri istituzionali.Le uniche assenze sono state motivate da problemi di salute. Dopo l'attività d'Aula e di Commissione ho dedicato molte energie al confronto e a tutte altre attività di approfondimento sui temi. A seguire sono state non meno importanti le attività per tenere vivo il rapporto con coloro che erano interessati al lavoro nelle Istituzioni: Regione prima e Parlamento negli ultimi anni.

Innanzi tutto, almeno sino a quando è stato possibile, ad incontri sul territorio organizzati in collaborazione con le amministrazioni locali, con i Circoli PD o altri referenti.

Sino a fine 2019, il venerdì, ed in alcuni casi anche il lunedì sera, sono stati occasione di partecipazione a iniziative organizzate da Enti locali, Organizzazioni di rappresentanza di impresa o sindacali, organizzazioni di volontariato o associazioni o iniziative dello stesso Partito Democratico sul territorio, o appunto anche, iniziative per illustrare provvedimenti o tematiche di particolare importanza,









e poi in collaborazione con vari soggetti, ho promosso incontri con i cittadini, aperti a chiunque fosse interessato, sia sui temi generali del momento, sia su norme in discussione in Parlamento, sia sull'attività più complessiva legata al mio impegno istituzionale.

Negli anni sono state centinaia, 20-30 all'anno, le serate (come le hanno definite alcuni giornali locali) le serate del tour di Mino Taricco con cui incontravo i cittadini dei vari territori nell'autunno o nella primavera di ogni anno.



E poi con uno strumento che è nato quasi come piccolo esperimento quasi 15 anni fa inizialmente in modo sporadico ed occasionale e poi in modo più strutturato dal 2009, con l'invio via mail di una Newsletter periodica, all'incirca ogni 2/3 settimane, per cercare di creare e mantenere un rapporto ed una relazione con tutti coloro che appunto erano interessati alla mia e nostra attività. E stato uno strumento, oggi forse dal sapore un po' antico, che abbiamo cercato di far evolvere nella sua modalità e veste grafica e contenutistica, che ho sempre realizzato personalmente, anche se poi per l'invio e soprattutto per alcuni aspetti più tecnici della gestione del sito mi sono avvalso di alcune fondamentali collaborazioni, e che mi ha permesso in questi anni, da una parte di avere sul sito materiali che spiegavano i provvedimenti e le scelte già pronti anche per rispondere ai tanti che in tante modalità chiedevano e chiedono spiegazioni e riferimenti, ma al tempo stesso è stato uno strumento di collegamento con quasi 18 mila persone, che poi a decine ogni invio rispondevano mandando critiche, suggerimenti, richieste di chiarimenti sui contenuti della newsletter o su altro, ed anche questo è stato negli anni un elemento prezioso di raccordo con persone e territori, che mi ha aiutato a cercare di assolvere al meglio il mio incarico, e mi ha oggettivamente fatto sentire più accompagnato in questo cammino.



Mi ha sempre colpito quanto l'invio di una semplice Newsletter sia in se una piccola cosa, ma capace a volte, per ciò che innesca, di stupire.

Qualche anno fa sono stato invitato come relatore, una domenica, ad un convegno su materie di cui mi stavo occupando in Parlamento, in un piccolo comune di montagna di una valle distante oltre 100 km dalla mia provincia di residenza. Arrivato intorno alle 10 sul posto, il convegno era previsto alle 11, trovai il paese molto vivacemente animato, anche perché l'iniziativa era inserita in una fiera, e vi erano molti operatori presenti. Il convegno con mia sorpresa vedeva la partecipazione di quasi un centinaio di persone interessate, e fu molto partecipato e stimolante.

Finito il convegno e lo scambio con gli intervenuti, il Sindaco mi invitò a condividere un boccone di pranzo con altri relatori e con altre persone della comunità, e ci incamminammo per le vie del paese per raggiungere il luogo convenuto. In una delle vie strette del paese incontrammo il parroco, ed il sindaco gentilmente ci presentò, e quando io cercai di fornire qualche annotazione sulla mia persona con mia sorpresa il parroco mi disse: "ma io la conosco, non direttamente, ma tramite le sue newsletter!".

Stupito gli chiesi come faceva a conoscere la Newsletter, e lui mi rispose che da alcuni anni un suo amico della mia provincia gliela re-inviava come ad altri per far circolare le notizie, e mi ringraziò per il "lavoro prezioso di documentazione", disse, che facevo.

Quel giorno tornando a casa la domenica pomeriggio pensavo che era un impegno preparare la newsletter, ma che a volte poi accadono cose che compensano ampiamente questo impegno e questa fatica.

Regolamento del Senato

utta l'attività della "Camera Alta" si realizza nel rispetto ed in osservanza del Regolamento del Senato.

La Costituzione rimette ai Regolamenti parlamentari (della Camera e del Senato) la disciplina delle modalità di esercizio delle funzioni dei due rami del Parlamento, la definizione degli organi e delle procedure, nonché l'organizzazione interna, nel rispetto dei principi posti dalla stessa Costituzione. Il Regolamento del Senato è un complesso di norme scritte – una specie di codice – che l'Assemblea ha adottato in ossequio ad una precisa disposizione costituzionale (art. 64, primo comma), con la maggioranza assoluta dei propri membri, cioè con un numero di voti pari almeno alla metà più uno dei suoi componenti.

Si tratta di una delle manifestazioni più importanti di un principio generale dell'ordinamento costituzionale, quello cioè dell'autonomia delle Camere. Il Regolamento del Senato è articolato in ventiquattro Capi, che disciplinano i diritti e i doveri dei Senatori, specifica le modalità di elezione e i compiti del Presidente e degli altri organi, stabilisce come si organizzano i lavori parlamentari e come viene stabilito l'ordine del giorno delle sedute, le procedure di discussione e di voto dei progetti di legge e degli altri argomenti all'esame degli organi del Senato.

L'applicazione e l'interpretazione del Regolamento spettano al Presidente, che può avvalersi del parere di un organo apposito, la Giunta per il Regolamento.

Il Regolamento del Senato risale al 1971, ma è stato più volte integrato, aggiornato e modificato, ed ancora recentemente modificato per adeguarlo alla riduzione dei Parlamentari.

Il Regolamento del Senato consultabile sul sito del Senato



Le modifiche recentemente apportate



Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito del Senato



soprattutto alle pagine Relazioni con i cittadini



ed anche alcune curiosità su questa pubblicazione "Dentro il Senato della Repubblica" che è un po' datata, è del 2007, ma offre informazioni interessanti.



Anche per l'attività del Senato

Anche per l'attività del Senato conoscere il significato dei termini e la spiegazione del loro utilizzo, può aiutare a comprenderne meglio il funzionamento.

AFFARE ASSEGNATO

Il Presidente può assegnare ad una Commissione il compito di approfondire una problematica o una materia in nome e per conto del Senato. L'attività si articola in audizioni di esperti e portatori di interessi sul tema seguito da un confronto in Commissione che si conclude con l'approvazione di una risoluzione di indirizzo sul tema trasmessa al Governo, oppure essere oggetto di un confronto in Assemblea per approdare ad un atto di indirizzo al Governo approvato in Aula.

ASSEGNAZIONE

Il presidente assegna alla Commissione competente per materia (permanente o speciale) i disegni di legge e in generale i documenti; l'assegnazione è il presupposto perché la Commissione possa effettuarne l'esame. In particolare per i disegni di legge si tratta di un atto di grande rilievo, poiché il Presidente, nell'assegnazione, determina anche la modalità procedurale (la "sede") di esame fra le quattro possibili: referente, deliberante, redigente e consultiva. I regolamenti parlamentari e la stessa Costituzione dettano, al riguardo, una puntuale disciplina: in particolare, la sede referente (che la Costituzione definisce "normale") è obbligatoria per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, nonché per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

AUDIZIONI

Nelle Commissioni si ascoltano frequentemente sia membri del Governo, ma anche altri soggetti, è infatti consentito dalla prassi ascoltare, sia pure in modo informale (non si pubblicano, cioè, resoconti) i responsabili di rilevanti settori sociali, degli organismi professionali e di chiunque sia esperto in merito allo specifico problema in esame per chiedere chiarimenti su questioni di amministrazione e di politica nelle materie di propria competenza. Possono anche ascoltare i dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici, secondo le modalità previste dal Regolamento.

AUTODICHIA

Inteso in senso stretto, il termine significa "giustizia domestica": indica cioè la giurisdizione delle Camere sulle controversie relative allo status giuridico ed economico dei propri dipendenti. Tale istituto è fondato tradizionalmente sull'esigenza di garantire la indipendenza del Parlamento da ogni tipo di possibile ingerenza esterna.

COLLEGATI ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA

Sono disegni di legge che il Governo presenta al Parlamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, in stretta connessione (per questo son detti "collegati") con la cosiddetta "manovra di bilancio". I disegni di legge collegati devono essere indicati dal Documento di economia e finanza (DEF). Affrontano sovente complesse questioni settoriali e sono esaminati ciascuno dalla Commissione competente per materia ovvero, se hanno carattere intersettoriale, dalla 5ª Commissione (bilancio). Sono "collegati" sotto il riguardo funzionale perché considerati determinanti dal Governo per il raggiungimento degli obiettivi complessivi di politica economica (quali indicati appunto nel DEF).

COMITATO RISTRETTO

Se una Commissione, nell'esaminare uno o più disegni di legge tecnicamente complessi, raggiunge un consenso politico di massima, può decidere, per agevolare i lavori, di costituire un Comitato ristretto: è un organismo interno alla Commissione, solitamente composto da un Senatore per Gruppo, al quale viene affidato il compito di approfondire l'argomento e redigere un testo, che poi sarà sottoposto alla Commissione plenaria. A differenza delle sedute della Commissione, delle quali si pubblica il riassunto dei lavori (vedi Atti parlamentari, Pubblicità dei lavori), le riunioni dei Comitati ristretti sono prive di ogni pubblicità.

COMMISSIONI

Le Commissioni sono organi collegiali ristretti, rispecchianti la consistenza numerica dei diversi Gruppi parlamentari. Possono essere considerate come piccole assemblee che riproducono in scala ridotta la composizione dell'Aula. Ad esse sono attribuite importanti funzioni preparatorie o sostitutive rispetto all'esercizio di quelle dell'Aula. Le Commissioni possono essere: Permanenti > all'inizio di ogni legislatura, si costituiscono 14 Commissioni permanenti (dall'inizio della prossima Legislatura, la 19a, saranno 10 in conseguenza della riduzione del numero dei Parlamentari).

D'Inchiesta > ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico, ordinariamente istituite con legge, che procedono nelle indagini e negli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Bicamerali > sono Commissioni parlamentari composte per metà da Senatori e per metà da Deputati, in modo da rappresentare il maggior numero dei Gruppi parlamentari costituiti nelle due Camere, nel rispetto del principio di proporzionalità. Nel dettaglio:

· Commissione di diretta previsione costituzionale: Commissione parlamentare per le questioni regionali

· Commissioni d'indirizzo, vigilanza,

- · Commissioni d'inchiesta
- controllo che rispondono all'intento di ampliare l'incidenza del Parlamento nei riguardi dell'Esecutivo in settori e materie fortemente complessi e condizionanti i rapporti politici, quali la radiotelevisione e i servizi segreti; per questi ultimi, è assimilabile ad una vera e propria Commissione bicamerale il "Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato", pur con alcune specificità funzionali.
- · Commissioni consultive, con il compito di esprimere pareri al Governo sui suoi provvedimenti di attuazione di importanti leggi di riforma.

COORDINAMENTO

A conclusione delle votazioni relative a un disegno di legge, può emergere la necessità di aggiustamenti formali o di modifiche di coordinamento, specie se il testo è complesso o sono stati approvati molti emendamenti. In tal caso, per effettuare il coordinamento sono possibili (sia in Commissione sia in Assemblea) due procedure. Secondo l'una, la proposta contenente le modifiche di coordinamento viene votata prima della votazione finale del disegno di legge. Secondo l'altra, insieme con la votazione finale suddetta, si dà mandato al Presidente o, in Commissione, nelle sedi referente e redigente al relatore di apportare al testo le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie.

Abbreviazione corrente, nel linguaggio parlamentare, per disegno di legge.

DECRETO-LEGGE

Atto avente forza di legge, adottato dal Governo in casi straordinari di necessità e di urgenza. In base alla Costituzione, il decreto-legge deve essere dal Parlamento convertito in legge entro 60 giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (in caso contrario, esso perde efficacia sin dall'inizio); a tal fine, nel medesimo giorno della pubblicazione, il Governo deve presentare presso una delle Camere il disegno di legge di conversione. Qualora quest'ultimo sia presentato al Senato, la votazione finale da parte dell'Assemblea deve avvenire, di norma, entro tren-

ta giorni (così da assicurare anche all'altro ramo altrettanto tempo per l'esame), anche ricorrendo al contingentamento dei tempi. Sempre in Senato, è prevista una peculiare procedura-filtro, intesa a verificare la sussistenza dei presupposti straordinari suddetti e dei requisiti stabiliti (per i decreti-legge) dalla legislazione vigente. Tale esame è svolto dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali) e dall'Assemblea.

DECRETO LEGISLATIVO

È un atto avente valore di legge ordinaria, adottato dal Governo in base ad una delega conferita dal Parlamento con legge (c.d. legge di delega). Quest'ultima, in base alla Costituzione, deve indicare: il termine entro il quale il Governo può esercitare la delega; l'oggetto della stessa, che deve essere "definito"; i principi ed i criteri direttivi cui il Governo deve conformarsi nell'esercizio della delega (il mancato rispetto dei medesimi comporta il vizio di illegittimità costituzionale delle relative norme del decreto). Di frequente, la legge di delega prevede che il decreto sia adottato previa l'espressione dei pareri, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sul relativo schema (il parere è sempre richiesto qualora il termine per l'esercizio della delega ecceda i due anni). In tal caso, la Commissione procede "in sede consultiva su atti del Governo"

DICHIARAZIONE DI VOTO

Intervento con il quale un Deputato illustra le motivazioni della decisione di voto del Gruppo al quale appartie-

ne. La dichiarazione può avere una durata massima di 10 minuti, che il Presidente, apprezzate le circostanze, può estendere a 15 minuti.

DICHIARAZIONI PROGRAMMATICHE

Dichiarazioni rese, dinanzi a ciascuna delle due Camere, dal Presidente del Consiglio nominato per illustrare il programma di Governo al quale si intende dare attuazione e per il quale si chiede la fiducia. Il Governo si presenta alternativamente prima al Senato o prima alla Camera. Da molti anni, per snellire la procedura è invalsa la prassi per cui il Presidente del Consiglio legge integralmente le dichiarazioni all'Assemblea cui spetta avviare il dibattito, poi si trasferisce all'altro ramo ove si limita a consegnare il testo scritto del discorso.

DISCUSSIONE

Trattazione di un determinato oggetto, iscritto o inserito all'ordine del giorno (della seduta). La discussione è diretta dal Presidente e i Deputati devono parlare dal proprio seggio, in piedi, e non possono di norma intervenire più di una volta nel corso della stessa discussione. Nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la sua continuazione ad altra seduta

DISCUSSIONE GENERALE

Parte iniziale della discussione, segnatamente su disegni di legge o su mozioni, con la quale si tratta un determinato argomento nei suoi termini generali. Gli interventi non possono eccedere la durata di 20 minuti, anche se il Presidente, apprezzate le circostanze, può ampliare tale termine a 60 minuti limitatamente ad un oratore per ciascun Gruppo. Questi limiti si applicano alla discussione generale sia in Assemblea che in Commissione.

DISEGNO DI LEGGE

Proposta di testo normativo redatta in articoli e preceduta da una relazione esplicativa, che viene sottoposta all'esame delle Camere. Può essere presentata da ciascun membro delle Camere, dal Governo, da almeno cinquantamila elettori, da un Consiglio Regionale o dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL). Alla Camera, a differenza del Senato, il termine "disegno di legge" è riservato alle sole proposte di iniziativa del Governo. I disegni di legge (spesso abbreviati in "ddl"), presentati in Senato o trasmessi dalla Camera dei deputati, sono stampati e distribuiti nel più breve tempo possibile, contestualmente pubblicati nel sito Internet, e di essi è fatta menzione nell'ordine del giorno generale del Senato. I disegni di legge sono individuati mediante un numero arabo progressivo, in due serie separate per il Senato e la Camera, che iniziano con l'inizio della legislatura. Quando un disegno di legge è approvato da un ramo e trasmesso all'altro, qui assume un nuovo numero della rispettiva serie; nell'eventuale navette successiva, conserverà sempre i numeri assegnatigli dai due rami e le successive stesure saranno contraddistinte da lettere dell'alfabeto

EMENDAMENTO

Proposta di modifica ai testi sottoposti all'esame dell'Assemblea o di una Commissione. Gli emendamenti all'Aula sono presentati per iscritto, dai singoli Deputati, dalla Commissione che ha esaminato il disegno di legge in sede referente, dal Relatore o dal Governo e sono di norma stampati e distribuiti in principio di seduta. È il Presidente che decide se essi sono proponibili (cioè non estranei alla materia) e ammissibili (cioè aventi una reale portata modificativa e non contrastanti con deliberazioni già adottate).

FIDUCIA

È l'istituto che la Costituzione pone alla base del rapporto tra Governo e Parlamento. Il Governo deve godere della fiducia di entrambe le Camere, che la accordano e possono anche revocarla tramite mozione motivata, votata per appello nominale. La fiducia iniziale deve essere ottenuta dal Governo entro dieci giorni dalla sua formazione a seguito dello svolgimento delle dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio. Il Governo può anche legare la propria permanenza in carica all'esito di una votazione su un testo o un documento, ponendo la "questione" di fiducia.

Al Senato la approvazione della questione di fiducia fa decadere sia emendamenti sia ordini del giorno presentati sul provvedimento portandolo alla approvazione senza ulteriori modifiche.

La questione di fiducia non può essere posta sulle proposte di modificazione del Regolamento ed in generale su quanto attenga alle condizioni di funzionamento interno delle Camere. La mozione di sfiducia al Governo deve essere sottoscritta almeno da un decimo dei Senatori e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione.

INIZIATIVA LEGISLATIVA

Potere di proporre un disegno di legge, presentandolo ad una Camera per l'esame. Spetta ad ogni parlamentare, al Governo, al popolo (con la firma di almeno cinquantamila elettori, a ciascun Consiglio Regionale ed al Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL).

INTERPELLANZA

È un atto di sindacato ispettivo, presentato per iscritto alla Presidenza e consistente in una domanda rivolta al Governo da uno o più Deputati, circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale. Normalmente le interpellanze sono trattate nelle stesse sedute in cui si trattano le interrogazioni, e congiuntamente a queste se riguardano oggetti connessi. Hanno sempre svolgimento orale: l'interpellante illustra, per non più di venti minuti, la sua domanda ed il rappresentante del Governo (Ministro o Sottosegretario) espone la sua risposta. L'interpellante ha facoltà di replicare brevemente per non più di cinque minuti.

INTERROGAZIONE

È un atto di sindacato ispettivo, di minore rilievo rispetto all'interpellanza, che consiste nella semplice domanda che ogni Deputato può rivolgere al Ministro competente per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato. Il Deputa-

to interrogante deve presentare per iscritto il testo dell'interrogazione alla Presidenza e può chiedere di ottenere risposta scritta oppure orale. Nel primo caso la risposta gli viene inviata per lettera, nel secondo gli viene data oralmente dal rappresentante del Governo (la quale dedica di norma allo svolgimento delle interrogazioni una seduta per ogni settimana) o nella Commissione competente per materia. L'interrogante può replicare per cinque minuti per dichiarare se sia o meno soddisfatto della risposta. È previsto anche un particolare procedimento di interrogazioni a risposta immediata: il cosiddetto question- time.

MISSIONE

Termine di uso corrente per indicare i Deputati assenti per incarico avuto dalla Camera, i quali pertanto non vengono computati ai fini della determinazione del numero legale.

MOZIONE

È il più rilevante degli atti di indirizzo politico, fondato sul rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento. Consiste in un documento, presentato da almeno otto Deputati, concernente tutti o determinati aspetti dell'azione del Governo, che l'Assemblea è chiamata a deliberare. La mozione non può essere discussa in Commissione (dove gli strumenti di indirizzo disponibili sono la risoluzione e l'ordine del giorno) e la discussione si conclude con un voto che, se positivo, impegna politicamente il Governo a comportarsi nel modo indicato nella mozione. Mozioni, interpellanze e interrogazioni

relative a questioni identiche o strettamente connesse possono formare oggetto di un'unica discussione. Particolare rilievo ha la mozione di fiducia o sfiducia al Governo.

ORDINE DEL GIORNO

Il termine "ordine del giorno" designa tre diversi documenti del tutto differenti fra loro e per questo è talvolta fonte di qualche equivoco: Ordine del giorno della seduta. L'ordine del giorno di ogni seduta (dell'Assemblea e delle Commissioni) è quel documento, stampato su carta e diffuso anche nel sito Internet, che indica il giorno e l'ora di svolgimento di una seduta, con l'elenco degli argomenti che saranno discussi nel corso della seduta e il loro ordine di esame. Ordine del giorno generale. L'ordine del giorno generale è invece l'elenco di tutti i disegni di legge ed i documenti presentati al, con il relativo stato di avanzamento dei lavori; viene periodicamente pubblicato in un grosso volume ed è disponibile nel sito Internet. Ordine del giorno (atto di indirizzo). In una terza accezione, l'ordine del giorno è un atto di indirizzo: un documento che ha carattere accessorio rispetto ad un altro testo - normalmente un disegno di legge - su cui l'Assemblea o una Commissione è chiamata a deliberare. In questo caso l'ordine del giorno tende a circoscrivere o precisare il significato della deliberazione principale, impegnando politicamente il Governo sul modo in cui essa vada interpretata o si debba procedere alla sua applicazione. Il Governo, se intende accogliere l'ordine del giorno, può esprimere la sua accettazione

Ultime considerazioni

con formule, codificate dalla prassi, variamente sfumate; il presentatore può in ogni caso chiedere che l'ordine del giorno sia votato.

PROCEDIMENTO LEGISLATIVO

L'attività delle Commissioni può svolgersi secondo quattro tipologie procedurali (o "sedi"):

- consultiva, onde esprimere parere, per le parti di propria competenza, alla Commissione di merito (cioè quella cui il disegno di legge è assegnato in sede referente, redigente o deliberante). In alcuni casi il parere negativo di alcune Commissioni indicate dal Regolamento del Senato ha determinati effetti procedurali;
- referente, per l'esame di disegni di legge sui quali "riferire" (tramite una presentazione orale o relazione scritta) all'Assemblea;
- deliberante, ove all'esame del disegno di legge segue la deliberazione nella medesima Commissione, senza che sia necessario l'ulteriore esame da parte dell'Assemblea;
- redigente, ove il testo del disegno di legge è definito esclusivamente dalla Commissione, spettando all'Assemblea la sola votazione degli articoli e la votazione finale del disegno di legge con le sole dichiarazioni di voto.

Il numero legale per la sede deliberante e redigente è più elevato che per le altre sedi. Alcuni disegni di legge non possono essere assegnati in sede deliberante, per divieto della Costituzione o del Regolamento del Senato. Un disegno di legge già assegnato alla sede referente può essere

trasferito alla sede deliberante (su richiesta della Commissione unanime e con il consenso del Governo); un disegno di legge in sede deliberante è di contro rimesso all'Assemblea, per espressa disposizione costituzionale, se lo richiedano (sino al momento dell'approvazione finale) il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto dei componenti della Commissione.

Una sede peculiare è quella "consultiva su atti del Governo": in tal caso la Commissione è chiamata dalla legge ad esprimere un parere su uno "schema di atto" (atto normativo, provvedimento o nomina) che il Governo deve emanare. Il parere va espresso entro un termine, solitamente breve, previsto dalla legge o dal Regolamento del Senato, e il Governo non può emanare l'atto prima di aver ricevuto il parere, o prima della scadenza del termine). L'attività delle Commissioni si estrinseca altresì al di fuori del procedimento legislativo, in un ambito conoscitivo, ispettivo, sin d'indirizzo. Esso si articola in varie forme procedurali, quali richieste al Governo di informazioni, chiarimenti o comunicazioni, in audizioni, indagini conoscitive, risoluzioni a conclusione dell'esame di affari assegnati dal Presidente del Senato, svolgimento di

RESOCONTO

interrogazioni.

Il fascicolo stampato del resoconto è il tradizionale strumento di pubblicità dei lavori parlamentari. Di ogni seduta pubblica dell'Assemblea vengono sempre pubblicati, di norma il giorno successivo, il resoconto sommario, che reca in sintesi i discorsi dei vari oratori e le decisioni dell'Assemblea, e il resoconto stenografico, che riporta parola per parola l'andamento della discussione.

RISOLUZIONE

È un atto di indirizzo con il quale le Commissioni e l'Assemblea possono esprimere il loro pensiero e un indirizzo al Governo sull'argomento in discussione

Per maggiori informazioni la sezione GLOSSARIO sul sito del Senato.



ome già per le occasioni e gli strumenti precedenti, queste pagine non hanno la presunzione di essere esaustive o di riuscire a spiegare in modo totalmente comprensibile l'attività di una persona eletta in Parlamento, una delle Istituzioni di fatto meno conosciute (per lo più pensata attraverso luoghi comuni e banalizzazioni per lo più fuorvianti), ed al tempo stesso tra le più fondamentali per la vita e la democrazia del Paese.

Ciò che ho cercato di fare è la condivisione di un'esperienza, uno spaccato con alcuni elementi che hanno caratterizzato una fetta non piccola della mia vita in questi anni.

Ho avuto il privilegio, ed il grandissimo onore, ed anche la responsabilità, di rappresentare in quelle sedi la comunità locale cui sento di appartenere e, con lo stesso entusiasmo, la nostra comunità nazionale.

Spero che la parte centrale di questo documento in cui sono elencati una parte delle interrogazioni, di ordini del giorno, leggi ed emendamenti, possa essere utile per rendere evidente il filo che unisce un lavoro quotidiano, fatto di studio e di approfondimento e di confronto, con la sua traduzione in testi scritti e proposte di soluzione concrete. Predisponendolo mi sono reso conto che questo materiale, seppur imponente, rappresenta in minima parte il lavoro fatto, perché molta parte dello stesso passa poi nella sua attuazione attraverso provvedimenti di Governo, che ovviamente in questa sede è citato solo per sommi capi, ma credo in ogni caso che possa almeno lasciare intuire una modalità di lavoro. Non è purtroppo possibile far emergere tutto il lavoro di affinamento, di limatura, di negoziazione con Ministeri e uffici legislativi, di ognuno dei testi che poi in alcuni casi possono tradursi in norme approvate.

In questa Legislatura siamo riusciti a realizzare molti interventi, per quel che mi riguarda una molteplicità di aspetti inerenti la competitività, la semplificazione normativa, le opportunità connesse allo sviluppo delle energie rinnovabili, delle produzioni ecosostenibili, dell'economia circolare, per le aziende agricole. Ma ho e abbiamo lavorato anche su tematiche care agli enti locali soprattutto ai piccoli comuni in aree a minore densità abitativa, su questioni poste dal mondo dell'artigianato, su tematiche connesse alla salute e agli operatori sanitari e sociali e alle famiglie, soprattutto in periodo pandemico.

Personalmente ho seguito anche dossier territoriali di cui onestamente vorrei non dover più parlare, come la

variante di Demonte, che abbiamo salvato dal rischio di un nuovo rinvio, ed è ora in attesa di autorizzazione da Bruxelles, o come il completamento della Asti Cuneo che dopo il via libera alla soluzione Ministro Del Rio nel 2017, è stata oggetto di rivisitazione dal nuovo Governo Ministro Toninelli, fermando di fatto l'iter per quasi 2 anni, e che adesso speriamo veramente si possa chiudere in tempi brevi (se possibile superando i problemi della tangenziale di Alba come ho rappresentato al Ministero delle Infrastrutture), o ancora come il raddoppio del Tunnel di Tenda e la ricostruzione del versante francese dopo i disastri causati dalla "tempesta Alex".

Avrei voluto qui semplicemente poter dire che era finalmente fatta! Invece di doverne parlare come di percorsi che speriamo in dirittura finale, ma non ancora completati. Purtroppo non è successo.

So che sul piano personale ho fatto il possibile, e che quando sarà finita il mio piccolo contributo in cuor mio saprò di averlo dato.

Per chi vorrà approfondire, il rimando tramite link a siti istituzionali che trovate o anche a documenti che ho caricato sul mio sito spero possano essere utili.

Spero possa aiutare e soprattutto per capire e a sentire un po' meno lontana questa Istituzione, sicuramente complessa, ma al tempo stesso molto vicina alla nostra vita di ogni giorno.

Ho ritenuto utile anche fornire alcuni elementi di conoscenza minima di definizioni e regole, anche qui con alcuni link per chi vuole approfondire, perché in molti aspetti della vita, e sicuramente in democrazia, le regole sono sostanza, e più sono chiare e dettagliate, più tutelano chi è in posizione più debole.

Come ho cercato di rappresentare in questi anni di impegno istituzionale ho sempre riservato molta attenzione al confronto, all'informazione ed in qualche misura al rendere ragione e conto del mio impegno, e queste pagine vogliono semplicemente essere un tassello di questo tratto e di questa volontà.

Spero di aver fatto cosa utile.

Grazie a tutti coloro che mi hanno accompagnato in questi anni.

Mino Taricco



info@minotariccoinforma.it www.minotariccoinforma.it